



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna



n.2 / 2006



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

N. 2 Maggio - Agosto 2006

Viene spedito agli iscritti agli albi dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni.

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6/05/1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Capo redattore: Francesco Berti Arnoaldi Veli

Comitato di redazione:

Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli,
Sandro Callegaro, Giovanni Cerri, Claudio Cristoni,
Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi,
Antonio Spinzo.

Hanno collaborato a questo numero:

*Claudio Clausi-Schettini, Giada Gasparini,
Amalia Lamanna, Alessandro Magliani,
Flavia Masè Dari, Fabio Montalto,
Valentina Montanari, Sergio Palombarini,
Lea Querzola, Pietro Ruggieri,
Nicolò Tabanelli, Luigi Vecchi.*

Chiuso in redazione il 30 Settembre 2006

Tiratura 4200 copie.

Grafica e Stampa: Grafiche **A&B** - Bologna

associato all'ASTAF

● EDITORIALE

Lucio Strazziari 3 - *Il perchè di una mobilitazione*

● AVVOCATI IN FESTA

Sandro Callegaro 5 - *Avvocati in Festa. Un evento indimenticabile (Toghe di platino, d'oro... tante, tante, toghe!)*

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Giovanni Cerri
Sandro Callegaro 14 - *Le delibere più significative*

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 27 - *Rilevamento statistico sulle attività del Consiglio*

32 - *Nuovo regolamento della pratica forense approvato in sede distrettuale*

● 28° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: i contributi

Pietro Ruggieri 34 - *Intervento dell'avv. Pietro Ruggieri v. presidente del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati*

38 - *L'attività dell'ufficio di Presidenza del C.N.F.*

Alessandro Magliari
Fabio Montalto
Giada Gasparini
Nicolò Tabanelli
Valentina Montanari 39 - *Contributi in tema di condizione dei praticanti e dei giovani avvocati all'interno degli studi legali (I parte)*

51 - *Mozione sui principi per la riforma delle professioni e dell'ordinamento professionale forense*

56 - *Mozione politica*

● SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi 58 - *Le api e il ragno*

Giovanni Cerri 60 - *Avvocati (e) sinistri*

Carlo Avogaro 61 - *La bicicletta*

Luigi Vecchi 63 - *Giudizi di valore: ringraziamento per un giubileo*

Amalia Lamanna 65 - *Lettera al Consiglio dell'Ordine*

Bologna Forense

● ATTUALITA' FORENSE

- Lea Querzola* 66 - L'associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile nel circo delle riforme: il primo incontro nazionale sul tema
- Guido Clausi-Schettini
Flavia Masè Dari* 67 - Prestazioni dell'avvocato e onorario di risultato (relazione sul Congresso generale della Federazione degli ordini Forensi d'Europa - Zurigo, 19-21 maggio 2006)
- Sergio Palombarini* 68 - Il patrocinio a spese dello Stato: brevi note

● FONDAZIONE FORENSE

- Sandro Callegaro* 69 - La nostra Scuola di tecnica forense per i praticanti avvocati si rinnova
- 71 - Regolamento del Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato

● DALLE ISTITUZIONI

- a cura di
Sandro Giacomelli* 73 - Circolare interpretativa del Consiglio Nazionale Forense sulla "legge Bersani"

● DALLE ASSOCIAZIONI

- A.N.F. Bologna* 77 - Dal direttivo
- U.I.A.* 78 - Toghe Blu

● RICORDO

- Francesco Berti Arnoaldi Veli* 79 - Ricordo dell'avvocato Guido Delvecchio

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 80 - A) Delibere di non luogo a provvedere
83 - B) Decisioni depositate

● JUS BOLOGNA SPORT

- Manlio D'Amico* 90 - Grande JUS Bologna! Per i ragazzi rosso blu il terzo posto in Liguria "Sulle strade di Colombo"

● NOTIZIE UTILI

- Antonino Cricchio* 91 - dal Presidente Tribunale di Bologna: spese d'ufficio
- Gennaro di Bisceglie* 93 - dal Dirigente del Tribunale di Bologna: invito al ritiro dei fascicoli
- Gennaro di Bisceglie* 94 - dal Dirigente del Tribunale di Bologna: contributo unificato

IL PERCHÈ DI UNA MOBILITAZIONE

AVV. LUCIO STRAZZIARI

È successo, e spesso, a tutti noi, in questi ultimi tempi, di sentirci rivolgere, da parte dei cittadini, la domanda volta a ricercare il **perché** di una **mobilitazione** così compatta, e convinta, di tutte le professioni, e, in particolare, dell'avvocatura, di fronte a novità normative (**Decreto Bersani** e successiva **legge di conversione**), che nel sentire comune e nella generale valutazione, non vengono ritenute di tale incidenza, sul concreto esercizio dell'attività professionale, da giustificare le ragioni di tanto contrasto. Ed è questo l'aspetto che rende più travagliato il difficile momento che la nostra professione sta vivendo.

L'opinione pubblica non riesce a comprendere, e ancora meno, quindi, a condividere, le motivazioni poste dall'avvocatura alla base della protesta, ma la considera una sorta di difesa corporativa di propri interessi, rispetto ai nuovi scenari di "liberalizzazione dei servizi" che dovrebbero (utilizzo volutamente il condizionale) comportare benefici ed apportare vantaggi al "consumatore", rafforzandone la libera scelta, rendendo più concorrenziali gli assetti di mercato, e favorendo il rilancio dell'economia e della occupazione.

Sappiamo che non è così.

È allora necessario sottolineare ancora con forza (già lo abbiamo fatto in tante sedi e nelle più diverse occasioni, ed anche valendoci di un messaggio veicolato attraverso la stampa cittadina), le motivazioni di una protesta, che riguarda innanzitutto le **modalità** utilizzate per la riforma, attraverso lo strumento del **decreto legge**, che si appalesa assolutamente improprio, considerata la totale mancanza di quei motivi di **necessità** e di **urgenza** che il dettato costituzionale richiede per giustificare il ricorso a tale del tutto straordinario ed eccezionale strumento normativo.

Non si riesce infatti a comprendere quali motivi d'urgenza possano essere

invocati in tema di disposizioni riguardanti le **tariffe minime**, che attengono a problematiche complesse, del tutto incompatibili con la logica di decisioni che non possono che rispondere a ragioni di carattere contingente, e, perciò, necessariamente ed inevitabilmente, parziali, rispetto a quella visione unitaria e completa che la specifica materia richiedeva; e altrettanto si deve affermare a riguardo delle previsioni sul tema della **pubblicità professionale**, e di costituzione di **società multidisciplinari**, che non incidono su situazioni concrete che dovessero, o potessero, richiedere immediato ed urgente assestamento. E così dicasi per la **abolizione del divieto del "patto di quota lite"** (da sempre sancito nel nostro ordinamento dal disposto del terzo comma dell'art. 2233 del codice civile).

La decretazione di urgenza si è poi accompagnata con la assoluta **mancanza di qualsiasi forma di concertazione con le categorie professionali**, alle quali è stata preclusa ogni possibilità di propettare proprie valutazioni e di conferire propri contributi su tematiche di così vitale importanza, che incidono pesantemente su principi fondanti che da sempre hanno qualificato nel nostro ordinamento l'esercizio professionale.

L'avvocatura, componente coesenziale all'amministrazione della giustizia, ha sempre reclamato, e lo ribadisce ora a maggior ragione, il proprio ruolo di interlocutore necessario per le riforme che la riguardano, in ossequio al principio di partecipazione che la stessa carta costituzionale riconosce e tutela.

Per quanto riguarda, poi, il **merito** dei provvedimenti è necessario sottolineare ancora come le misure adottate, cancellando con un colpo di spugna elementi essenziali della conformazione giuridica delle professioni, lungi dall'incidere positivamente in tema di concorrenza e di diritti dei consumatori, finiscano, invece,

per colpirne pesantemente gli interessi.

E infatti:

- la prevista "non più obbligatorietà" delle **tariffe minime**, da un lato, porrà a grave rischio la **qualità delle prestazioni**, e, dall'altro lato, avrà l'effetto di aumentare i **costi** di accesso alla giustizia e favorirà le disuguaglianze.
 - L'abolizione del **divieto del patto di quota lite** potrà determinare un interesse pecuniario personale dell'avvocato all'esito della causa, vanificando la necessaria distanza che il Legale deve avere dagli interessi coinvolti nel giudizio.
 - La rimozione dei limiti della **pubblicità commerciale**, posti a tutela dell'affidamento del pubblico, finirà per invadere la sfera di autonomia deontologica, e favorirà l'accaparramento di clientela che la deontologia professionale ha sempre considerato, non solo disdicevole per l'immagine dell'avvocatura, ma anche dannosa, perché fuorviante, per il corpo sociale.
- Tutto questo, senza che possa soccorrere il richiamo a pretesi principi dettati dalla Comunità Europea con i quali il nostro legislatore sarebbe stato necessitato a rapportarsi, e ai quali, conseguentemente, avrebbe dovuto adeguarsi, in quanto è vero se mai, l'esatto contrario.

La Comunità Europea ha infatti fissato principi che **sottraggono numerose attività professionali, e, in primis, quelle legali, alle regole della concorrenza**, in considerazione della loro funzione pubblica o di pubblica necessità, e ha comunque effettuato specifico richiamo alla necessità di attenersi, nella materia, a criteri di gradualità e di flessibilità legislativa.

E il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 26 marzo 2006, ha riconosciuto che le normative che prevedono i minimi di tariffa, le tariffe obbligatorie forensi e il divieto del patto di quota lite **sono dettate a tutela della quali-**

tà della prestazione, e ha sottolineato come le tariffe giudiziali siano poste a garanzia della funzione dell'avvocato e del diritto di difesa.

La mobilitazione della avvocatura trova poi fondati motivi anche nei **consistenti tagli al bilancio della giustizia**, tali da assurgere a violazione dello stesso art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La protesta, legittima, fondata, dovuta, non può, e non deve, tuttavia, rappresentare l'immagine di una avvocatura che si voglia sottrarre al confronto con una realtà in continua evoluzione che necessita la apertura ai nuovi scenari che la società presenta.

Non può, e non deve, in quanto se è

vero che la classe forense si è posta in posizione di assoluto contrasto rispetto ad interventi parziali e settoriali che rischiano di porre in discussione i principi fondamentali di autonomia e indipendenza, è altrettanto vero che da tanti (troppi) anni è stata l'avvocatura stessa a richiedere una **riforma dell'ordinamento professionale**, che ne disciplini l'attività attraverso un assetto normativo moderno ed adeguato ai tempi e alle esigenze della attuale società.

L'auspicio è che questo nuovo assetto normativo possa essere affrontato nei tempi più brevi a livello parlamentare, attraverso un dialogo con la classe politica che possa finalmente riprendere in modo positivo e proficuo, consentendo

alla avvocatura di potere apportare il proprio contributo. Così che possano schiudersi presto nuovi scenari in quel compito di tutela dei diritti dei cittadini, che l'avvocatura intende espletare nel modo più rispondente ai principi del dettato costituzionale, valendosi della preparazione culturale, della propria formazione e della propria esperienza.

E, soprattutto, muovendosi su un terreno che consenta di contemperare, di coniugare, di armonizzare, sempre **tradizione e modernità**, nella verifica che l'avvocatura deve continuamente fare circa la sua capacità di rispondere in modo adeguato e qualificato alle esigenze della collettività.

XXXII e fuori dal territorio

Mercoledì 13 luglio 2006

MESSAGGIO A PAGAMENTO



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA SI RIVOLGE ALLA CITTADINANZA PER INFORMARE

che le recenti innovazioni legislative in materia di giustizia (c.d. "decreto Bersani", c.d. "indennizzo diretto") sono state propagandate come

misure volte ad una migliore tutela del consumatore.

che finalmente porteranno ad una maggiore concorrenza tra avvocati, con minor costo dei "servizi legali" per il cittadino, quando non la possibilità di eliminare il ricorso ad un avvocato ;

NON E' VERO!

- **NON è VERO** che l'abolizione dei minimi tariffari porterà ad una riduzione dei costi della difesa. Non sempre l'offerta di prestazioni a basso costo si accompagna ad una adeguata qualità, necessaria a tutela degli interessi dei cittadini, e che può essere invece garantita solo con costanti, effettivi e onerosi aggiornamenti professionali; in realtà le nuove norme regalano al grande capitale ed alla lobby delle associazioni dei consumatori la concentrazione ed il controllo di grandi studi legali, che assumeranno una posizione dominante condizionando l'intero settore giustizia e potranno giovare di bracciantato intellettuale a poco prezzo.
- **NON è VERO** che l'introduzione del patto di quota lite, rapportato al risultato raggiunto, consentirà un "maggiore potere contrattuale" dei consumatori; in realtà i professionisti potranno lucrare su alte percentuali delle somme che spettano ai propri assistiti, ed il rapporto tra avvocato e cliente sarà modificato in senso più cinico, in quanto incentiva il professionista ad accettare solo cause "redditizie".
- **NON è VERO** che le norme mirano ad una liberalizzazione del mercato a favore dei cittadini e dei consumatori; in realtà banche, assicurazioni ed industrie, che da anni tentano di mettere le mani sui "servizi legali", degraderanno l'esercizio del diritto di difesa, finora libero da condizionamenti e costituzionalmente garantito, in una attività tesa a favorire nuove forme di concentrazione di poteri economici.
- **NON è VERO** che la pubblicità senza limiti e senza controlli consentirà di conoscere meglio le differenze qualitative tra i singoli professionisti: in realtà questa innovazione gioverà soltanto agli studi più ricchi, ed il suo costo sarà scaricato, come sempre, sul consumatore;
- **NON è VERO** che tutto ciò migliorerà la qualità delle prestazioni professionali e conseguentemente il buon funzionamento della giustizia; anzi, il legislatore ha drasticamente ridotto gli stanziamenti destinati alle spese di giustizia; mentre da un lato ha quindi ridotto i fondi per il finanziamento del patrocinio gratuito, civile, penale ed amministrativo, per i non abbienti, dall'altro ha invece aumentato i costi di introduzione dei giudizi a carico dei cittadini;
- **NON è VERO** che il c.d. "indennizzo diretto" è volto a tutelare i diritti del cosiddetto consumatore; in realtà, mentre prima il danneggiato poteva essere tutelato dal proprio avvocato di fiducia, con spesa a carico della compagnia assicuratrice, oggi se egli vuole conoscere e "trattare" alla pari il giusto risarcimento del danno subito dovrà sopportare i costi dell'assistenza legale.

L'autonomia dell'avvocatura è in vista ai poteri forti economici e politici, in quanto unica categoria professionale in grado di garantire ai cittadini, attraverso la propria indipendenza e specifica conoscenza, la difesa della loro libertà e la tutela dei loro diritti.
Un'avvocatura meno libera e indipendente rende meno tutelato e garantito il cittadino.

Pagina pubblicata sul
"il Resto del Carlino"
il giorno
giovedì 13 Luglio 2006

Avvocati in Festa

**UN EVENTO
INDIMENTICABILE**

**Toghe di platino,
d'oro e ... tante, tante Toghe!**

AVV. SANDRO CALLEGARO



Avvocati in Festa... nel cocomero

Riprendere una tradizione diffusa in tutti gli Ordini forensi italiani, che a Bologna era sospesa da 39 anni, non è stato compito facile, anche perché dopo tanto tempo di attesa non vi potevano essere errori o fallimenti. Già giungere, per gradi, al convincimento che la cerimonia delle Toghe d'oro, interrotta nel 1967, andasse ripristinata non è stato di poco momento: Bisognava pensare "in grande" o era meglio ricominciare alla chetichella? E come avrebbero risposto i nostri Colleghi, con entusiasmo o con indifferenza, al pari di altre manifestazioni come le nostre assemblee o l'inaugurazione dell'anno giudiziale,

praticamente deserte? E chi l'avrebbe organizzato e come? Quali Toghe d'oro chiamare, quelle degli ultimi 5-10 anni o tutti quelli che dal 1967 in poi avevano raggiunto tale traguardo? In cosa poteva consistere il riconoscimento? E prima e dopo tale evento cosa fare?

Questi e tanti altri gli interrogativi che ci hanno occupato per lungo tempo e che, come neve al sole, si sono rapidamente sciolti davanti al senso vero di questo evento, ovvero sia quello di rendere omaggio ai colleghi che avevano percorso la storia di quest'ultimo secolo con la toga sulle spalle, portandola con orgoglio e onorandola.

E allora non poteva essere che una festa "alla grande!"

Ognuno ha partecipato con impegno: Sandro Giacomelli si è occupato delle medaglie ricordo; Lucio Strazziari, tra l'altro, delle pergamene, del calligrafo e del fotografo; l'ideazione e organizzazione delegate alla Fondazione Forense Bolognese, appendice ormai insostituibile del Consiglio; i Consiglieri hanno instancabilmente contribuito a integrare, migliorare e correggere idee e organizzazione, fornendo anche quel supporto di entusiasmo e incoraggiamento necessario propellente per una macchina organizzativa.

Il risultato è quello noto a tutti. La manifestazione del 21 giugno 2006, svoltasi nel monumentale contesto di Palazzo Albergati, ed alla quale hanno partecipato autorità giudiziarie, civili, militari e politiche, rimarrà nella memoria storica



... che Dio ce la mandi buona!!!

del nostro Consiglio e del Foro bolognese che ha risposto oltre ogni aspettativa: avvocati giovani e non giovani, praticanti, mogli, mariti, fidanzati e qualche amico

si sono fusi in un unico grande momento di gioia attorno a quarantanove Toghe d'oro e una Toga di platino, emozionatissimi, in un'atmosfera che non si era



Dott. Pintor, il Dott. D'Orazi, il Dott. Cricchio e signore



Il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Francesco Pintor



Il Presidente della Corte d'Appello Dott. Lucio D'Orazi



Il Presidente del Tribunale Dott. Antonino Cricchio



Il Prefetto Dott. Vincenzo Grimaldi e signora



Il Presidente della Cassa Forense Avv. Maurizio de Tilla



Il consigliere comunale Avv. Paolo Foschini



L'Assessore Comunale Avv. Milli Virgilio e l'Assessore alla Provincia di Bologna Dott. Gabriella Montera

... le Autorità

*Avvocati
in Festa*

I Consiglieri dell'Ordine hanno fatto gli onori di casa
I Consiglieri dell'Ordine hanno fatto gli onori di casa



L'Avv. Annalisa Atti



L'Avv. Antonio Spinzo



L'Avv. Claudio Cristoni



L'Avv. Fausto Sergio Pacifico



L'Avv. Federico Canova



L'Avv. Flavia Masè Dari

mai vista. Sembrava quasi una riunione di famiglia: più di ottocento persone che, nell'allegria, per compostezza e ordine sembravano ottanta.

Il nostro Presidente, che ha condotto la cerimonia, ripresa e proiettata su schermi giganti collocati nel Salone d'onore del Palazzo e nella Sala Parnaso del secondo piano, ha consegnato pergamena e medaglia ricordo a ciascuna

delle Toghe d'oro in ordine di iscrizione all'Albo. Prima il conferimento all'Avv. Alberto Tabanelli, classe 1906, decano dell'avvocatura bolognese, iscritto all'Albo nel 1935, della "Toga di platino". Poi le Toghe d'oro: Avvocati Francesco Zucconi Galli Fonseca, Walter Villa, Pilastrini Arduo Saladini, Giovanni Marsala, Raffaele Poggeschi, Alberto Zoboli, Giorgio Stegani, Luigi Vecchi, Vincenzo Alessandro Torri-

celli, Angelo Stagni, Gianfranco Bordoni, Francesco Berti Arnoaldi Veli, Gian Paolo Ballerini Puviani, Francesco Ventrella, Giandomenico Calvi, Giliola Fornasari Labombarda, Piergerardo Trombajolo, Corrado Ponzi, Antonio Corcione, Ugo Lenzi, Paolo Gozzi, Franco Bonetti, Ermanno Cabilia, Antonio Tebano, Luciano Golinelli, Nicola Chirco, Roberto Landi, Achille Melchionda, Marino Maschio, Romano

I Consiglieri dell'Ordine hanno fatto gli onori di casa

I Consiglieri dell'Ordine hanno fatto gli onori di casa



L'Avv. Giambattista Fragomeni



L'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



L'Avv. Giovanni Cerri



L'Avv. Guido Clausi-Schettini



L'Avv. Sandro Giacomelli



L'Avv. Tiziana Zambelli



L'Avv. Vincenzo Florio

*Avvocati
in Festa*

Gori, Raffaele Del Sordo, Andrea Porcelli, Edda Stocchi Lupoi, Biancarachele Cavallari, Pietro Luca, Valerio Cappello, e Roberto Pelliccioni. A questi vanno poi ad aggiungersi gli avvocati che purtroppo non hanno potuto partecipare, ma che comunque sono stati citati dal Presidente e successivamente insigniti: Rosa Mazzone, Gabriele Lenzi, Giuseppe Ballarini, Giulio Bruno, Camillo Cavallucci,

Dagoberto Degli Esposti, Guido Delvecchio, Cesarino Gamberini, Nazario Gatti, Bruno Maranesi, Alferdo Maver e Lodovico Antonio Vincenzi.

La cerimonia era stata preceduta da due momenti culturali: il "1° Forum Praticanti e giovani Avvocati" e uno spazio riservato alla Cassa di Previdenza. Il primo riservato ai giovani, sul tema "Professione a basso reddito e precarie-

tà" e l'altro, dedicato ai meno giovani, su "La recente riforma della previdenza e la pensione integrativa" con l'intervento, in quest'ultima, del Presidente della Cassa di Previdenza, Avv. Maurizio de Tilla e del nostro delegato distrettuale, Avv. Maria Anna Alberti.

In particolare, il Forum dei praticanti e giovani avvocati, tenutosi nelle antiche cantine del Palazzo, ha avuto un ottimo

Il Premio Lammioni

Il Premio Lammioni



1° Classificato
l'Avv. Michele Panzavolta

Il Premio Vighi

Il Premio Vighi



1° Classificata
l'Avv. Valentina Montanari



Il Premio Jacchia Il Premio Jacchia

1° Classificata
l'Avv. Annarita Bove


Avvocati
in Festa

successo. Sono intervenuti l'Avv. Micheli-
no Grillo (Presidente OUA), l'Avv. Angela
Carpi (Presidente Aiga-Bologna) l'Avv.
Bruno Sazzini (Segretario nazionale
A.N.F.) e l'Avv. Ferdinando di Francia (Pre-
sidente della Camera Penale - Bologna).
Tra i giovani più attivi, vanno segnalati gli
Avvocati Serena Carroli, Alessandro Mag-
gliari, Filippo Andreani, Valentina Mon-
tanari, nonché i Dottori Fabio Montalto,
Nicolò Tabanelli, Giada Gasparini, Paolo

Rendina e Laura D'Angeli, i quali tutti,
prendendo spunto dai lavori del "Forum"
hanno presentato al Congresso Nazio-
nale Forense, quale contributo OUA, un
corposo elaborato dal titolo "Contributi
in tema di condizione dei praticanti e dei
giovani avvocati, all'interno degli Studi
Legali", elaborando tesi e proponendo
soluzioni tali da indurre lo stesso Organi-
smo Unitario dell'Avvocatura ad invitare
l'Avv. Serena Carroli ad illustrarle nel cor-

so dello stesso Congresso Nazionale.

Nel corso della serata di gala gli
eventi, intervallati dalle pregiatissime
rappresentazioni del gruppo di ginna-
sti denominato "Katakò", si sono sus-
seguiti a ritmi dosati e azzeccati, con la
presentazione dell'Avv. Giuliano Berti
Arnoaldi Veli del libro "Bologna - La na-
scita dell'Ordine degli Avvocati e Procu-
ratori" Storia dell'Ordine degli avvocati
di Bologna 1874-1945, un lavoro della



La presentazione del Libro



Disponibile presso
la Fondazione
Forense Bolognese

**L'Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli presenta il libro
"Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori"**



Avvocati in Festa - Toghe d'oro

Avv. Tabanelli: toga di Platino

Avv. Tabanelli: toga di Platino



L'Avv. Alberto Tabanelli
Toga di Platino per i suoi 100 anni di età
e 71 anni di iscrizione all'Albo di Bologna



La premiazione dell'Avv. Alberto Tabanelli



Momenti di intensa commozione durante la premiazione



Molti i colleghi che hanno fatto festa
all'Avvocato Alberto Tabanelli

Dott. Eleonora Proni, pubblicato dalla Fondazione Forense Bolognese, e con la consegna dei premi per i candidati agli esami di avvocato relativi alla sessione 2004, assegnati ai dottori (ora avvocati) Annarita Bove (Premio Jacchia), Michele Panzavolta (Premio Lammioni) e Valentina Montanari (Premio Vighi), dei quali la Bove e la Montanari allieve della Scuola della Fondazione Forense Bolognese.

Al termine della cena, curata dalla casa "La tavola della Signoria", sicuramente all'altezza dell'evento, il cielo è stato illuminato da una lunga serie di coloratissimi e suggestivi fuochi d'artificio, mentre in fondo al parco di Villa Albergati si consumavano le ultime fiaccole che avevano dato corpo alla scritta "AVVOCATI IN FESTA".

Quando le toghe "d'oro" e i loro coetanei si portavano verso casa, quelle ancora "verdi" proseguivano la serata, interattenuti dalla musica del D.J., dalla voglia di divertirsi ancora, dal desiderio di ballare e dimenticare codici, pratiche, beghe di clienti e... esami, gustando fantasie di frutta, liquori ed altre dolcezze della tavola.

Un ringraziamento particolare, per la disponibilità offerta nell'organizzazione e per i preziosissimi consigli ricevuti, va a Nicoletta Mantovani ed alla sua acuta collaboratrice Serena Belladelli, alla professionalità di Egle Conti Faenza, Direttrice di Palazzo Albergati, alla collega Anna Maria Bernini, nonché agli avvocati Stefano Graziosi, Mario Jacchia, Vincenzo Florio e Lorenzo Turazza, che hanno

contribuito nella ricerca delle sponsorizzazioni, agli sponsor Net Service, Auto Vanti Alba motor, N.C.H. (Network Computer House), Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Lextel-Visura e Banca Agricola Mantovana, nonché all'impegno profuso, senza risparmio, nell'organizzazione dalla nostra Paola Tabacco e da Nicola Salizzoni all'epoca in sostituzione di Barbara Monti in maternità.

Un'esperienza che non può rimanere isolata ricadendo nel buio del tempo.



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

LE DELIBERE PIU' SIGNIFICATIVE

A CURA DI GIOVANNI CERRI
E SANDRO CALLEGARO

- 1) **Funzionamento degli uffici;**
- 2) **Edilizia giudiziaria;**
- 3) **Congressi, convegni, corsi e altre iniziative;**
- 4) **Nomine e incarichi;**
- 5) **Praticanti avvocati;**
- 6) **Iscrizioni ad albi o al registro;**
- 7) **Opinamento note;**
- 8) **Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato;**
- 9) **Organismo Unitario dell'Avvocatura;**
- 10) **Fondazione Forense Bolognese;**
- 11) **Associazioni forensi;**
- 12) **Rapporti con la Magistratura
e gli Uffici giudiziari**
- 13) **Processo telematico;**
- 14) **Rapporti con il CNF, URCOFER e OUA**
- 15) **Pareri**
- 16) **Varie**

**periodo dal 3 Maggio
al 31 luglio 2006**

1) **FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI;**

Rilevamento statistico delle attività del Consiglio nel mandato 2004-2005

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere eseguito il rilevamento statistico delle attività svolte dal Consiglio nel mandato febbraio 2004-gennaio 2006.

I risultati del rilevamento sono analiticamente esposti nel prospetto sinottico, comprendente anche il raffronto con i due mandati precedenti, che viene allegato sub a) al presente verbale e che viene distribuito in copia a tutti i Consiglieri.

I dati emersi dal rilevamento evidenziano un notevole aumento di attività, che conferma la sensibile tendenza all'incremento già rilevata nel raffronto fra il mandato 2002/2004 e quello precedente.

Pressoché tutte le attività istituzionali tipiche che sono state prese in esame (disciplinari, opinamento delle note, prevenzioni, conciliazioni, ammissioni e pareri di congruità per patrocinio a spese dello Stato) si sono incrementate rispetto al biennio precedente, in alcuni casi in misura assai sensibile. L'unica ad avere subito un decremento è stata quella dei pareri di congruità per il patrocinio a spese dello Stato, che sono diminuiti dell'8% passando da 2.707 a 2.481 (importo che rimane peraltro un dato significativo in termini numerici assoluti e di conseguente impegno del Consiglio): la controtendenza del dato ha peraltro la sua spiegazione nel fatto che, nel corso del mandato concluso, è venuta meno l'obbligatorietà del parere di congruità che il Consiglio doveva esprimere per legge, con conseguente diminuzione dei pareri resi.

Per quanto riguarda le altre attività, i fascicoli disciplinari che sono stati trattati sono aumentati in percentuale del 41%, passando da 225 a ben 383, pur a fronte di un decremento del 13% dei fascicoli che sono stati assegnati nel periodo.

Le prevenzioni che sono state decise sono passate da 39 a 72, con un aumento percentuale pari al 46%.

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sono state esaminate sono anch'esse aumentate in larga misura (cioè, del 51%), essendo passate da 416 a ben 850.

Le conciliazioni, a loro volta, sono aumentate nella misura del 25%, essendo passate da 29 a 39.

Infine, le note opinare sono aumentate del 4%, passando da 1.062 a 1.107.

Pur a fronte dell'aumento di quasi tutte le attività, il numero complessivo di adunanze e di udienze straordinarie che si sono tenute è rimasto invariato: 111, esattamente come in ciascuno dei due mandati

precedenti. Si segnala tuttavia che nel mandato concluso si sono tenute 12 adunanze straordinarie per istruttorie disciplinari (e per opinamenti, prevenzioni e conciliazioni), con un aumento del 33% rispetto al mandato precedente; tuttavia, il dato è compensato dal fatto che, rispetto al biennio precedente, sono diminuite del 17% le udienze disciplinari, lasciando così sostanzialmente invariato il dato globale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, *ringrazia* il consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'ottimo lavoro svolto che, appunto, sarà di sprone per proseguire l'attività con rinnovata dedizione.

adunanza del 19 giugno 2006

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA;

Riferimento su commissione manutenzione del 23 maggio u.s.

Riferisce il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni di aver partecipato alla riunione della Commissione di Manutenzione del 23/05/2006, nel corso della quale è stato posto in discussione il problema relativo agli spazi per l'archiviazione dei fascicoli che il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto insufficienti.

Il rappresentante del Comune ing. Monaco ha contestato l'assunto, rilevando che gli spazi per l'archiviazione dei fascicoli sommano a circa 16.000 mq, sicché il problema deve essere considerato nei termini di una migliore organizzazione e sfruttamento delle esistenti risorse. Si è pertanto giunti alla conclusione di verificare una diversa ipotesi di organizzazione per la disposizione più organica dei fascicoli e, solo in esito, eventualmente, si prenderanno in considerazione ulteriori provvedimenti anche sollecitando l'archivio di Stato, i cui locali peraltro sono piuttosto saturi.

La Commissione ha altresì illustrato i nuovi sistemi di accesso e controllo al Palazzo di Giustizia, sede di Piazza dei Tribunali, ove verrà installato un metal detector; si è inoltre discusso della possibilità di dotare gli avvocati di un badge riservato.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Giovambattista Fragomeni per il riferimento.

adunanza del 12 giugno 2006

Edilizia Giudiziaria: riferimento riunione commissione del 23 giugno u.s.

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro che nel corso della seduta della commissione di manutenzione gli intervenuti, presenti anche l'Assessore Zamboni e i rappresentanti dell'ufficio tecnico del Comune di Bologna, hanno deliberato all'unanimità la destinazione di Palazzo Pizzardi quale sede di completamento della "cittadella giudiziaria". Illustra quanto emerso nel corso della seduta da parte dei singoli partecipanti e le sistemazioni logistiche che sono state ipotizzate.

Il Consigliere Callegaro fa presente l'importanza e la decisività del momento per ottenere, nell'ambito di una ridistribuzione parziale degli spazi, ulteriori stanze attigue alla attuale sede del nostro Consiglio, atteso che da oltre 50 anni gli stessi sono pressoché immutati anche a fronte della decuplicazione degli iscritti, del numero dei dipendenti e delle incombenze che anche legislativamente sono state poste a carico del Consiglio dell'Ordine.

L'avv. Callegaro, attesa l'ora tarda ed il nutrito ordine del giorno, si riserva di integrare il riferimento in prossima adunanza.

Il Consiglio, prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per il riferimento fissando fin d'ora per il completamento del riferimento la prossima riunione del 10/07/2006

adunanza del 3 luglio 2006

Edilizia Giudiziaria: riferimento riunione commissione del 23 giugno u.s.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro nell'approfondire il riferimento svolto nella seduta 3/7/2006 in merito alla destinazione di Palazzo Pizzardi quale sede di uffici giudiziari, illustra nel dettaglio il deliberato della Commissione di manutenzione, assunto all'unanimità.

Sottopone al Consiglio lo studio di fattibilità sulla scorta delle planimetrie che in copia mette a disposizione.

Preso visione dei progetti il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, propone che la commissione consiliare richieda un incontro all'ing. Bruni del Comune di Bologna per approfondire le soluzioni prospettate sulla scorta dello schema planimetrico, nonché predisporre una lettera alla Commissione di manutenzione evidenziando le priorità di interesse dell'avvocatura.

Il Consiglio, in esito del riferimento, *dispone* in conformità incaricando all'uopo l'apposita Commissione consiliare.

adunanza del 10 luglio 2006

2) CONGRESSI CONVEGNI CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuto in data 12 aprile 2006 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense copia del programma del Congresso Generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa (FBE), che si terrà a Zurigo dal 18 al 20 maggio 2006.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delega** a parteciparvi i consiglieri avvocati Flavia Masé Dari e Guido Clausi Schettini.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul seminario organizzato dall'UIA (Union Internationale des Avocats) che si terrà a Dublino nei giorni 16 e 17 giugno 2006 per il quale è pervenuto il programma.

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul 50° convegno UIA (Union Internationale des Avocats) che si terrà a Salvador de Bahia (Brasile) nei giorni dal 31 ottobre al 4 novembre 2006 per il quale è pervenuto il programma.

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sul corso estivo organizzato dall'UIA (Union Internationale des Avocats) che si terrà presso il Santa Catharine College di Cambridge per il quale è pervenuto il programma.

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta dall'Ufficio del Referente per la formazione decentrata la comunicazione dell'incontro di studio che si è tenuto in data 02/05/2006 alle ore 15.00 presso l'Oratorio dei Filippini dal titolo: "I nuovi confini dell'infermità mentale penalmente rilevanti. Il rapporto tra esigenze di cautela e cura nel procedimento penale."

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è pervenuta dall'Ufficio del Referente per la formazione decentrata la comunicazione dell'incontro di studio che si terrà in data 05/05/2006 alle ore 15.00 presso l'Oratorio di San Giovanni Battista dei Fiorentini in Corte Galluzzi dal titolo: "La c.d. legge Biagi ed il mercato del lavoro: bilanci provvisori e possibili revisioni."

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e manda all'ufficio di segreteria per pubblicizzare l'iniziativa.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che nei giorni 17 e 18 giugno 2006 si terrà a Siracusa un'assise sul codice deontologico siccome aggiornato dal CNF nella seduta del 26/01/2006.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delega** a parteciparvi i Consiglieri avv.ti Giovambattista Fragomeni e Antonio Spinzo, che hanno manifestato la loro disponibilità.

Manda alla segreteria per gli opportuni accreditamenti.

adunanza del 5 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il giorno 29 giugno 2006 si terrà a Pisa la conferenza nazionale "La crisi dei luoghi di formazione e le esigenze del mercato".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delega** a parteciparvi i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro e Antonio Spinzo, che hanno manifestato la loro disponibilità.

Manda alla segreteria ed al Tesoriere per gli opportuni accreditamenti.

adunanza del 5 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il prossimo 12/06/2006 si terrà un incontro con l'Ufficio del referente per la formazione decentrata che, in concorso con Prassi Comune, ha organizzato la giornata di studio sul tema "Assicurazioni private e circolazione stradale - Nuovo codice e nuovo rito".

Il Consiglio prende atto e manda per la divulgazione dell'iniziativa.

adunanza del 5 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera in data 12/05/2006 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con la quale si comunica che insieme alla Fondazione Italia Cina ed alla Fondazione Carmignani è stato organizzato un viaggio culturale in Cina dal 9 al 19 settembre prossimi, riservato agli iscritti alla Cassa forense ed agli avvocati e giuristi italiani del quale si allega programma.

Il Consiglio, prende atto e manda per la massima diffusione.

adunanza del 12 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il prossimo lunedì 19/06/2006 si terrà l'incontro di studio "La riforma della disciplina in materia di sostanze stupefacenti: prime riflessioni e aspetti operativi sulla legge n. 49/2006" a cura dell'Ufficio del referente per la formazione decentrata.

Il Consiglio, all'esito del riferimento manda alla Segreteria per la massima diffusione dell'iniziativa.

adunanza del 12 giugno 2006

Convegno sulla deontologia a Siracusa

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spino, di avere partecipato unitamente al Consigliere Avv. Giovambattista Fragomeni, al seminario di approfondimento sul tema "Nuovo codice deontologico", tenutosi a Siracusa il 17.06.06, organizzato dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia e dall'Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Dopo l'intervento dell'Avv. Pietro Romano, attuale Presidente dell'Unione degli Ordini siciliani, l'Avv. Vaccaro, già Presidente della Unione ed altri Colleghi i quali, tutti, nei loro interventi si sono soffermati sulla importanza e decisività della funzione disciplinare assegnata ai Consigli dell'Ordine e soprattutto sulla necessità di rafforzare tale funzione alla luce della progressiva perdita di immagine e qualità della professione forense.

Gli interventi erano stati preceduti dalle relazioni programmate dell'Avv. Pierluigi Tirale, Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense e dall'Avv. Federico Italia, componente del Consiglio Nazionale Forense. L'Avv. Tirale ha in particolare illustrato le fonti normative dalle quali deriverebbe la legittimazione degli Ordini Forensi e del Consiglio Nazionale Forense ed il potere di codificazione delle norme deontologiche e del concreto esercizio del potere disciplinare, mettendo pure in risalto la necessità di dover provvedere anche ad una revisione del procedimento disciplinare.

L'Avv. Italia ha, per parte sua, proceduto alla disamina delle recentissime modifiche apportate dal C.N.F., nella seduta del 27 gennaio 2006, al Codice deontologico forense.

Il seminario è stato interessantissimo, stante l'attualità delle tematiche esaminate e soprattutto per via della urgente necessità - da tutti sentita ed evidenziata - di provvedere e procedere con assoluta priorità alla riqualificazione della professione forense, di cui la funzione disciplinare ed il "controllo" effettivo e reale sulle modalità di esercizio della stessa professione ne costituiscono elemento fondamentale per il raggiungimento di tale scopo, soprattutto in una fase politico-legislativa e sociale, quale quella attuale in cui si vorrebbe, da più parti, far "regredire" la stessa professione forense ad attività "mercantile".

adunanza del 27 giugno 2006

4) Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione del CNF 24/05/2006 che lo indica quale componente esterno della "Commissione per lo studio del procedimento disciplinare e la revisione del codice deontologico", con invito a partecipare ai lavori della commissione il prossimo 23/06/2006.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della nomina.

adunanza del 5 giugno 2006

2) NOMINE E INCARICHI

Delibera sulla assegnazione dei premi Jacchia, Lammioni e Vighi

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari in merito alla necessità di procedere alla consegna dei premi "Alberto Vighi", "Adolfo Lammioni" e "Mario Jacchia".

Il Consiglio, vista la comunicazione della Corte d'Appello di Bologna - Commissione Esami Avvocati 2004-2005, anche con riferimento ai premi "Mario Jacchia", "Adolfo Lammioni", e al Premio "Roberto Vighi", **proclama** vincitori dei Premi i seguenti avvocati:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Premio "Mario Jacchia" | Avv. ANNARITA BOVE |
| - Premio "Adolfo Lammioni" | Avv. MICHELE PANZAVOLTA |
| - Premio "Alberto Vighi" | Avv. VALENTINA MONTANARI |

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** che i Premi "Mario Jacchia", "Adolfo Lammioni" e "Alberto Vighi" vengano consegnati in occasione della cerimonia prevista per il 21 giugno 2006 a "Palazzo Albergati".

adunanza del 12 giugno 2006

2) PRATICANTI AVVOCATI

Vengono introdotti in adunanza gli avvocati Pietro Ruggieri e Giuliano Berti Arnoaldi Veli i quali riferiscono sulle problematiche relative alle scuole di formazione professionale per gli avvocati.

L'avv. Ruggieri introduce il tema, non senza prima dare atto che verosimilmente sulla scorta delle misure liberalizzatrici previste dal pacchetto Bersani, lo stesso concetto della formazione potrà rischiare di non essere attuale. Solo se il sistema ordinistico dovesse restare centrale la formazione potrebbe trovare una nuova spinta restando riservato, più pregnantemente che all'attualità, agli ordini anche il sistema di accesso.

La formazione affidata alle scuole organizzate dagli ordini ha subito un forte incremento ed un grande interesse da parte degli iscritti.

Di contro la formazione comune delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali gestite dall'Università, per avvocati, magistrati e notai, ha mostrato diversi limiti.

Quanto all'obbligatorietà della scuola di formazione, già il DPR 101/1990 consentiva agli Ordini, nelle loro prerogative regolamentari, di introdurre l'obbligo di frequenza alla scuola per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, in via integrativa con lo svolgimento della pratica stessa presso uno studio legale.

In Italia già 15 Consigli prevedono l'obbligatoria partecipazione alla scuola per l'integrazione del percorso formativo unito alla frequenza allo studio di un avvocato.

L'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli mette a disposizione del Consiglio una relazione sull'exkursus normativo e pratico in merito all'introduzione delle scuole forensi che illustra, e viene allegata sub A) al presente verbale. Rappresenta di essere favorevole alla possibilità della sostituzione del periodo di pratica limitato ad almeno un semestre. Ciò afferma sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 1 del DPR 101/90 citato, valorizzando appunto il testo normativo laddove è affermato che la pratica si svolge principalmente nello studio di un avvocato.

Il Consiglio ringrazia gli avv.ti Ruggieri e Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione e per gli approfondimenti sull'importante tema.

Si apre il dibattito sull'argomento ed intervengono tutti i Consiglieri, alcuni dei quali propongono l'obbligatorietà della frequenza alla scuola per l'ottenimento del certificato di pratica forense. In esito **il Consiglio delibera** di consentire ai praticanti avvocati di sostituire un semestre di pratica con la frequentazione del corso biennale della scuola della Fondazione Forense Bolognese, previa frequentazione dell'intero corso e rilascio dell'attestato di frequenza secondo il regolamento della Fondazione Forense Bolognese.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

delibera del 3 luglio 2006

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri sulla domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bologna, sezione speciale riservata agli avvocati "stabiliti", del Abogado FIORINI ELENA, nata a Bologna il 18/11/1970, cittadina italiana iscritta all'Albo degli Avvocati di Valencia col titolo di "Abogado".

Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla Dott.ssa FIORINI ELENA, nata a Bologna il 18/11/1970, per l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Avvocati per gli "Avvocati comunitari stabiliti";

Visto il certificato rilasciato dall'Illustre Colegio de Abogados di Valencia dal quale risulta l'iscrizione della Dott.ssa Fiorini Elena con il titolo di "Abogado"

Visto l'autocertificazione comprovante la cittadinanza italiana della Dott.ssa Fiorini Elena.

Viste le quietanze di c/c comprovanti l'avvenuto pagamento delle tasse di concessioni governative. Visto l'art. 6 D.L. 2/2/01 n. 96.

Ritenuto che con ciò concorrono tutti i requisiti voluti dalla normativa vigente in materia,

ORDINA l'iscrizione, per la quale la Segreteria rilascia rituale attestazione, nella sezione speciale dell'Albo Avvocati di Bologna per gli "Avvocati comunitari stabiliti" della **Dott.ssa Elena Fiorini** con il titolo originario di "abogado" e la autorizza all'esercizio nei limiti della normativa vigente, previo il giuramento di rito.

Manda altresì alla Segreteria di trasmettere all'Abogado estratto del presente verbale nel quale rammentare che ai sensi del D.lgs 2 febbraio 2001 N. 96 gli avvocati stabiliti hanno diritto di esercitare l'attività professionale solo con il proprio titolo professionale di origine. Che gli stessi sono tenuti all'osservanza delle norme legislative professionali e deontologiche che disciplinano la professione e che agli stessi si applicano le norme sull'incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato. Si rammenta altresì, che con l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo l'avvocato stabilito acquista il diritto di elettorato attivo, con esclusione di quello passivo che è tenuto a presentare annualmente al Consiglio dell'Ordine un attestato di iscrizione dell'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva; che l'esercizio delle prestazioni giudiziali di cui all'art.8 del richiamato D.lgs 2 febbraio 2001 n.96 deve essere svolto d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato e che tale intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o ad autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito. Ai fini dell'integrazione nella professione di avvocato di cui al capo terzo del più volte richiamato d.lgs 96/01 è prevista la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art.8 del d.lgs 27/01/92 n.115 alle condizioni previste nella relativa normativa.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri, sulla richiesta pervenuta in data 25/03/2006 dal Rechtsanwalt Florian Buenger di riconoscimento del titolo di avvocato integrato, previa istanza di dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 115 richiamata agli artt. 12 - 15 del decreto più volte citato.

Il Consiglio, vista la richiesta e l'integrazione presentata in data 02/05/2006 osserva che:

- con riferimento al procedimento per la dispensa della prova attitudinale, la domanda risulta carente della dichiarazione di assenza di procedimenti disciplinari presso l'organizzazione professionale di appartenenza, ovvero della dichiarazione sostitutiva;

- con riferimento alla documentazione attestante l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto internazionale e comunitario, per il periodo di tre anni, per l'attività giudiziale non vi è traccia alcuna dell'intesa con il professionista abilitato ad esercitare con il titolo di avvocato, di cui all'art. 8 n. 2 D. Lgs. 96/2001, mentre per l'attività stragiudiziale l'allegazione è marcatamente generica e dichiarativa non essendo peraltro stato offerto a questo Consiglio l'elenco con

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

l'attività svolta a favore dei clienti con la relativa documentazione fiscale di riferimento.

Per l'effetto **delibera** di invitare il Rechtsanwalt Florian Buenger ad integrare la documentazione in esito alla quale, occorrendo, verrà convocato per chiarimenti in prossima adunanza.

adunanza dell'8 maggio 2006

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Cerri che in data 30/05/2006 è pervenuta richiesta di iscrizione al Registro Praticanti Avvocati dal dottor Kanaj Ilir, nato a Valona (Albania) il 16/11/1976, cittadino albanese, laureato a Bologna, e residente a Casalecchio di Reno.

Il Consiglio, udito il riferimento, richiamata la propria precedente delibera 31/03/2003, *ritenuto* che il *cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una Università italiana* potrà essere iscritto nel Registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47, 1° comma del D.P.R. 31/08/1999 n.394, *rilevato* che dalla documentazione prodotta a corredo della domanda il permesso di soggiorno risulta rilasciato a tempo *indeterminato*, **delibera** l'iscrizione del dott. Kanaj Ilir al Registro Praticanti Avvocati.

adunanza del 12 giugno 2006

8) DIFESE D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO;

Approvazione attestati corso difese d'ufficio

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo che si è concluso il corso ex art. 7 L. 6/3/2001 n. 60 per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio. A fronte della partecipazione di n.90 avvocati solo per 80 verrà rilasciato l'attestato; a fronte della partecipazione di 38 praticanti avvocati verrà rilasciato l'attestato per 36 e propone di approvare gli elenchi sotto riportati Il Consiglio, all'esito del riferimento, *approva* gli elenchi e ringrazia il consigliere avv. Antonio Spinzo per l'impegno profuso e per il riferimento. La consegna degli attestati verrà effettuata il giorno 13 luglio 2006 alle ore 18,30 presso la Fondazione Forense con invito ai consiglieri a partecipare.

adunanza del 3 luglio 2006

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28/04/2006 dal Presidente dell'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura) avv. Michelina Grillo con la quale si invita a partecipare alla assemblea che si terrà al Centro Congressi di Riva del Garda nei giorni 5, 6, 7 maggio p.v..

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

10) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Rinnovo componenti Consiglio Amministrazione Fondazione Forense - Rapporti fra Consiglio dell'Ordine e Fondazione Forense

a) Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che è scaduto il mandato dei Consiglieri dell'Ordine Avvocati Claudio Cristoni e Vincenzo Florio quali componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, unitamente al Presidente, membro permanente di diritto. Il Consiglio, all'esito del riferimento, all'unanimità, *conferma* gli avvocati Claudio Cristoni e Vincenzo Florio, che hanno manifestato la loro disponibilità, nella carica per il prossimo mandato che verrà in scadenza il 31/12/2007.

Manda alla segreteria per le relative comunicazioni alla Fondazione Forense Bolognese.

b) Quanto ai rapporti tra la Fondazione ed il Consiglio dell'Ordine prendono la parola i singoli Consiglieri, i quali, sostanzialmente ribadiscono l'autonomia della Fondazione nella gestione delle iniziative, fermo il pregnante potere di indirizzo del Consiglio.

In particolare il Consigliere Avv. Antonio Spinzo suggerisce che per l'avvenire, il Consiglio esprima il previo gradimento per le cariche della Fondazione, nello specifico quelle del direttore, del segretario e del tesoriere.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, considerati gli aumentati compiti della Fondazione, e tributato al Direttore un rinnovato plauso per i prestigiosi traguardi raggiunti, sottolinea l'importanza di un rapporto più stretto con la Fondazione, mandando ai Consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione di valorizzare, quanto più possibile, le occasioni per aggiornare il Consiglio sulle più rilevanti, future, iniziative da adottare.

adunanza del 5 giugno 2006

Vengono introdotti in adunanza gli avvocati Pietro Ruggieri e Giuliano Berti Arnoaldi Veli i quali riferiscono sulle problematiche relative alle scuole di formazione professionale per gli avvocati.

L'avv. Ruggieri introduce il tema, non senza prima dare atto che verosimilmente sulla scorta delle misure liberalizzatrici previste dal pacchetto Bersani, lo stesso concetto della formazione potrà rischiare di non essere attuale. Solo se il sistema ordinistico dovesse restare centrale la formazione potrebbe trovare una nuova spinta restando riservato, più pregnantemente che all'attualità, agli ordini anche il sistema di accesso. La formazione affidata alle scuole organizzate dagli ordini ha subito un forte incremento ed un grande interesse da parte degli iscritti. Di contro la formazione comune delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali gestite dall'Università, per avvocati, magistrati e notai, ha mostrato diversi limiti.

Quanto all'obbligatorietà della scuola di formazione, già il DPR 101/1990 consentiva agli Ordini, nelle loro prerogative regolamentari, di introdurre l'obbligo di frequenza alla scuola per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, in via integrativa con lo svolgimento della pratica stessa presso uno studio legale.

In Italia già 15 Consigli prevedono l'obbligatoria partecipazione alla scuola per l'integrazione del percorso formativo unito alla frequenza allo studio di un avvocato.

L'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli mette a disposizione del Consiglio una relazione sull'exkursus normativo e pratico in merito all'introduzione delle scuole forensi che illustra, e viene allegata sub A) al presente verbale. Rappresenta di essere favorevole alla possibilità della sostituzione del periodo di pratica limitato ad almeno un semestre. Ciò afferma sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 1 del DPR 101/90 citato, valorizzando appunto il testo normativo laddove è affermato che la pratica si svolge principalmente nello studio di un avvocato.

Il Consiglio ringrazia gli avv. Ruggieri e Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione e per gli approfondimenti sull'importante tema.

Si apre il dibattito sull'argomento ed intervengono tutti i Consiglieri, alcuni dei quali propongono l'obbligatorietà della frequenza alla scuola per l'ottenimento del certificato di pratica forense. In esito **il Consiglio delibera** di consentire ai praticanti avvocati di sostituire un semestre di pratica con la frequentazione del corso biennale della scuola della Fondazione Forense Bolognese, previa frequentazione dell'intero corso e rilascio dell'attestato di frequenza secondo il regolamento della Fondazione Forense Bolognese.

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

delibera del 3 luglio 2006

11) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione 5/5/2006 pervenuta dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli con la quale informa della costituzione della Camera Internazionale della Regione Emilia-Romagna e della composizione del consiglio di amministrazione nelle persone di:

avv. prof. Stefano Zunarelli Presidente;

avv. Umberto Fratta Vice Presidente,

avv. Luigi Cappucci Tesoriere

avv. Bruno Micolano e Andrea Bucci componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, prende atto e manda al Presidente per formulare al Prof. Avv. Stefano Zunarelli i rallegramenti del Consiglio per siffatta lodevole iniziativa.

adunanza dell'8 maggio 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione pervenuta in data 19/06/2006 dalla Camera Penale Franco Bricola avente ad oggetto l'astensione dalle udienze e dall'attività giudiziaria per il giorno 27 giugno 2006 proclamata dall'Unione Camere Penali.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto.

adunanza del 19 giugno 2006

13) PROCESSO TELEMATICO

Aggiornamento banca dati delle esecuzioni immobiliari Polisweb

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'incontro con il cancelliere dr. Mottaran, che ha manifestato la disponibilità degli uffici di accreditare il collaboratore del Consiglio dr. Elvis Agassi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega il Presidente ad inoltrare richiesta al Cancelliere dirigente, affinché venga autorizzato il collaboratore dr. Elvis Agassi all'accesso al sistema telematico del Tribunale.

adunanza del 5 giugno 2006

14) RAPPORTI CON IL CNF, URCOFER E OUA

Riferimento riunione dei Presidenti degli Ordini forensi al CNF 29/4/2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di aver partecipato alla assemblea dei Presidenti dei Consigli tenutasi nella giornata di sabato 29 aprile 2006 presso la sede del Consiglio Nazionale Forense. Nel corso dell'assemblea è stato deciso in via definitiva di spostare la seconda sessione del Congresso dal mese di giugno al mese di settembre 2006.

In tale sede è stata segnalata l'iniziativa degli ordini del Triveneto che hanno convocato una conferenza dei Presidenti degli Ordini Forensi a Venezia nei giorni 9 e 10 giugno 2006 per affrontare le problematiche relative alla forte contrapposizione tra i vari soggetti dell'avvocatura.

Il Consiglio, prende atto.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferimento su riunione URCOFER del 1° giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che nella riunione URCOFER del 1° giugno 2006 ha

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

illustrato la delibera del Consiglio di Bologna con riguardo a tutte le problematiche per l'organizzazione del congresso forense e particolarmente sulla situazione di conflitto tra il CNF e l'OUA; e ha chiesto che ogni Consiglio faccia conoscere le proprie decisioni al riguardo.

I Presidenti degli ordini circondariali ne hanno preso atto, e si sono impegnati a dare corso ai relativi approfondimenti, così da potere verificare, nella prossima seduta URCOFER del 21 Luglio 2006, quale sia l'orientamento prevalente della Unione per l'auspicabile adozione di una condivisa deliberazione.

adunanza del 5 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di aver partecipato, il giorno 2 giugno 2006 in Roma, alla prima seduta di lavoro della commissione per la riforma del procedimento deontologico. La commissione era presieduta dall'avv. Tirale, vice presidente del CNF. Erano presenti anche l'avv. Randazzo per l'UCPI ed un delegato dell'AIGA.

È stata evidenziata la necessità di giungere ad una separazione delle funzioni tra la fase inquirente e quella giudicante. Una delle motivazioni più evidenziate per sottolineare tale necessità risiederebbe nell'opportunità di evitare una sovraesposizione dei consiglieri candidati alle elezioni del Consiglio dell'ordine.

Il Presidente Strazziari ha fermamente contestato, almeno con riferimento al foro di Bologna, che tale possa essere la motivazione.

La prossima seduta della commissione si terrà il giorno 14 luglio 2006.

adunanza del 27 giugno 2006

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'appello 3/7/2006 del Presidente del Consiglio Nazionale Forense inoltrato al Presidente della Repubblica, e per conoscenza ai Presidenti degli ordini territoriali, con il quale stigmatizzando sul decreto legge di prossima adozione avente ad oggetto una liberalizzazione selvaggia, gli chiede di non accordare la firma al decreto.

Viene data lettura del comunicato dell'OUA sul provvedimento.

Sull'argomento di stringente attualità, che intacca in radice la professione forense, intervengono i singoli Consiglieri i cui interventi vengono di seguito riassunti in via di sintesi:

- l'Avv. Giovanni Cerri: propone di rappresentare al comitato organizzatore l'opportunità di revocare o comunque di non procedere agli inviti dei politici al prossimo congresso dell'avvocatura. In ogni caso propone di cessare ogni forma di aiuto e collaborazione con gli uffici per mettere in luce il profondo disagio e la crescente disorganizzazione dell'amministrazione della giustizia, che consente l'erogazione dei servizi solo grazie all'apporto dell'avvocatura;

- l'Avv. Sandro Callegaro: suggerisce una campagna informativa, eventualmente concertata anche con il CNF, di chiarimento per i consumatori illustrando gli aspetti demagogici del provvedimento. In concreto propone che il Consiglio dell'Ordine di Bologna acquisti spazi sui maggiori quotidiani locali ponendo riflessioni del tenore:

“-Vi hanno riferito che l'indennizzo diretto costituisce una maggiore tutela nell'interesse del consumatore? NON E' VERO in quanto prima l'avvocato era pagato dall'assicurazione mentre ora, se lo vuoi, te lo devi pagare tu!

“-Vi hanno riferito che l'eliminazione delle tariffe minime costituisce una maggiore tutela nell'interesse del consumatore? NON E' VERO in quanto ecc.

- l'Avv. Giovambattista Fragomeni: propone un'assemblea con tutti gli autonomi concertando forme di protesta congiunta, giungendo anche alle dimissioni di tutti i consiglieri degli ordini;

- l'Avv. Antonio Spinzo: a fronte di una mutata concezione della professione da parte dell'esecutivo, che pare privilegiare un mercimonio professionale, invita a minacciare l'apertura di un contenzioso sul sistema giustizia nei confronti del governo particolarmente perché vengano a cessare “le sacche di privilegio” per giudici e personale di cancelleria esigendo l'erogazione dei servizi in orari simili a quelli di tutti gli altri uffici pubblici. Propone inoltre di chiedere l'applicazione rigorosa delle norme del codice e delle disposizioni di attuazione che, di fatto, paralizzano l'amministrazione della giustizia e nel caso di mancata erogazione del servizio o della prestazione ricorrere allo strumento della denuncia penale per omissione di atti d'ufficio;

- l'Avv. Fausto Sergio Pacifico: suggerisce di approfondire le motivazioni per cui i movimenti dei consumatori siano così ascoltati e se, davvero, costoro vengano usati per far passare tali riforme epocali, di fatto, solo di facciata;

- l'Avv. Annalisa Atti: propone, per quanto attiene le forme di pagamento delle parcelle degli avvocati, di consentire al cliente di dedurre nel 730 o nel modello unico le spese legali sostenute, strumento di per sé sufficiente a far emergere l'elusione fiscale laddove questo fosse l'unico obiettivo della selvaggia liberalizzazione;

- l'Avv. Vincenzo Florio: caldeggia una manifestazione unitaria con tutte le categorie del lavoro autonomo.

Seguono gli interventi di tutti gli altri consiglieri che solidarizzano con l'appello del Presidente del CNF.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di partecipare alla riunione e far sentire forte la voce dell'avvocatura affinché la qualità della prestazione professionale non subisca ulteriore

svilimento a fronte di manovre non concertate e che, nei fatti, minano l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura e non sembrano agevolare i cittadini.

adunanza del 3 luglio 2006

Astensione dalle udienze: esame della situazione

Sull'astensione dalle udienze deliberata dall'Assemblea generale degli Ordini forensi riunitisi presso il C.N.F. il 5/7/2006, e indetta dall'OUA, riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulle formalità espletate per pubblicizzare la mobilitazione a livello locale con anche l'inoltro dei deliberati dell'O. U.A. e di tutto il materiale di riferimento ai colleghi che hanno l'indirizzo di posta elettronica e con la messa a disposizione presso gli sportelli del consiglio di tutto il materiale con l'estratto del codice di autoregolamentazione.

Si apre il dibattito e tutti i consiglieri intervengono chiedendo la convocazione urgente di un'assemblea degli iscritti per illustrare le ragioni dell'agitazione e della protesta nonché esplicitare, in concreto, le modalità operative dell'esercizio del diritto di astensione e dare la massima informazione ai colleghi ed alla cittadinanza.

Il Consiglio all'esito

Visto il decreto legge n. 223/2006

PRESO ATTO

che l'Assemblea Generale degli Ordini Forensi del 5 luglio 2006, convocata a Roma dal Consiglio Nazionale Forense, ha espresso l'assoluta contrarietà dell'Avvocatura a tutti i contenuti del decreto "Bersani" riguardanti gli avvocati e l'esercizio della professione forense, in quanto gravemente lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini, delle garanzie essenziali del processo e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione

CONDIVIDE PIENAMENTE

le ragioni addotte a sostegno della proclamata astensione dalle udienze civili, penali ed amministrative, dal 10 luglio al 21 luglio 2006, da attuarsi con esclusione dei procedimenti a carattere di urgenza, garantendo i servizi essenziali nel rispetto della normativa vigente

INVITA

tutti i Colleghi a partecipare all'Assemblea straordinaria che si terrà presso l'Aula della Corte di Assise d'Appello - Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali, 4 il giorno **13 luglio 2006 alle ore 11.00**

Delibera altresì di acquistare spazi su quotidiani locali per pubblicizzare presso la cittadinanza le ragioni della protesta del ceto forense.

All'uopo i Consiglieri avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro e Antonio Spinzo sottopongono al Consiglio il testo di un comunicato da far pubblicare sul più diffuso quotidiano locale che il Consiglio approva e che di seguito si riporta:

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

SI RIVOLGE ALLA CITTADINANZA PER INFORMARE

che le recenti innovazioni legislative in materia di giustizia (c.d. "decreto Bersani", c.d. "indennizzo diretto") sono state propagandate come

misure volte ad una migliore tutela del consumatore,

che finalmente porteranno ad una maggiore concorrenza tra avvocati, con minor costo dei "servizi legali" per il cittadino, quando non la possibilità di eliminare il ricorso ad un avvocato ;

NON È VERO!

- **NON È VERO** che l'abolizione dei minimi tariffari porterà ad una riduzione dei costi della difesa. Non sempre l'offerta di prestazioni a basso costo si accompagna ad una adeguata qualità, necessaria a tutela degli interessi dei cittadini, e che può essere invece garantita solo con costanti, effettivi e onerosi aggiornamenti professionali; in realtà le nuove norme regalano al grande capitale ed alla lobby delle associazioni dei consumatori la concentrazione ed il controllo di grandi studi legali, che assumeranno una posizione dominante condizionando l'intero settore giustizia e potranno giovare di bracciantato intellettuale a poco prezzo.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- NON è VERO che l'introduzione del patto di quota lite, rapportato al risultato raggiunto, consentirà un "maggior potere contrattuale" dei consumatori; in realtà i professionisti potranno lucrare su alte percentuali delle somme che spettano ai propri assistiti, ed il rapporto tra avvocato e cliente sarà modificato in senso più cinico, in quanto incentiva il professionista ad accettare solo cause "redditizie".

- NON È VERO che le norme mirano ad una liberalizzazione del mercato a favore dei cittadini e dei consumatori; in realtà banche, assicurazioni ed industrie, che da anni tentano di mettere le mani sui "servizi legali", degraderanno l'esercizio del diritto di difesa, finora libero da condizionamenti e costituzionalmente garantito, in una attività tesa a favorire nuove forme di concentrazione di poteri economici.

- NON È VERO che la pubblicità senza limiti e senza controlli consentirà di conoscere meglio le differenze qualitative tra i singoli professionisti: in realtà questa innovazione gioverà soltanto agli studi più ricchi, ed il suo costo sarà scaricato, come sempre, sul consumatore;

- NON È VERO che tutto ciò migliorerà la qualità delle prestazioni professionali e conseguentemente il buon funzionamento della giustizia: anzi, il legislatore ha drasticamente ridotto gli stanziamenti destinati alle spese di giustizia; mentre da un lato ha quindi ridotto i fondi per il finanziamento del patrocinio gratuito, civile, penale ed amministrativo, per i non abbienti, dall'altro ha invece aumentato i costi di introduzione dei giudizi a carico dei cittadini;

- NON È VERO che il c.d. "indennizzo diretto" è volto a tutelare i diritti del cosiddetto consumatore; in realtà, mentre prima il danneggiato poteva essere tutelato dal proprio avvocato di fiducia, con spesa a carico della compagnia assicuratrice, oggi se egli vuole conoscere e "trattare" alla pari il giusto risarcimento del danno subito dovrà sopportare i costi dell'assistenza legale.

L'autonomia dell'avvocatura è invisa ai poteri forti economici e politici, in quanto unica categoria professionale in grado di garantire ai cittadini, attraverso la propria indipendenza e specifica conoscenza, la difesa della loro libertà e la tutela dei loro diritti.

Un'avvocatura meno libera e indipendente rende meno tutelato e garantito il cittadino.

delibera del 10 luglio 2006

Mobilizzazione della Avvocatura: valutazioni e attuale situazione - Assemblea generale della Avvocatura il 21 luglio p.v. al Cinema Adriano di Roma: determinazioni in ordine alla partecipazione alla stessa:

Il Presidente riferisce che la mobilitazione dell'avvocatura è stata massiccia e che i colleghi hanno compreso le ragioni dell'agitazione. Grande interesse nella cittadinanza e consenso da parte dei colleghi, e anche dei professionisti di altre categorie, è stata la pubblicazione sul quotidiano Il Resto del Carlino del comunicato con le ragioni della protesta.

Ottima la partecipazione all'assemblea del 13/07/2006 conclusasi con una pressoché plebiscitaria mozione di sostegno all'iniziativa dell'avvocatura associata.

Il Presidente dell'OUA ha anticipato all'avv. Strazziari che la commissione giustizia del Senato della Repubblica dovrebbe aver recepito numerose osservazioni oggetto degli strali degli avvocati.

Il giorno 21/7/2006 ad ore 10 in Roma presso il Cinema Adriano si terrà l'assemblea generale dell'avvocatura a conclusione dell'agitazione del ceto forense. Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire numerosi e dare massima diffusione all'iniziativa.

Fin d'ora assicurano la partecipazione il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio incarica la segreteria di comunicare a tutti gli iscritti, anche via mail, le comunicazioni relative all'assemblea del 21/7/2006 in Roma, eventualmente per il tramite della Fondazione.

adunanza del 17 luglio 2006

Riferimenti sull'Assemblea nazionale dell'Avvocatura 21 luglio

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 21 luglio u.s., unitamente al Consigliere Segretario avv. Giovanni Cerri, alla Assemblea nazionale dell'Avvocatura, svoltasi a Roma presso il cinema Adriano.

Erano presenti altri colleghi del foro di Bologna tra i quali l'avv. Michelina Grillo, Presidente O.U.A., l'avv. Bruno Sazzini, Segretario nazionale dell'ANF, l'avv. Maria Grazia Tufariello, l'avv. Maria Anna Alberti e l'avv. Maria Rosaria Russo Valentini.

Il cinema Adriano era colmo in ogni ordine di posti e moltissimi colleghi hanno dovuto seguire i lavori dell'Assemblea nei corridoi, tramite un sistema video a circuito chiuso. Il clima era piuttosto surriscaldato e, dopo gli interventi dell'avv. Michelina Grillo, del Prof. avv. Guido Alpa e dell'avv. Maurizio De Tilla, solo il senatore avv. Buccico, la Senatrice avv. Siliquini e l'avv. Militi, Presidente A.I.G.A., hanno potuto svolgere i loro interventi, tutti particolarmente accesi e polemici nei confronti del "decreto Bersani" che così

pesantemente pone a rischio i principi ispiratori del sistema ordinistico e della professione di avvocato, quali l'indipendenza, l'autonomia e la dignità.

L'intervento del senatore Brutti, facente parte della maggioranza di governo, è stato particolarmente contestato, anche se lo stesso ha dichiarato di intervenire a titolo personale e, richiamando il parere della Commissione giustizia del Senato, ha espresso la propria convinzione che, in sede di conversione in legge, il decreto possa essere emendato tenendo conto della peculiarità della professione di avvocato.

L'assemblea, per decisione spontanea, dopo che erano anche intervenuti una cinquantina di colleghi del foro di Santa Maria Capua a Vetere, ha, di fatto, concluso anzitempo i lavori, dando origine ad un corteo che ha raggiunto Palazzo Chigi, dove, tuttavia, nessuna delegazione dell'avvocatura è stata ricevuta. Si è verificato qualche momento di tensione con le forze dell'ordine, che è stato tuttavia ben presto risolto.

Nella riunione pomeridiana presso l'Auditorium della Cassa Forense è stata deliberata la prosecuzione della astensione dalle udienze nei giorni 24, 25 e 28 luglio 2006 e sono state ipotizzate altre forme di protesta.

Interviene il Segretario avv. Giovanni Cerri, il quale completa il riferimento del Presidente, con notazioni particolari circa specifici aspetti della manifestazione.

Il Presidente avv. Lucio Strazziari riferisce infine di una riunione svoltasi il sabato mattina 22 luglio presso la sede dell'OUA, fra alcuni componenti di ordini forensi facenti parte del comitato organizzatore del Congresso di Roma, i quali hanno manifestato preoccupazione per la assoluta carenza di informazioni circa lo stato organizzativo della detta assise nazionale, con specifico riferimento ai temi che dovranno essere trattati. E' emersa l'esigenza di ottenere chiarimenti in merito nel corso della riunione del CNF fissata il 27 luglio p.v., che è estesa alla partecipazione dei Presidenti degli Ordini forensi.

Intervengono poi vari Consiglieri che esprimono rispettivi pareri in ordine alla particolare situazione che sta vivendo l'Avvocatura, e alle possibili forme di protesta da attuare in settembre, alla ripresa della attività giudiziaria.

Da ultimo il Presidente dà lettura di un comunicato stampa del CNF relativo alle problematiche del "Decreto Bersani", e richiama l'intervento dell'Avv. Michelina Grillo, la quale, proprio sulla scorta degli accadimenti del 21 luglio u.s., richiede chiarimenti al Presidente del CNF circa lo svolgimento dei lavori del prossimo Congresso Nazionale, ad evitare possibili pericolose derive assembleari.

All'esito del riferimento e della discussione

IL CONSIGLIO

Conferma la più vigile attenzione sull'iter parlamentare relativo alla conversione in legge del "Decreto Bersani", riservando ogni deliberazione circa future forme di protesta che terranno anche conto di quanto sarà deliberato a livello nazionale.

In relazione alle fasi di preparazione del Congresso Nazionale di Roma, manifesta l'auspicio che tutte le componenti dell'Avvocatura, istituzionali ed associative, agiscano in sinergia di intenti per ottenere che gli avvocati si presentino al Paese e alla classe politica con quella unità che sola potrà consentire di fare sentire forte e vibrante la propria voce nella riaffermazione di quei principi di indipendenza ed autonomia, che non vogliono rappresentare, come mai hanno rappresentato, privilegio per la classe forense, ma garanzia, necessaria e non rinunciabile, di quella difesa dei diritti dei singoli e delle collettività che la Carta Costituzionale riconosce quale altissima funzione affidata alla Avvocatura.

adunanza del 24 luglio 2006

15) PARERI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che in data 28/04/2006 è pervenuta dal sig. R. E. richiesta di conoscere l'esito del giudizio disciplinare nei confronti dell'avv. XX.YY

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Presidente di comunicare al signor R.E. che la pronuncia del Consiglio dell'Ordine è provvedimento amministrativo e che pertanto non può essere ostensibile sino alla sua definitività.

adunanza del 3 maggio 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla nota 9 maggio 2006 dell'avv. XX.YY. che ha comunicato di aver assunto la direzione del mensile online "Faronotizie.it" chiedendo la conferma a poter mantenere l'incarico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritiene che nulla osti a conservare l'incarico considerato che trattasi di rivista con argomenti di enogastronomia, turismo e cultura.

Quanto alla richiesta di poter aggiungere la qualifica di giornalista pubblicista sulla carta intestata dello studio e sui biglietti da visita non ritiene di poterla accogliere rilevato che pare non opportuno in quanto trattasi di qualificazione personale che nulla a che vedere con l'esercizio dell'attività forense.

Manda alla segreteria per le comunicazioni.

adunanza del 12 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta 20 aprile 2006 dell'avv. XX.YY di poter tenere una rubrica dal titolo "L'avvocato risponde" sulla rivista "qqq.zzz.www", periodico d'informazione locale distribuito in Lignano Sabbiadoro (UD).

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, all'esito del riferimento ritiene che nulla osti a tenere la rubrica, purché il riferimento dell'avvocato sia scevro da indicazioni di sorta del suo studio professionale.

adunanza del 12 giugno 2006

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta 29-31/03/2006 del dott. * che richiede di poter compiere saltuariamente attività stragiudiziale in considerazione del suo peculiare percorso formativo considerato che l'attività di consulenza non è riservata agli iscritti agli albi e registri.

All'esito del riferimento, il Consiglio, *considerato* che i pareri possono essere resi solo agli iscritti dietro loro richiesta **delibera** non luogo a provvedere.

Osserva comunque che l'attività di assistenza legale è riservata agli avvocati e praticanti con patrocinio per l'attività dei quali è anche dettata la tariffa forense con la previsione di minimi a garanzia della prestazione. Si comunichi.

adunanza del 19 giugno 2006

16) VARIE

Manifestazione per i cento anni dell'Avv. Alberto Tabanelli e per gli avvocati iscritti da almeno 50 anni

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro di avere acquisito elementi conoscitivi ed illustra le linee organizzative della manifestazione riguardante la celebrazione del centesimo anno di età dell'avv. Alberto Tabanelli e la consegna delle toghe d'oro agli avvocati iscritti all'Albo da almeno cinquanta anni. Il preventivo acquisito per l'evento, che si terrà a Palazzo Albergati presumibilmente nella seconda decade di giugno 2006, potrà oscillare da un minimo di € 120 ad un massimo di € 150 per persona comprendente sia il noleggio del palazzo che il rinfresco, per cui, ipotizzando la partecipazione di circa 300 persone, si potrà prevedere un costo totale di circa 95.000,00 Euro che comprenderà anche l'intrattenimento e lo spettacolo. Il Consigliere avv. Sandro Callegaro ritiene che il contributo per la partecipazione all'evento possa ipotizzarsi nella somma di € 50,00 a persona, invitati esclusi, ed ipotizza inoltre, che sponsor della manifestazione, cui chiedere un contributo economico, potrebbero essere individuati nel Consiglio Nazionale Forense e nella Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, e ciò a maggior ragione, se in tale occasione, potrà tenersi una conferenza sul sistema previdenziale e sulla previdenza integrativa. In sintesi si dovrà prevedere un costo per il Consiglio dell'Ordine di circa € 25.000 che potrebbe in buona parte ridursi con l'apporto economico di eventuali ulteriori sponsor.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere avv. Sandro Callegaro per il riferimento e lo invita a proseguire nell'organizzazione avvalendosi anche della struttura del personale della Fondazione Forense Bolognese con viva raccomandazione a tutti i Consiglieri di pubblicizzare l'evento e reperire adesioni.

adunanza del 3 maggio 2006

PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA NUOVA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DANNI IN TEMA DI R.C.A.

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sull'indennizzo diretto nella materia di risarcimento in ambito R.C.A. che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2006.

Il relatore comunica di aver notizia che gli Ordini di Roma e Milano avrebbero in corso la stipula di un protocollo d'intesa con l'A.N.I.A. e propone di approfondire l'argomento per raggiungere un simile obiettivo che consenta di far ottenere ai cittadini il rimborso delle spese di consulenza e assistenza legale nella fase stragiudiziale che la nuova normativa esclude.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, *invita* il Consigliere avv. Sandro Callegaro ad approfondire le ipotesi di un protocollo d'intesa assumendo informazioni presso i Consigli di Roma e Milano e presso le autorità preposte.

adunanza dell'8 maggio 2006

Cerimonia delle Toghe d'oro - valutazione sulla partecipazione del Foro

Il Presidente aggiorna sulle adesioni dei colleghi che riceveranno il riconoscimento Toga d'oro e sulla partecipazione degli invitati. La Fondazione Forense Bolognese, che gestisce l'evento, ha comunicato che ad oggi le adesioni hanno raggiunto il numero di 350 unità.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro illustra gli ulteriori dettagli organizzativi.

Il Consiglio, all'esito del riferimento manda al Presidente ed al Consigliere avv. Sandro Callegaro di completare i residui aspetti relativi all'organizzazione e stipulare i relativi contratti.

adunanza del 12 giugno 2006

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro che il prof. Avv. Giovanni Facci ha donato al Consiglio la sua recente pubblicazione "La responsabilità civile del professionista" edito dalla CEDAM, collana diretta dal Prof. Avv. Francesco Galgano, auspicando che possa essere annoverata tra i testi della biblioteca al pari del suo precedente lavoro.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel ringraziare il prof. Avv. Giovanni Facci per il donativo dell'opera,

utile strumento per i professionisti legali, dispone che la pubblicazione venga inserita nella biblioteca del Consiglio.

Manda al tesoriere per i relativi adempimenti ed alla segreteria per la comunicazione al Prof. Avv. Giovanni Facci.

adunanza del 12 giugno 2006

Riferisce il Consigliere tesoriere avv. Sandro Giacomelli sulla richiesta di contribuzione dell'associazione Jus Bologna Sport per la squadra ciclistica forense sulla scorta del preventivo per € 1.920,00.

Con l'occasione il tesoriere propone di rifinanziare il fondo per le attività sportive nella misura di € 5.000,00 con delega al responsabile della commissione competente avv. Vincenzo Florio per le singole erogazioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, **delibera** il rifinanziamento del fondo di dotazione per le attività sportive nella misura di € 5.000,00, approva la spesa per Jus Bologna Sport nella misura richiesta, importo da portare in deduzione dal Fondo succitato.

Manda il tesoriere per i relativi adempimenti.

adunanza del 19 giugno 2006

Cerimonia delle Toghe d'oro - ultimi dettagli

Riferisce il Presidente di aver preso contatto con i colleghi che verranno premiati in occasione della manifestazione del 21/06/2006.

Illustra il Presidente le modalità di svolgimento della manifestazione.

Interviene il Consigliere avv. Sandro Callegaro che, con dovizia di particolari, evidenzia la successione degli eventi per la manifestazione. Rappresenta che il numero dei partecipanti supera le 700 unità e raccomanda una massiccia presenza dei consiglieri sin dalle prime ore del pomeriggio per farsi carico di tutti i problemi di accoglienza e per tutte le ulteriori eventuali necessità anche logistiche.

adunanza del 19 giugno 2006

Il Presidente dà lettura della lettera di ringraziamento dell'avv. Alberto Tabanelli per la festa del conferimento delle toghe d'oro.

Parimenti vengono lette le comunicazioni di compiacimento degli avvocati Bruno Micolano e Bianca Rachele Cavallari e viene dato atto delle numerose altre comunicazioni scritte e verbali delle quali non è possibile, per il loro numero, dare il debito conto.

adunanza del 27 giugno 2006

Decreto Bersani: Esame della nuova normativa, anche alla luce dell'iter parlamentare in corso

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro svolge la relazione sul testo del decreto Bersani come integrato con la conversione in legge siccome operata dal Senato della Repubblica.

Interviene il Consigliere avv. Giovanni Cerri il quale atteso anche il pericolo di derive assemblearistiche prova ne sia quanto accaduto a Roma il 21/7/2006, prima di ogni pronunciamento nel merito e prima di valutare altre forme di protesta, ritiene di dover attendere la conversione in legge del decreto cd "Bersani" alla Camera dei Deputati.

Fin d'ora invita il Consiglio ad impegnarsi a curare e promuovere un protocollo che indichi quali i comportamenti che nel processo e nei procedimenti l'avvocato debba tenere ed esigere dagli uffici e dalla magistratura. Di tanto dovrà essere interessata l'URCOFER per una uniformità dei comportamenti e riportato coralmemente in sede di congresso dell'avvocatura nel settembre prossimo venturo a Roma. È necessario invero far comprendere ai cittadini e vieppiù alla politica l'importante compito che svolge l'avvocatura affinché venga risposto alle richieste di giustizia dei cittadini, appena accettabile solo grazie agli sforzi, anche economici, dei consigli degli ordini e dei colleghi tutti.

Interviene il Presidente avv. Lucio Strazziari il quale, ribadita la necessità di attendere l'iter di conversione del decreto, invita piuttosto ad essere propositivi per reclamare dalla politica l'approvazione urgente della legge professionale, in quella sede appunto saranno possibili modifiche al decreto oggi così fortemente contestato.

Intervengono tutti i consiglieri presenti che concordano sulla necessità di attendere la conclusione dell'iter parlamentare e comunque di lasciare al congresso nazionale di settembre ogni determinazione che consenta una forte coesione sulle future scelte che attingono l'avvocatura.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ribadito lo stato di agitazione del ceto forense, delibera di rinviare alla prossima seduta ogni decisione in merito.

adunanza del 31 luglio 2006

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

RILEVAMENTO STATISTICO SULLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

AVV. GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Al termine del mandato consiliare conclusosi nel gennaio scorso, ho condotto una indagine statistica sulle attività che il Consiglio ha svolto nel corso dell'intero mandato biennale (2004-2005), e le ho messe a confronto con i risultati della analoga ricerca che avevo condotto, sempre basandomi sui verbali del Consiglio, al termine del mandato precedente (2002-2003). I risultati di entrambi i rilevamenti sono esposti in dettaglio nel prospetto sinottico che segue, comprendente anche il raffronto con il biennio precedente.

I dati dell'ultimo mandato evidenziano un notevole incremento di attività, che conferma in sensibile aumento la tendenza all'incremento già rilevata nel raffronto fra il mandato 2002-2003 e quello precedente (vedi i dati pubblicati su *Bologna Forense*, n. 2/2004, p. 24-25).

Pressocchè tutte le attività istituzionali tipiche che sono state prese in esame (disciplinari, opinamento delle note, prevenzioni, conciliazioni, ammissioni e pareri di congruità per

patrocinio a spese dello Stato) si sono incrementate rispetto al biennio precedente, in alcuni casi in misura assai sensibile. L'unica attività ad avere subito un decremento è stata quella dei pareri di congruità per il patrocinio a spese dello Stato, che sono diminuiti dell'**8%** passando da 2.707 a 2.481 (importo che rimane peraltro un dato significativo in termini numerici assoluti e di conseguente impegno del Consiglio): la controtendenza del dato ha peraltro la sua spiegazione nel fatto che, nel corso del mandato concluso nel gennaio scorso, è venuta meno l'obbligatorietà del parere di congruità che il Consiglio doveva esprimere per legge.

Per quanto riguarda le altre attività, i fascicoli disciplinari che sono stati trattati sono aumentati in percentuale del **41%**, passando da 225 a ben 383, pur a fronte di un decremento del **13%** dei fascicoli che sono stati assegnati nel periodo.

Le prevenzioni che sono state decise sono passate da 39 a 72, con un aumento percentuale pari al **46%**. Le

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sono state esaminate sono anch'esse aumentate in larga misura (cioè, del **51%**), essendo passate da 416 a ben 850. Le conciliazioni, a loro volta, sono aumentate nella misura del **25%**, essendo passate da 29 a 39. Infine, le note opinative sono aumentate del **4%**, passando da 1.062 a 1.107.

Pur a fronte dell'aumento di quasi tutte le attività, il numero complessivo di adunanze e di udienze straordinarie che si sono tenute è rimasto invariato: 111, esattamente come in ciascuno dei due mandati precedenti. Si segnala tuttavia che nel mandato concluso si sono tenute 12 adunanze straordinarie per istruttorie disciplinari (e per opinamenti, prevenzioni e conciliazioni), con un aumento del 33% rispetto al mandato precedente; tuttavia, il dato è compensato dal fatto che, rispetto al biennio precedente, sono diminuite del 17% le udienze disciplinari, lasciando così sostanzialmente invariato il dato globale.

PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE ED ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 22 maggio 2006 al 31 luglio 2006)

ADUNANZE	22/ 05	29/ 05	05/ 06	12/ 06	14/ 06	19/ 06	27/ 06	28/ 06*	03/ 07	10/ 07	12/ 07*	17/ 07	24/ 07	31/ 07
Atti Annalisa	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•
Berti Arnoaldi Veli Giovanni	•	•	•	•	•	•					•		•	•
Callegaro Sandro	•	•	•	•					•	•			•	•
Canova Federico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cerri Giovanni	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
Clausì-Schettini Guido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristoni Claudio	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•
Florio Vincenzo		•				•				•			•	
Fragomeni Giovambattista	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
Giacomelli Sandro	•			•	•	•	•	•		•		•	•	
Masè Dari Flavia	•	•	•	•		•			•	•	•	•		
Pacifico Fausto Sergio		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Spinzo Antonio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Strazziari Lucio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zambelli Tiziana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* = udienza disciplinare

MANDATO FEBBRAIO 2002 - GENNAIO 2004			MANDATO FEBBRAIO 2004 - GENNAIO 2006		
ADUNANZE ED UDIENZE			ADUNANZE ED UDIENZE:		
adunanze consiliari	94		adunanze consiliari	97	
(di cui straordinarie per istruttorie disciplinari):	8		(di cui straordinarie per istruttorie disciplinari):	12	
udienze disciplinari	17		udienze disciplinari	14	
totale adunanze e udienze:	111		totale adunanze e udienze:	111	
- Strazziari (presidente):	107	(96%)	- Strazziari (presidente):	108	(97%)
- Clausi-Schettini:	103	(93%)	- Clausi-Schettini:	106	(95%)
- Spinzo:	102	(92%)	- Spinzo:	103	(92%)
- Pacifico:	100	(90%)	- Berti Arnoaldi Veli:	102	(91%)
- Callegaro (segretario):	97	(87%)	- Zambelli:	98	(88%)
- Masè Dari:	97	(87%)	- Atti:	96	(86%)
- Atti:	96	(86%)	- Masè Dari:	94	(84%)
- Cerri:	92	(83%)	- Cerri:	92	(82%)
- Tufariello:	90	(81%)	- Callegaro (segretario):	91	(81%)
- Teneggi:	88	(79%)	- Fragomeni:	89	(80%)
- Fragomeni:	84	(76%)	- Pacifico:	88	(79%)
- Cristoni:	79	(71%)	- Cristoni:	83	(74%)
- Florio:	72	(65%)	- Giacomelli (tesoriere):	80	(72%)
- Giacomelli (tesoriere):	65	(59%)	- Florio:	58	(52%)
- Poli:	29	(26%)	- Poli:	23	(20%)
- percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri:		(78%)	- percentuale complessiva di presenza dei Consiglieri:		(78%)
			PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO:		
			- Spinzo	72 su 81 turni	(88%)
			- Berti Arnoaldi Veli	66 su 72 turni	(91%)
			- Atti	63 su 65 turni	(96%)
			- Cerri	51 su 80 turni	(63%)
			- Clausi-Schettini	50 su 79 turni	(63%)
			- Pacifico	45 su 65 turni	(69%)
			- Masè Dari	44 su 44 turni	(100%)
			- Cristoni	42 su 81 turni	(51%)
			- Zambelli	40 su 49 turni	(81%)
			- Fragomeni	30 su 81 turni	(37%)
			- Florio	2 su 81 turni	(2%)
			- Poli	0 su 82 turni	(0%)
<p><i>Presidente, Segretario e Tesoriere sono esentati dai turni di ricevimento. Il dato delle presenze nel mandato 2002-2004 non è disponibile.</i></p>					

OPINAMENTO NOTE:	OPINAMENTO NOTE:
- Masè Dari: 210	- Masè Dari: 196
- Clausi-Schettini: 100	- Zambelli: 111
- Cerri: 97	- Cristoni: 109
- Spinzo: 97	- Cerri: 91
- Atti: 88	- Clausi-Schettini: 89
- Pacifico: 73	- Pacifico: 85
- Florio: 71	- Berti Arnoaldi Veli: 75
- Tufariello: 70	- Spinzo: 75
- Teneggi: 60	- Atti: 73
- Giacomelli (tesoriere): 57	- Fragomeni: 73
- Fragomeni: 56	- Florio: 57
- Cristoni: 49	- Giacomelli (tesoriere): 56
- Poli: 29	- Poli: 16
- Strazziari (presidente): 5	- Strazziari (presidente): 1
- Callegaro (segretario): -	- Callegaro (segretario): -
<i>Presidente e Segretario sono esentati dall'assegnazione di istanze di opinamento</i>	
= totale note opinate: 1.062 (+ 9% rispetto al biennio precedente)	= totale note opinate: 1.107 (+ 4% rispetto al biennio precedente)
PARERI DI CONGRUITA' PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: totale pareri: 2.707	PARERI DI CONGRUITA' PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: totale pareri: 2.481
(consiglieri incaricati: Clausi-Schettini, Pacifico, Spinzo, Teneggi, Tufariello)	(- 8% rispetto al biennio precedente) (consiglieri incaricati: Clausi-Schettini, Pacifico, Spinzo, Zambelli)
RICORSI IN PREVENZIONE:	RICORSI IN PREVENZIONE:
- Atti: 13	- Berti Arnoaldi Veli: 12
- Cerri: 5	- Atti: 10
- Cristoni: 4	- Zambelli: 9
- Masè Dari: 4	- Spinzo: 7
- Clausi-Schettini: 3	- Cristoni: 6
- Fragomeni: 2	- Florio: 6
- Giacomelli (tesoriere): 2	- Giacomelli (tesoriere): 6
- Poli: 2	- Clausi-Schettini: 4
- Strazziari (presidente): 2	- Fragomeni: 4
- Florio: 1	- Cerri: 3
- Pacifico: 1	- Strazziari (presidente): 3
- Spinzo: 0	- Pacifico: 2
- Tufariello: 0	- Masè Dari: 0
- Teneggi: 0	- Poli: 0
- Callegaro (segretario): -	- Callegaro (segretario): -
<i>Presidente e Segretario sono esentati dall'assegnazione di ricorsi in prevenzione</i>	
= totale ricorsi in prevenzione decisi: 39 (- 23% rispetto al biennio precedente)	= totale ricorsi in prevenzione decisi: 72 (+ 46% rispetto al biennio precedente)

FASCICOLI DISCIPLINARI TRATTATI IN ADUNANZE CONSILIARI:

- Cerri: 30
- Giacomelli (tesoriere): 30
- Atti: 25
- Strazziari (presidente): 23
- Cristoni: 21
- Fragomeni: 18
- Masè Dari: 18
- Florio: 14
- Tufariello: 13
- Spinzo: 10
- Clausi-Schettini: 9
- Teneggi: 9
- Poli: 3
- Pacifico: 2

Il Presidente ed il Segretario sono esentati dalla assegnazione di fascicoli disciplinari

**= totale esposti disciplinari esaminati: 225
(+ 2% rispetto al biennio precedente)**

di cui:

totale delibere di non luogo a
provvedere/archiviazioni: 176 (78%)

totale delibere di apertura
indagini: 32 (14%)

totale delibere di apertura
procedimenti: 17 (8%)

**- totale esposti assegnati nel periodo:
333 (+ 20% rispetto al biennio precedente)**

**- totale sentenze disciplinari
emesse nel periodo: 9**

(1 sospensione a tempo indeterminato,
1 sospensione di nove mesi, 1 sospensione
di cinque mesi, 3 censure, 3 assoluzioni)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:
(consiglieri incaricati: Cristoni e Masè Dari)

- totale istanze esaminate: 416

FASCICOLI DISCIPLINARI TRATTATI IN ADUNANZE CONSILIARI:

- Berti Arnoaldi Veli: 55
- Zambelli: 42
- Cristoni: 33
- Cerri: 30
- Florio: 30
- Fragomeni: 30
- Clausi-Schettini: 29
- Masè Dari: 25
- Atti: 23
- Spinzo: 22
- Giacomelli (tesoriere): 20
- Strazziari (presidente): 18
- Pacifico: 17
- Poli: 9

**= totale esposti disciplinari esaminati: 383
(+ 41% rispetto al biennio precedente)**

di cui:

totale delibere di non luogo a
provvedere/archiviazioni: 303 (79%)

totale delibere di apertura
indagini: 36 (9%)

totale delibere di apertura
procedimenti: 44 (12%)

**- totale esposti assegnati nel periodo:
288 (- 13% rispetto al biennio precedente)**

**- totale sentenze disciplinari
emesse nel periodo: 9**

(1 radiazione, 1 sospensione di sei mesi,
1 sospensione di quattro mesi, 2 censure,
3 avvertimenti, 1 assoluzione)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:
(consiglieri incaricati: Cristoni e Masè Dari)

**- totale istanze esaminate: 850
(+ 51% rispetto al biennio precedente)**

CONCILIAZIONI:	CONCILIAZIONI:
- Cristoni: 7	- Giacomelli (tesoriere): 6
- Atti: 4	- Atti: 4
- Florio: 4	- Berti Arnoaldi Veli: 4
- Cerri: 3	- Cerri: 4
- Masè Dari: 3	- Masè Dari: 4
- Strazziari (presidente): 3	- Strazziari (presidente): 4
- Fragomeni: 1	- Florio: 3
- Giacomelli (tesoriere): 1	- Fragomeni: 3
- Spinzo: 1	- Clausi-Schettini: 2
- Teneggi: 1	- Cristoni: 2
- Tufariello: 1	- Zambelli: 2
- Poli: 0	- Spinzo: 1
- Clausi-Schettini: 0	- Pacifico: 0
- Pacifico: 0	- Poli: 0
- Callegaro (segretario): -	- Callegaro (segretario): -
<i>Presidente e Segretario sono esentati dall'assegnazione di ricorsi in prevenzione</i>	
= totale istanze di conciliazione trattate: 29 (+ 52% rispetto al biennio precedente)	= totale istanze di conciliazione trattate: 39 (+ 25% rispetto al biennio precedente)

TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

Consigliere	turni assegnati	presenze effettive
avv. Annalisa Atti	19	19 (100%)
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli	39	31 (79%)
avv. Sandro Callegaro	20	18 (90%)
avv. Federico Canova	23	16 (69%)
avv. Giovanni Cerri	16	11 (68%)
avv. Guido Clausi-Schettini	37	31 (83%)
avv. Claudio Cristoni	36	18 (50%)
avv. Vincenzo Florio	39	0 (0%)
avv. Giovambattista Fragomeni	38	9 (23%)
avv. Sandro Giacomelli (tesoriere)	-	-
avv. Flavia Masè Dari	18	18 (100%)
avv. Fausto Sergio Pacifico	19	19 (100%)
avv. Mauro Poli	15	0 (0%)
avv. Antonio Spinzo	38	35 (92%)
avv. Lucio Strazziari (presidente)	-	-
avv. Tiziana Zambelli	18	14 (77%)

Periodo dal 5 settembre 2005 al 29 luglio 2006

ISCRITTI AL 31/07/2006

Avvocati totale 3615 di cui:	Avvocati nell'albo ordinario	3430
	Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	57
	Dipendenti uffici legali enti pubblici	99
	Avvocati sospesi a tempo indeterminato	2
	Praticanti, compresi patrocinatori	1437

Nuovo Regolamento della pratica forense approvato in sede distrettuale

ARTICOLO 1 (Domanda)

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta nella quale sia espressamente specificato se:

- svolge attività lavorativa;
- svolge pratica per l'iscrizione ad altri ordini professionali
- frequenta corsi post-universitari;
- effettua servizio militare o civile;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

ARTICOLO 2 (Dichiarazioni dell'avvocato)

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni due.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato (TAR Emilia Romagna, Sez. Bologna, 164/2006).

ARTICOLO 3 (Libretto della pratica e Scuole di Specializzazione)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti. Qualora fra le venti udienze annotate ne siano indicate alcune che abbiano data successiva al naturale compimento sul semestre, il Consiglio riterrà completato il semestre alla data della ventesima udienza. (2)

La frequenza dello Studio può essere sostituita:

a) per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 2 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo i criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense.

b) per un periodo non superiore ad un semestre dalla frequentazione del "Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato" organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento previo rilascio dell'attestato di frequenza. (33)

c) per un periodo non superiore ad un semestre dalla frequentazione a corsi o master Universitari, organizzati e tenuti anche all'estero, che il Consiglio dovrà valutare con riferimento alla loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

In ogni caso, la domanda di iscrizione al Registro speciale dei praticanti di cui all'art. 17 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 non ha effetti retroattivi, conformemente a quanto deliberato da questo Consiglio con delibera 28/10/2002.

ARTICOLO 4 (Libretto della pratica)

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziari e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di due.

ARTICOLO 5 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa).

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze. La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto

della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta.

Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Della partecipazione all'udienza del praticante potrà essere dato atto nel verbale d'udienza.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.

ARTICOLO 6 (Annotazioni delle altre attività svolte)

Gli atti, giudiziari e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

ARTICOLO 7 (Questioni giuridiche)

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente, il tema.

ARTICOLO 8 (Visto semestrale)

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica.

La presentazione del libretto presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

ARTICOLO 9 (Compiuta pratica)

Al termine di entrambi gli anni di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

ARTICOLO 10 (Scuola Forense)

La Scuola Forense organizzata dai Consigli dell'Ordine è utile integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è raccomandata. Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha delegato l'organizzazione della Scuola alla Fondazione Forense Bolognese che è dotata di idoneo Regolamento.

ARTICOLO 11 (Trasferimento di studio)

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida. E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 2. In caso di integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto.

ARTICOLO 12 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del

certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine di entrambi gli anni di pratica. In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc.

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

ARTICOLO 13 (Pratica ex. Art. 8 D.P.R. 101/1990)

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di eseguita pratica.

ARTICOLO 14 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

ARTICOLO 15 (Pratica all'estero)

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto. Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

ARTICOLO 16 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta. In particolare, il professionista impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni del libretto.

ARTICOLO 17 (Cancellazione dal registro praticanti)

Il praticante non abilitato al patrocinio sarà cancellato d'ufficio dal Registro speciale dei praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica, mentre il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione previa relativa comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r.

ARTICOLO 18 (Norma transitoria)

Questo Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 11/11/2003. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro. Questi ultimi dovranno uniformarsi al presente regolamento e, se del caso, produrre la documentazione integrativa necessaria, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, limitandosi, i praticanti al secondo anno di pratica, alla documentazione relativa allo stesso. Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.

- 1) *Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera del 12 maggio 2003*
- 2) *Integrazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna approvata con delibera del 14/02/2005*
- 3) *Integrazione del Consiglio dell'Ordine di Bologna approvata con delibera del 03/07/2006*

200° CONGRESSO 20 NAZIONALE FORENSE

I CONTRIBUTI

Roma 21 – 22 – 23- 24/9/2006

INTERVENTO DELL'AVV. PIETRO RUGGIERI

v. presidente del Centro per la Formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati

- 1) Nell'affrontare il problema della formazione non può oggi essere trascurata la riforma introdotta dal DL. 223/06, convertito, con modifiche, nella legge 248/06, che ha toccato punti nevralgici del sistema ordinistico e che, a prescindere dalle legittime reazioni dell'avvocatura che io condivido, ha impresso alla nostra professione una forte spinta liberista. E' questa una finalità dichiarata (per tutte le professioni), che risulta evidente dalle disposizioni contenute dall'art. 2 del richiamato decreto. La riduzione dei limiti della pubblicità che il professionista può fare delle caratteristiche del servizio offerto, nonché del prezzo e dei costi complessivi delle prestazioni, unita alla rimozione del divieto del patto di quota lite, accentua il carattere commerciale della prestazione professionale, più di quanto finora non abbiano permesso le basi etiche e la natura di rilievo pubblicistico della difesa che costituisce – non va dimenticato – un diritto garantito costituzionalmente.
Per altro verso la determinazione del compenso, in misura percentualizzata rispetto al risultato della controversia, introduce un'ipotesi di vistoso interesse personale e mercantile dell'avvocato nella gestione della lite in stridente contrasto col requisito dell'indipendenza che il professionista deve osservare e della natura fiduciaria del rapporto col proprio assistito.
Seguendo l'indirizzo del diritto comunitario la riforma introdotta dal D.L. ha inteso rafforzare la tesi della professione intellettuale vista come impresa di prestazione di servizi, più che come espressione di attività di lavoro prevalentemente personale e autonoma che non esaurisce la sua funzione in un ambito privatistico ed economico, per il rilievo pubblico che la connota. E' stato correttamente osservato che ciò "è coerente con un'esigenza mercantile di base, inespressa quanto invadente; si tratta di conquistare un mercato di elevato valore aggiunto e quindi di significativo profitto da parte di chiunque e soprattutto dell'impresa per operare senza vincoli ed indipendentemente da capacità, formazione, controllo" (N. Bianchi – commercio e mercato professionale – Convegno Roma – CNF - 7/8 – 10/05). Ma la soluzione non soddisfa.
- 2) Tralascio tuttavia di considerare se la strada imboccata avrà nel prosieguo un effetto demolitorio del sistema ordinistico o se porterà semplicemente a riforme che ne conservino le strutture di base. Certo è che le modifiche del DL., introducendo una concezione diversa della professione legale ed assimilandola all'impresa commerciale nella prospettiva di una sperata diminuzione dei costi, sono destinate ad avere incidenza anche nel sistema di formazione professionale dell'avvocato. A fronte di una accentuata liberalizzazione delle professioni che non si prospetta come fenomeno temporaneo e che anzi sembra preludere ad ulteriori incisivi interventi, è lecito presumere che la formazione dell'avvocato, almeno per quella fase che precede l'accesso, non avverrà attraverso (soltanto) l'istituzione-ordine, seguendo i criteri tradizionali, ma dovrà tenere conto di alternative offerte dal mercato su cui è difficile oggi formulare previsioni, ma che verranno potenziate se è vero che l'asse tende a spostarsi da una concezione istituzionale - pubblicistica ad una professione liberalizzata di tipo mercantile.
Mi pare dunque che oggi, meno -che ieri, abbia poco senso sperare nella prospettiva di una nuova dimensione normativa del processo formativo dell'avvocato, che è il problema centrale della professione forense, in vista di una nuova legge sull'ordinamento professionale. E' più ragionevole ritenere che avranno spazio iniziative private rimesse più all'effetto selettivo del mercato che ad una precisa disciplina normativa che le programmi.
- 3) Se quanto ho esposto ha un fondamento, per tornare più direttamente nell'ambito del tema che mi riguarda, mi sembra che siano ragionevoli due considerazioni, entrambe a sostegno ed a favore di una azione di potenziamento delle scuole forensi.

La prima

Le nuove disposizioni, definite di liberalizzazione delle professioni, si inseriscono nel solco neoliberalista che accompagna (non senza contrasti) la politica comunitaria. E' il mercato che impone le sue regole e che determina le condizioni della prestazione con effetto selettivo della loro qualità e del relativo compenso secondo schematismi autonomi che prescindono, almeno tendenzialmente, da dirigismi volti a limitare gli effetti, a volte perversi, della concorrenza, più consoni ad un sistema politico-economico amministrato. Il mercato dunque e gli elementi reali che lo costituiscono, sui quali andrà ad operare la nuova normativa liberalizzatrice, senza – per non negare se stessa - costruire, almeno tendenzialmente, alternative che si pongano in concorrenza con quelle già esistenti e che comunque il mercato spontaneamente possa offrire. Almeno così è lecito presumere, allo stato dei fatti, perché risulterebbe irragionevole depotenziare prima un sistema ordinistico e poi affidargli in via esclusiva, o comunque preponderante, il compito della formazione dei propri iscritti.

Vengo al dunque.

Il complesso formativo forense più importante – sia per dislocazione che per strutture e per numero degli iscritti -, presente sul territorio nazionale è costituito certamente dalle scuole forensi. Rappresentano esse una realtà di grande interesse, che va oltre il dettato del DPR n° 101/1990.

Le scuole forensi sono sorte per iniziativa spontanea degli ordini locali, poi agevolato e coordinato dall'opera del Centro di Formazione del C.N.F. Sono presenti, salve limitate eccezioni, su tutto il territorio nazionale.

Dall'indagine conoscitiva eseguita nell'anno 2005 dal Centro di Formazione è emerso che le scuole sono 73 distribuite su 20 regioni e su 26 distretti di Corte d'Appello ed il numero degli iscritti ai corsi, per l'anno 2005, è stato di 9.333. I docenti sono stati 2082. Il corpo docente è composto in prevalenza da avvocati, docenti universitari e magistrati. Gli avvocati nella misura del 45%. I docenti del 32%. I magistrati del 16%. Il residuo 7% è composto da docenti di estrazione varia.

La forma giuridica delle scuole è in prevalenza quella della Fondazione, controllata dal COA. Altre scuole sono diretta emanazione del C.O.A.. Non mancano esempi di scuole sorte da una convenzione-regolamento fra ordine e università e fra ordine ed altri enti.

Ma vi è di più.

Le scuole di formazione forense, presentano la peculiarità di assumere un particolare rilievo rispetto ad altre possibili scuole gestite dall'ordine professionale. Mentre per altro tipo di corsi non sono richiesti particolari requisiti o previste autorizzazioni, per le scuole di formazione il citato D.P.R. dispone un vincolo di durata (biennio), di indirizzo teorico-pratico e relativo a tutte le materie d'esame oltre che alla deontologia ed alla normativa sulla previdenza forense, ma soprattutto prevede che il programma debba essere preventivamente approvato dal C.N.F. Le scuole forensi, in definitiva, offrono un tipo di formazione istituzionalizzata, che "integra", per volontà del legislatore, la tradizionale pratica forense.

A prescindere da quanto dirò appresso in ordine all'obbligatorietà dei corsi, a me sembra che l'importanza delle scuole forensi organizzate dagli Ordini, preponderante rispetto a qualsiasi altro tipo di scuola - scuole di specializzazione comprese - debba ottenere prevalente riconoscimento rispetto ad altre anche in presenza di un sistema più liberalizzato rispetto a quello che finora ci ha accompagnato a prescindere da ulteriori diretti interventi del legislatore. Ciò deve incentivare gli Ordini a non desistere dal potenziamento dei corsi. E' un mezzo per riaffermare il valore e l'essenzialità della nostra professione, soprattutto se qualificata attraverso un idoneo percorso formativo.

La seconda

Accennavo alle peculiarità che distinguono le scuole forensi dalle altre scuole. Il motivo c'è ed è rilevante. Il D.P.R. che le prevede consente all'avvocatura di programmare un serio piano di formazione dei praticanti, avvalendosi delle facoltà che il decreto le assegna e che appaiono in parte localmente utilizzate:

- 3 - 1) la frequenza della scuola, in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 1990, è fattore integrativo della pratica forense. Ciascun Ordine nella sua autonomia e nell'esercizio del suo potere di controllo del tirocinio, può deliberare di attribuire rilievo determinante a tale elemento ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, requisito necessario per partecipare all'esame di abilitazione (in questo senso, MAZZAROLLI, in *Rass. Forense*, 1999, p. 747).

Non è questa la sede per approfondire l'argomento. E' tuttavia di estremo interesse rilevare dai dati che appaiono dall'indagine conoscitiva di cui ho appena detto (l'indagine si è rivelata strumento assai utile per analizzare lo stato attuale delle Scuole Forensi), che di fatto sono numerosi gli Ordini che seguono il criterio dell'obbligatorietà della frequenza dei corsi organizzati dalla Scuola Forense per il rilascio dell'attestazione di compiuta pratica. Sono 15 e l'argomento è seguito da altri Ordini che potrebbero deliberare nel medesimo senso. Gli iscritti agli Ordini che hanno optato per la frequenza obbligatoria dei corsi sono circa 15.000, una percentuale di rilievo, sia pure minoritaria, del numero complessivo degli iscritti agli albi. Il T.A.R. del Veneto, con sentenza n. 1072/05, ha dichiarato

“insostenibile la dedotta illegittimità dell’art. 13 del regolamento del C.O.A. di Venezia, che dispone l’obbligatorietà della frequenza di un numero minimo di lezioni della Scuola Forense”.

Dalle interviste con i responsabili delle Scuole compiute nel corso dell’indagine sembra apparire che il controllo della frequenza dei corsi si risolve nell’accertamento delle presenze alle lezioni del praticante, senza che segua la valutazione della idoneità da lui raggiunta. E’ un punto delicato ma, a mio parere, il D.P.R. del 1990 conferisce al C.O.A. un potere di controllo non semplicemente formale, almeno agli effetti di una valutazione del livello minimo accettabile di preparazione necessario per affrontare la prova di abilitazione. Il D.P.R. assegna ai Consigli dell’Ordine (art. 4, n. 3) il compito di vigilare *“sull’effettivo svolgimento del tirocinio”*, sicché, se accettato il criterio della integrazione della pratica con la frequenza obbligatoria dei corsi, non sembra irragionevole sostenere che il requisito della “effettività” deponga a favore dell’ipotesi del controllo-valutazione, sia pure di un livello minimo di idoneità;

- 3 – 2) obiettivo della Scuola Forense, per convinzione condivisa dalle componenti dell’avvocatura, è una didattica che non riproponga quella dei corsi universitari, ma che sia rivolta alla formazione professionale attraverso lo studio del caso pratico, che permette di apprezzare l’interdisciplinarietà tra istituti sostanziali e processuali, tra istituti giuridici ed economici, e di recuperare, attraverso l’esame del precedente, lo studio della giurisprudenza e dell’evoluzione storica della materia.

Materia di insegnamento, le discipline e le tecniche per lo svolgimento della difesa (argomentazione giuridica, tecniche difensive, ricerca del precedente giurisprudenziale, tecnica della comunicazione, etc.), unite a prove pratiche (simulazione di processi, udienze, redazione di atti e di pareri, etc.). Oltre all’insegnamento della deontologia e dell’etica professionale, nonché dei principi di base dell’Ordinamento Forense e della responsabilità sociale dell’avvocato.

E’ lo schema didattico disciplinato dal D.P.R. 101/1990: l’art. 4 dispone che i corsi abbiano un indirizzo teorico-pratico. L’art. 3 n. 3 prevede *“esercitazioni interdisciplinari su tutte le materie d’esame”*. Oltre allo *“studio, l’analisi e la trattazione”* di casi pratici di natura civile, penale ed amministrativa. Il D.P.R. 101/1990, attraverso il richiamo delle materie d’esame, prevede inoltre l’insegnamento dell’ordinamento forense e dei diritti e dei doveri dell’avvocato.

Ulteriore annotazione, rilevabile dall’indagine conoscitiva, è che questo tipo di impostazione didattica è tendenzialmente recepita dalle Scuole Forensi, almeno quelle più organizzate, in conformità alle linee programmatiche suggerite dal Centro di Formazione;

- 3 – 3) sono dunque rinvenibile nel D.P.R. 101/1990 gli elementi normativi fondanti di una formazione teorico-pratica, con facoltà dei Consigli dell’Ordine di rendere obbligatoria la frequenza dei corsi. Ma è presente anche un ulteriore elemento, che può permettere alle varie Scuole di perseguire un indirizzo uniforme e coordinato nell’insegnamento.

L’art. 3 del D.P.R. demanda al C.N.F. la valutazione e la preventiva approvazione dei programmi (*“Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense”*). E l’approvazione potrebbe essere negata al programma della Scuola che, nella determinazione delle materie d’insegnamento, nella metodologia didattica e nel monte ore delle lezioni, non corrisponda ad un modello tipo che sia frutto di un criterio condiviso. Questa, del resto, non risulterebbe essere una novità, poiché i programmi delle Scuole vengono già ora valutati ed eventualmente approvati dal C.N.F. quando ne ricorrano i presupposti.

La medesima finalità potrebbe essere perseguita attraverso l’istituzione di una scuola centralizzata per i docenti delle Scuole locali onde determinare, tramite loro, indirizzi comuni nella didattica. Attraverso inoltre un appropriato sistema di e-learning, in fase di studio. L’argomento non è contemplato nella disciplina del D.P.R. 101/1990, ma potrebbe essere il frutto di un’iniziativa dell’avvocatura.

Quanto ho esposto – che ripete argomenti che più volte ho avuto modo di discutere coi colleghi delle scuole forensi e del Centro – poggia dunque su disposizioni già esistenti che, almeno a breve, ragionevolmente non verranno superate, secondo la mia opinione, per lo stesso indirizzo politico che accompagnerebbe un’ipotesi di riforma del nostro ordinamento professionale.

La presenza forte delle scuole forensi sul territorio, in definitiva, se da un verso deve spingere la categoria a potenziarle, anche col requisito della obbligatorietà dei corsi, dall’altro pone il legislatore nella condizione di doverle privilegiare ancorché in presenza di finalità liberistiche, per non ignorare quanto il mercato della formazione già concretamente presenta.

- 4) La vivacità delle scuole forensi ed il convincimento crescente degli Ordini della necessità di agire in autonomia, sono fra l’altro dimostrati da una recente delibera del COA di Bologna, Ordine da cui provengo ed al quale mi onoro di appartenere.

Il COA della mia città, con delibera assunta all’adunanza del 3 luglio 2006, ha deciso *“di consentire ai praticanti avvocati di sostituire un semestre di pratica con la frequentazione del corso biennale della scuola della Fondazione Forense Bolognese, previa frequentazione dell’intero corso e rilascio dell’attestato di frequenza secondo il regolamento della Fondazione Forense Bolognese”*.

E' una delibera esemplare di quanto in autonomia l'Ordine possa disporre, in virtù del potere regolamentare che gli compete, nonché in merito al tirocinio ed alle relative modalità dei propri praticanti avvocati. Per inciso, presso lo stesso COA è in corso un dibattito sull'obbligatorietà della frequenza della scuola forense per ottenere il certificato di pratica forense. La stessa delibera ne dà atto e penso di non peccare di eccessivo ottimismo nel ritenere probabile la soluzione positiva, in specie alla luce della riforma preannunciata ed introdotta dal D.L. 23/06, per le considerazioni che ne scaturiscono e che sopra ho accennato.

Sta di fatto che la delibera del COA di Bologna, almeno per un semestre parifica la frequenza dei corsi biennali della propria scuola ai corsi della scuola di specializzazione universitaria, il cui diploma vale un anno di pratica (D.M. 11/12/2001, n. 475). E' circostanza nota che tale privilegio ha reso più appetibili le scuole di specializzazione rispetto alle scuole forensi. L'alto numero dei praticanti avvocati rende spesso difficoltosa la loro collocazione in uno studio legale per lo svolgimento della pratica. E' così vantaggiosa per gli iscritti la frequenza del corso di specializzazione universitario, perché sostitutiva (parzialmente) della frequenza di uno studio.

Con i corsi della scuola forense di Bologna si determina ora una situazione analoga, sia pure di misura ridotta rispetto al corso universitario. Ciò fornirà un ulteriore impulso alle iscrizioni alla scuola forense e ne accentuerà il significato e l'importanza nel disegno formativo dell'Ordine, dal che conseguirà un potenziamento delle strutture e dell'insegnamento, al quale il COA di Bologna certamente non si sottrarrà.

E' auspicabile che l'esempio petroniano, in attesa di una più vasta adozione del criterio dell'obbligatorietà dei corsi, sia seguito da altri CC.OO.AA., in un ampio disegno di realizzazione, autonomo e concreto, del percorso formativo dell'avvocato.

La motivazione addotta dal COA di Bologna a sostegno della sua delibera è semplice: essa si fonda sull'art. 1 n° 2 del DPR 10/4/1990 n° 01. La pratica forense "si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato (.....)" - "Principalmente" non significa "esclusivamente" - Va dunque semplicemente rispettato il criterio della "principalità" del periodo di frequenza dello studio legale rispetto al periodo accreditato al praticante attraverso la partecipazione al corso. Un periodo accreditato inferiore pertanto ad un anno (metà del biennio), per conservare al residuo periodo di pratica, tradizionale, per il profilo temporale, il carattere della principalità. Finora il COA di Bologna ha ritenuto idoneo, a tali effetti, un semestre, ma il periodo potrebbe essere ampliato, purchè rimanga di misura inferiore all'anno.

Se questa è la ragione logico-giuridica che sorregge la delibera, la ragione politica è che il COA di Bologna, condividendo il comune sentire dell'avvocatura italiana, fa proprio il disegno di rendersi artefice di un sensato percorso formativo dell'avvocato, senza fare affidamento su interventi legislativi, più improbabili oggi che ieri.

*"I nostri passi inventano il sentiero a mano a mano che si va avanti (.....)
e ci affideremo ai nostri piedi"*

(Tahar Ben Jelloun "Creature di sabbia").



Il Ministero della Giustizia - Roma

L' ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL C.N.F.

22 settembre 2006

Il comunicato del Consiglio Nazionale Forense all'esito dei lavori del XXVIII Congresso dell'Avvocatura
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

XXVIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE IL CNF RIBADISCE I PRINCIPI FONDAMENTALI PER UNA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE

Il Consiglio nazionale forense, all'esito del dibattito congressuale, prende atto dei risultati della discussione, ritenendoli di buon auspicio per la riforma dell'ordinamento professionale, e richiama alla responsabile attenzione del Parlamento e del Governo i seguenti indeclinabili principi generali, posti a fondamento delle specificità di una professione di riconosciuta valenza costituzionale:

1. riaffermazione della libertà e dell'autonomia dell'avvocato, professionista essenziale all'esercizio della giurisdizione, per la conoscenza e l'attuazione della legge, e per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi;
 2. affermazione della centralità del sistema ordinistico e della sua natura pubblicistica, a garanzia dell'autonomia regolamentare in campo deontologico e della conseguente autonomia disciplinare, a tutela esclusiva dell'interesse dei cittadini e della collettività, nel contesto di una riforma della funzione disciplinare che garantisca la piena tutela del cittadino utente;
 3. adozione di una nuova disciplina che assicuri, insieme alla libertà di accesso, la imprescindibile verifica della qualità della formazione dell'avvocato, con criteri di selezione rigorosi, efficaci e obiettivi;
 4. introduzione di meccanismi idonei ad assicurare una costante ed elevata qualità professionale, anche mediante un sistema di formazione permanente obbligatoria, sotto il controllo degli organi istituzionali dell'avvocatura;
 5. armonizzazione dei criteri per il mantenimento dell'iscrizione agli albi professionali con quelli dettati per l'iscrizione alla Cassa di previdenza, secondo i principi di effettività, continuità e prevalenza dell'esercizio dell'attività professionale, ribadendo la radicale incompatibilità con altre attività lavorative, ed in particolare con l'impiego pubblico anche a tempo parziale;
 6. affermazione dell'esigenza di un sistema tariffario che, salvaguardando la dignità del lavoro e la qualità della prestazione, escluda radicalmente ogni ipotesi di commistione tra gli interessi dell'assistito e quelli dell'avvocato, a garanzia dell'integrità dei diritti dei cittadini nonché della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato;
 7. riaffermazione dell'assoluta necessità che l'eventuale riconoscimento delle associazioni delle "nuove professioni" riguardi attività nuove, e non spezzoni di attività già proprie di professionisti iscritti in albi, senza sovrapposizioni che non potrebbero che danneggiare la trasparenza del mercato.
- Roma, 22 settembre 2006;

CONTRIBUTI IN TEMA DI CONDIZIONE DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI ALL'INTERNO DEGLI STUDI LEGALI

PRIMA PARTE

(Avv. Sandro Callegaro – Direttore Fondazione Forense Bolognese)..... pag. 38
(Avv. Michalina Grillo – Presidente Organismo Unitario Avvocatura) pag. 38

Analisi in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati nel Regno Unito
(Avv. Alessandro Magliari)..... pag. 39

Analisi dell'esperienza francese in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati
(Dott. Fabio Montalto)..... pag. 40

Analisi dell'esperienza spagnola in merito alla posizione e al trattamento dei praticanti e dei giovani avvocati
(Dott. Nicolò Tabanelli)..... pag. 42

Possibilità di configurare un contratto-tipo tra avvocato dominus e giovane avvocato, nonché tra avvocato dominus e praticante abilitato al patrocinio (con riferimenti a possibili modifiche da apportare all'ordinamento professionale)
(Dott.ssa Giada Gasparini)..... pag. 44

Possibilità di configurare un contratto tipo per praticanti e giovani avvocati che non ricada nel lavoro dipendente e che sia compatibile con l'autonomia del professionista
(Avv. Valentina Montanari) pag. 46

INTRODUZIONE

L'idea che ha originato il presente lavoro è nata in occasione della manifestazione **"Avvocati in Festa"**, organizzata nel prestigioso contesto di Palazzo Albergati dal Consiglio dell'Ordine di Bologna con la collaborazione della Fondazione Forense Bolognese il 21 giugno scorso.

Nell'ambito di tale riuscitissima manifestazione per la consegna delle Toghe d'oro, della Toga di platino al decano dell'Avvocatura bolognese e al conferimento dei premi "Jacchia", "Vighi" e "Lammioni", attinenti ai risultati dell'esame di abilitazione professionale, la Fondazione Forense Bolognese ha lanciato in ambito locale il "1° Forum dei praticanti e giovani avvocati" sul tema: **"Professione a basso reddito e precarietà"**.

Per prepararsi a tale avvenimento un movimento spontaneo di giovani avvocati e praticanti del Foro bolognese, incontrandosi presso la Fondazione Forense ha predisposto una serie di quesiti che ha poi sottoposto agli autorevoli relatori, generando così un confronto costruttivo, e proponendo, tra l'altro, l'introduzione di un contratto-tipo tra titolari degli studi legali e giovani avvocati e praticanti.

Ne è emerso il presente studio suddiviso in tre fasi. Nella prima vengono presentate le diverse realtà di Regno Unito, Spagna e Francia; nella seconda la possibilità di configurare un contratto-tipo tra avvocato e avvocato collaboratore di Studio, nonché tra avvocato e praticante abilitato al patrocinio, evidenziando le necessarie e conseguenti modifiche da apportare all'ordinamento professionale (mantenimento dell'autonomia professionale, assoggettabilità dei compensi alla contribuzione alla Cassa, per citarne alcuni); e nella terza fase infine, sono state predisposte delle bozze di possibili contratti tra le parti sopra evidenziate, avvocato titolare di Studio – avvocato collaboratore – praticante.

Un lavoro che, senza pretese, viene offerto alla riflessione dei colleghi, e per il quale esprimo comunque un sentito ringraziamento agli autori ed a quanti hanno con loro collaborato. Per loro, forze fresche ed entusiaste, anche il mio personale incitamento a mantenere questo interesse alle problematiche della nostra professione, ricercando forme e modi per una loro rapida soluzione, collaborando con e nelle associazioni ed istituzioni di categoria, vivendo, insomma, la professione in tutte le sue manifestazioni, anche quelle propositive ed innovative.

Avv. Sandro Callegaro

(Direttore della Fondazione Forense Bolognese)

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha colto con entusiasmo ed interesse i preziosi spunti emersi dal dibattito svoltosi in occasione della manifestazione **"Avvocati in Festa"**, con la quale il prestigioso Ordine bolognese, in collaborazione con la Fondazione, ha inteso riannodare i fili di una antica tradizione, celebrando nel medesimo contesto le toghe d'oro conferite agli iscritti, a coronamento di cinquant'anni di professione, e i riconoscimenti attribuiti ai giovani colleghi più meritevoli, all'esito degli esami di abilitazione, in un ideale passaggio di testimone tra tradizione e modernità, che intende esaltare la trasmissione dei saperi e della identità professionale.

Ha quindi ipotizzato, in prospettiva del dibattito che si svolgerà in Roma, nella seconda sessione del XXVIII Congresso Nazionale Forense, nei giorni 21/24 settembre oramai prossimi, uno sviluppo ed un utile ampliamento di quelle riflessioni, che un qualificato gruppo di giovani colleghi, raccogliendo l'invito, ha quindi trasfuso nei contributi qui raccolti e presentati.

Un'avvocatura matura e consapevole, ed ancor più gli organismi che hanno l'onore e l'onere di rappresentarla, non può non prestare ascolto, scevra da qualsivoglia preconconcetto, alla voce dei giovani, ed alle istanze ed aspettative che le fasce emergenti della professione, che ne rappresenteranno il futuro, con competenza e con spirito costruttivo vanno avanzando.

Vi è grande attesa che nuovi e crescenti bisogni, cui si tende anche con questo prezioso lavoro a dare possibili risposte, trovino adeguata soluzione e possano venire contemperati nell'ambito di una riforma ordinamentale da troppo tempo attesa, che dovrà essere capace di coniugare i principi fondamentali della professione e la tutela del diritto di difesa che le è affidato dalla Carta Costituzionale, con ineludibili esigenze di equilibrato ammodernamento.

Nell'esprimere agli autori dei contributi che seguono vivo compiacimento per l'ottimo lavoro svolto e sincero ringraziamento per aver così favorito un dibattito documentato e vivace, mettendo a nudo alcuni dei più scottanti nodi della regolamentazione della professione, auspico che queste note siano soltanto primi passi di questi ed altri giovani colleghi, che vorranno e sapranno affiancare all'attività di studio un serio e fattivo impegno per la tutela dei diritti e per una sempre migliore preparazione ed incidenza della classe forense sui temi della professione e di politica della Giustizia.

Michelina Grillo

(Presidente O.U.A.)

ANALISI IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI NEL REGNO UNITO

(AVV. ALESSANDRO MAGLIARI)

Nel Regno Unito, nonostante le spinte verso una liberalizzazione del mercato dei servizi legali provenienti dagli ambienti comunitari, l'opinione pubblica e le stesse istituzioni non hanno mai espresso particolari critiche all'impostazione consegnata alla tradizione, né è stato rilevato dalle statistiche che l'attuale situazione, contraddistinta da retaggi del passato, abbia creato vincoli o ostacoli alla concorrenza nel settore o alla affermazione degli stessi professionisti.

Vediamo in dettaglio come è la situazione nei diversi ordinamenti dello stato.

1. Inghilterra

Due sono le figure principali: A) solicitor (circa 60.000) e B) barrister (circa 6.000), le cui funzioni sono diverse come altresì la formazione professionale.

1.1 Solicitor

Funzioni: svolge varie funzioni giuridiche e giudiziarie, come (i) quella del notaio (responsabile delle formalità di trasferimento di immobili e delle successioni), pur se non svolge le funzioni di pubblico ufficiale, (ii) quella di avvocato (di norma esercita il suo patrocinio presso le Corti inferiori, le c.d. County Courts, tribunali regionali di prima istanza, e le Magistrates Courts, Corti in cui si giudicano le controversie minori in materie penali, ma dal 1990 se in possesso di apposita autorizzazione, possono patrocinare anche innanzi a Corti superiori) e (iii) quella di consulente giuridico.

Formazione divisa in più fasi:

a) teorica, b) professionale, c) pratica.

Supervisor di tale formazione, la Law Society, il Lord Chancellor's Department, il Ministero della Giustizia.

a. teorica: (Academic Stage of Training) formazione di tipo universitario che prevede la laurea in giurisprudenza o altra di livello equivalente, per la quale, ai fini della equiparazione, è fondamentale lo studio di materie giuridiche. In tal caso, l'aspirante solicitor può ottenere l'equivalente della laurea in giurisprudenza seguendo un corso annuale (full-time) o biennale (part-time) e, a conclusione

dello stesso, sostenere il Common Professional Examination (CPE), che permette di accedere sia alla professione di barrister, o iscriversi a un corso di legge post-laurea. Tali corsi perseguono il fine di fornire agli studenti un insegnamento relativo a materie, quali trasferimenti immobiliari, successioni, contabilità, diritto societario, diritto del lavoro, diritto dei consumatori, procedura civile e procedura penale, considerate fondamentali dalla Law Society al fine del superamento dello stadio accademico.

Vocational Stage of Training: fase teorica ulteriore a cui si accede solo dopo aver ottenuto dalla Law Society, un certificato che attesti la conclusione e il buon esito dello stadio accademico.

b. professionale (The Legal Practise Course LPC): All' LPC si accede dopo aver ricevuto un certificato di iscrizione, il Certificate of student Enrolment, sempre dalla Law Society.

Ha durata di un anno (full-time) o di due-tre anni (part-time).

E' tenuto da 27 istituti controllati dalla Society con disponibilità di 8.000 posti circa.

Il corso abbina insegnamenti teorici a esercitazioni pratiche (redazioni di documenti), nonché colloqui e consulenze.

c. pratica (Training Contract): ultimo passo al fine di divenire membro della categoria dei solicitor. Ha durata di due anni (full-time) quattro (part-time) da compiersi presso lo studio di un solicitor o di uno studio associato (autorizzati dalla Law Society).

Il tirocinante, che deve essere ricompensato con un minimo salariale che non deve scendere al di sotto della somma stabilita dalla Law Society, è obbligato a frequentare un ulteriore corso, il Professional Skills Course (PSC) che ha ad oggetto i seguenti insegnamenti.

1) Financial e Business Skills; 2) Advocacy e Communication Skills; 3) Ethics e Client Responsibilities.

Formazione permanente: obbligatoria per tutti i solicitors ed è corrispondente a venti ore di corso, ogni anno organizzata dal College of Law.

Per avvocati stranieri, lo stesso College ogni anno organizza, per soli venti posti e con finanziamento di borse di studio da parte del British Council, una formazione in diritto inglese della durata di sei mesi.

Costo della formazione: gli studenti universitari sono assistiti da borse di studio; tali sovvenzioni sono discrezionali per il corso relativo a studi ulteriori. Molti studenti, però si fanno carico della formazione dei propri praticanti.

1.2 Barrister

Funzioni: è patrocinante innanzi alle Corti Superiori; non ha contatto diretto con il cliente, se non tramite il solicitor che si occupa della pratica legale; è, inoltre, consulente giuridico e giudiziario.

Formazione divisa in più fasi: a) teorica, b) professionale, c) pratica.

a. teorica: identica a quella del solicitor; i diplomi di laurea e del CPE consentono l'ammissione al Council of Legal Education (CLE), unico centro di formazione per Barrister.

Gli allievi - barristers devono iscriversi ad un Inn (i quattro collegi in cui sono organizzate le Chambers, gli studi degli avvocati), al fine di poter proseguire la formazione, seguendo il Vocational Stage.

b. professionale: si può completare tale seconda fase, che precede la chiamata al Bar, in due modi: col Bar Vocational Course (BVC) o col Bar Examination. Il BVC, scelto dallo studente che intende esercitare la pratica professionale come membro del Bar d'Inghilterra e del Galles, consiste in un corso di preparazione all'esercizio della professione legale, teso a fornire la conoscenza e le tecniche idonee ad affrontare lo stadio successivo del pupillage, attraverso insegnamenti teorici cui sono abbinati esercizi pratici (redazione di documenti, incontri e colloqui coi clienti, etc...).

Il corso è tenuto dalla Inn of Court School of Law a Londra e, dal 1997, anche da altri istituti presenti in altre parti del paese.

Abolita, dal 1989, la formula dell'esame conclusivo, gli studenti affrontano prove scritte e orali durante l'arco della durata del corso.

Il Bar Examination, strada prescelta da coloro che vogliono qualificarsi per la chiamata al Bar, ma non intendono esercitare la professione come membri del Bar d'Inghilterra e del Galles, si compone di sei prove scritte di cui quattro obbligatorie e due scelte da una lista di sette prove facoltative. Tale esame può essere sostenuto quattro volte al massimo.

Ammissione al Bar: va preceduta dall'intervento da parte dello studente a un certo numero di dining terms, ossia periodi di tre settimane durante i quali gli studenti partecipano a delle cene insieme ai barrister nelle sale degli Inns.

L'ammissione ha luogo in determinati giorni dell'anno fissati da ciascuna Inns of Court per i propri studenti; si tratta di una cerimonia solenne (Call Day), durante la quale i componenti del corpo deputato al governo dell'Inns proclamano barrister gli studenti che hanno concluso l'iter formativo previsto, attraverso la consegna di un diploma.

c. pratica: denominata Pupillage, è della

durata di dodici mesi. Nei primi sei mesi di tirocinio non pratico, il pupil lavora sotto la supervisione di un dominus, nei successivi sei mesi di tirocinio pratico, lo stesso può patrocinare in autonomia e percepire i relativi compensi. Il pupil ha, in tale periodo, l'obbligo, al fine del rilascio di un documento che attesti l'avvenuto pupillage e abiliti all'esercizio della professione, di seguire altri due Corsi: l'Advocacy training course e l'Advice to Counsel course. Tenancy: ultimo passo dopo il pupillage. Tenant è quel pupil che riesce ad ottenere una occupazione permanente come barrister, il che è, però, molto difficile, vista la grande competizione e il limitato numero delle Chambers. Chi fallisce al primo tentativo può iniziare un terzo semestre di pupillage, nella speranza di riuscire a conclusione di questo.

2. Irlanda del Nord

Un centro studi presso la Queen University di Belfast si occupa della preparazione di 70 solicitors e 20 barrister, previo esame di ammissione.

3. Scozia

Conseguito il batchelor of law degree, l'aspirante deve conseguire il Legal Practice, stage della durata di un anno presso una delle 5 università del paese, finan-

ziate solo in parte dalla Law Society of Scotland. La frequenza di tale corso è indispensabile per l'ammissione all'Ordine degli Advocates.

Successivamente, occorre un periodo di pratica presso lo studio di un solicitor o sotto la vigilanza di un solicitor presso un ente pubblico.

4. Irlanda

Formazione professionale: dura 3 anni, durante i quali il praticante lavora presso un solicitor, per almeno otto ore al giorno dietro compenso di un minimo salariale inter-professionale.

- a. 3 mesi di pratica presso lo studio di un avvocato;
- b. 5 mesi di frequenza ai corsi organizzati dai Consigli dell'Ordine;
- c. 18 mesi come praticante presso lo studio di un avvocato;
- d. 6 settimane di frequenza ad altro corso organizzato dagli stessi Consigli.

Terminata la formazione, l'aspirante può chiedere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, senza bisogno di alcun esame.

ANALISI DELL'ESPERIENZA FRANCESE IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI

(DOTT. FABIO MONTALTO)

1. Considerazioni introduttive

La spinosa problematica della formazione e dell'accesso alla professione forense rappresenta a tutt'oggi nel nostro paese una ferita aperta, un terreno accidentato ricco di insidie, di contraddizioni e di disparità che arrecano, soprattutto a chi, giovane aspirante ad indossare la toga, molteplici pregiudizi, provocando un costante senso di sfiducia e disorientamento nell'approccio alla professione. L'attuale stato delle cose, considerato mai definitivo e appagante, ha generato e genera un dibattito assai vivace, senza peraltro aver sortito movimenti di riforma soddisfacenti, idonei a riordinare la materia secondo canoni improntati alla chiarezza e ad un effettivo arricchimento formativo e professionale di praticanti e neo-avvocati. Neppure l'Europa è riuscita a produrre, per il momento, un ordinamento professionale forense comu-

nitario e non vi sono in questa direzione né Regolamenti né Direttive, se si esclude il Regolamento n. 2137/85 sul G.E.I.E. e le tre direttive tese a facilitare: (i) l'esercizio effettivo transfrontaliero della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati n. 77/249/CEE, attuata in Italia con Legge n. 31/1982; (ii) il mutuo riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali della durata minima di tre anni (n. 89/48/CEE, attuata in Italia con D.Lgs. n. 115/1992), non riguardante la sola professione di avvocato; (iii) il diritto di stabilimento degli avvocati (n. 98/05/CEE del 16.2.1998).

Nel nostro paese, il regime di esercizio professionale concernente il range anagrafico ricompreso tra i 25 e 35 anni circa si svolge in un contesto organizzativo di studi strettamente gerarchizzati, separato dalla possibilità di acquisizione di contitolarità o partecipazione associativa. Quindi, è pos-

sibile che un giovane avvocato permanga a lungo all'interno di uno studio senza alcuna prospettiva concreta di progressione interna e con un basso potere contrattuale legato alla propria posizione economica. Tale meccanismo frustra non solo le aspettative di retribuzione del giovane professionista, ma anche una adeguata acquisizione dell'intero ventaglio delle capacità professionali, non individuabili semplicemente nello svolgimento delle mansioni essenziali assegnate dall'alto, ma pure in una sempre crescente preparazione, nonché nelle attitudini relazionali (ad es. nei confronti dei clienti) ed organizzative, limitate dalla eccessiva piramidizzazione degli studi legali.

Posto che pare sin troppo audace pensare all'associazione professionale del neo-avvocato appena entrato a far parte di uno studio legale per conferirgli maggiori garanzie, è pur lecito interrogarsi circa l'op-

portunità che tali rapporti trovino una pur minima regolamentazione, cercando di affrancarsi dalla conseguenza fondamentale che la subordinazione tout-court provoca ad oggi, cioè un rapporto di lavoro precario e nella sostanza di tipo para-impiegatizio.

2. L'esperienza francese

2.1 Il sistema universitario

Rebus sic stantibus, sembra allora interessante introdurre nel dibattito elementi provenienti da ordinamenti esteri, per analizzarli ai fini di una proposta di riforma dell'ordinamento attualmente in vigore in Italia.

L'esperienza francese costituisce un modello degno di attenzione a partire dal sistema universitario, fino a giungere alla *collocazione* delle nuove leve di avvocati.

Il sistema universitario francese è strutturato in quattro anni, ma suddiviso in tre tappe fondamentali: (i) il D.E.U.G. che si compone dei primi due anni di università, la cui frequenza è obbligatoria; (ii) la *Licence*, il terzo anno di università, completato il quale si può ottenere un diploma intermedio, simile per molti versi alla nostra laurea breve; (iii) la *maîtrise*, che costituisce la chiusura del quadriennio degli studi.

Fin qui le differenze non sarebbero rilevanti se non si considerasse che molti corsi universitari, quantomeno quelli relativi agli esami più importanti, sono sottoposti al regime del *contrôle continu*, attraverso i *travaux dirigés* (lavori gestiti) dal docente. In pratica, si tratta di lezioni a frequenza obbligatoria in cui viene regolarmente testata la preparazione degli studenti attraverso interrogazioni a sorpresa o con test scritti stabiliti dal docente. Il risultato è chiaramente quello di un apprendimento continuo e più organico della materia da parte degli allievi, non relegato alle ultime due settimane di studio matto e disperatissimo.

2.2 Formazione e accesso alla professione

Per quanto attiene l'accesso alla professione d'avvocato, esso è disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 11 e seguenti della Legge n. 1130 del 31 dicembre 1971, modificata dalla Legge n. 1259 del 31 dicembre 1990 e dalle disposizioni del Decreto n. 1197 del 27 novembre 1991.

La Legge prevede che nessuno può accedere alla professione se non vengono rispettate alcune condizioni.

Condizioni relative alla nazionalità: essere cittadino francese, di uno stato membro o facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo o anche di uno stato non appartenente a tali comunità o a tale spazio economico, che consenta ai francesi di esercitare, sotto le stesse condizioni, l'attività professionale che l'interessato si propone di esercitare in Francia, o avere la qualità di rifugiato o di apolide riconosciuta dall'apposito ufficio francese.

Condizioni di competenza:

la Legge rende obbligatorio il conseguimento del diploma di *maîtrise* in giurisprudenza, ma tuttavia prevede dei titoli equivalenti al diploma, come ad es. il dottorato in diritto, diplomi di studi superiori di scienze giuridiche ed altri titoli onorari, nonché delle dispense dal conseguimento del diploma per chi è membro del Consiglio di stato o magistrato della Corte dei conti, professore universitario di discipline giuridiche ecc..

Sono previste inoltre *condizioni di moralità e incompatibilità*.

2.3 La formazione si articola in tre fasi

Il giovane in possesso di diploma o titoli equivalenti deve chiedere l'ammissione ad uno dei centri regionali di formazione professionale per avvocati (CRFPA), previo esame scritto e orale. Tali centri sono creati presso ciascuna Corte d'Appello e gestiti da un Consiglio di amministrazione composto in maggioranza da avvocati. Ognuno di questi centri è Istituto di diritto pubblico con personalità giuridica ed ha compiti molteplici, come quello di partecipare alla redazione del certificato di attitudine per la professione di avvocato, di assicurare la formazione professionale dell'avvocato, di controllare le condizioni di svolgimento della pratica, di assicurare la formazione permanente degli avvocati e il conseguimento dei certificati di specializzazione. L'esame di accesso al centro è denominato *PRE-CAPA*, comporta prove scritte e orali ed è organizzato dalle Università; non ci si può presentare a tale esame per più di tre volte. La prova orale verte su materie concernenti la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

Una volta ammesso, il candidato riceve dal centro una formazione teorico-pratica per un periodo di circa 12 mesi, composto da una formazione di base di circa 500 ore, comprensive dello studio della deontologia professionale (80 ore), delle tecniche processuali (60 ore), della

comunicazione orale (40 ore), di una lingua straniera (40 ore), per un minimo di 360 ore.

Per coloro che non sono in possesso di un diploma di studi superiori o specializzati è previsto un periodo di formazione complementare che consta di un minimo di 300 ore.

Alla fine della formazione così ricevuta, l'allievo deve superare il c.d. certificato di attitudine alla professione di avvocato (CAPA). Dopo ciò, dietro presentazione dell'idonea documentazione, egli potrà richiedere l'iscrizione al Consiglio dell'ordine, verrà iscritto in una lista di stage composta dal Consiglio dell'ordine e dovrà prestare giuramento davanti alla Corte D'Appello. Questa nuova pratica dura due anni e il CRFPA si assicura che il candidato partecipi ai lavori, agli usi e alla pratica della professione e frequenti le udienze. La pratica può essere compiuta anche presso lo studio di un notaio, di un avvocato straniero o di un revisore dei conti presso la Corte d'Appello, un Tribunale o un'Amministrazione pubblica. Lo *stagiaire*, iscritto nella lista della pratica, può compiere tutti gli atti della professione e, alla fine del suo stage, il CRFPA gli consegna il certificato di fine pratica.

3. Inserimento nel mondo del lavoro

Viene da guardare alla recente esperienza francese in materia e alla implementazione, favorita tra l'altro dall'ampiezza dei poteri regolamentari del Conseil National des Barreaux, di figure professionali del tutto innovative, quali l'*avocat collaborateur* e l'*avocat salarié*.

Il primo è inserito in uno studio legale, senza vincolo di subordinazione, con l'obbligo di prestare una parte del proprio impegno professionale a favore dello studio stesso. Egli riceve una quota prefissata dei compensi relativi alle pratiche trattate e ha diritto a sviluppare una propria clientela, senza l'obbligo di concorrere, per un periodo iniziale, alle spese di gestione dello studio.

Il secondo, in realtà, versa ad ogni effetto in regime di subordinazione, è tenuto a prestare la propria attività in esclusiva a favore dello studio stesso e non ha facoltà di sviluppare clientela propria. Ma, nonostante il regime di stretta subordinazione che non lo distinguerebbe in nulla dalla sostanza del regime professionale italiano, a tale rapporto si applicano ol-

tre che un contratto collettivo nazionale, che definisce in dettaglio il trattamento economico e normativo, e le disposizioni generali in tema di rapporto di lavoro subordinato, con le garanzie connesse.

Lo sguardo all'esperienza transalpina non vuole chiaramente connotarsi né di intenti meramente comparatistici, né vuole rifarsi al cliché tutto italiano di guardare all'erba del vicino reputandola immancabilmente più verde, ma mi chiedo una cosa: certamente, il recepimento di figure professionali simili necessita di una riflessione profonda, poiché comporterebbe una seria rivisitazione di principi sedimentati nel tempo, ma un problema come quello di un dignitoso inserimento dei giovani nella classe fo-

rense, agitato da molto e, in concreto, da molto esistente e strisciante, non ha fino ad ora prodotto significativi mutamenti di rotta. Gli unici tentativi, forse, più gatopardeschi che non altro, hanno mirato ad una riforma dell'esame di stato senza sopperire davvero alle mancanze del sistema. I problemi esaminati sono ancora sul tappeto con la stessa urgenza di prima ed il recente decreto Bersani diventato bersaglio di violente proteste subito dopo la sua emanazione, ha ritoccato solo alcuni aspetti marginali della questione qui dibattuta, non apportando le ormai ineludibili riforme strutturali, che forse renderebbero davvero competitivo un settore inflazionato e professionalmente stressato, ai limiti della sostenibilità.

E' necessario un filtro all'entrata indiscriminata negli albi di svariate migliaia di neo-avvocati ogni anno, tant'è che dalla riforma entrata in vigore nel 1994, l'aumento degli iscritti è stato vertiginoso: dai 60.000 pre-riforma ai 170.000 circa attuali, di cui molte decine di migliaia non iscritti alla Cassa nazionale forense. Il forte senso di precarietà che domina in questi anni ha investito anche l'ambito della professione d'avvocato, tanto da spingere vere moltitudini di candidati a sostenere l'esame più per conseguire un titolo da spendere che per fare l'avvocato. La speranza è quella che al più presto questa tendenza si inverta rivalutando il concetto della figura dell'avvocato e del mondo forense.

ANALISI DELL'ESPERIENZA SPAGNOLA IN MERITO ALLA POSIZIONE E AL TRATTAMENTO DEI PRATICANTI E DEI GIOVANI AVVOCATI

(DOTT. NICOLÒ TABANELLI)

1. Considerazioni introduttive: la professione forense e le sfide in ambito europeo

"Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?"
Con questo antico brocardo ben si potrebbe riassumere la marea montante che riguarda i temi più dibattuti del momento ed in particolare quelli che riguardano l'accesso alla professione forense e conseguentemente la formazione professionale dell'avvocato.

Le recenti novità legislative contenute nel cosiddetto *"Decreto Bersani"* hanno infatti rinfocolato le polemiche sull'impellente necessità di riformare la legge che regola l'ordinamento forense; la professione si trova infatti davanti a sfide nuove conseguenti al rapido mutamento sociale ed economico, allo sviluppo del processo di integrazione europea e alle riforme istituzionali e degli ordinamenti giuridici sostanziali e processuali.

Portare come ordine professionale il proprio contributo significa, non solo cercare di garantire all'avvocatura quel salto di qualità che le consenta di poter svolgere il ruolo fondamentale nella vita di un paese democratico che è affidato agli avvocati per il controllo della legalità, ma anche evitare che la politica si appropri *"manu militari"* di spazi di autonomia contribuendo al discredito degli ordini professionali attraverso una disinformazione tanto pervicace e tanto dannosa.

E' naturale come in questo contesto l'esigenza primaria sia rappresentata da una seria e condivisa riforma sull'accesso alla Professione forense, la quale garantisca primariamente il rispetto di criteri uniformi nella selezione dei candidati, unito ad una seria selezione dei partecipanti che abbia come fine ultimativo quello di assicurare un livello più elevato della classe forense nonché una migliore possibilità per gli utenti di usufruire del servizio di giustizia ed una più profonda collaborazione con gli organi giurisdizionali.

Le richieste che provengono dall'Europa su di un adeguato sistema di preparazione e di selezione degli aspiranti avvocati rendono pertanto utile una ricognizione sulle regole che governano la materia in alcuni paesi dell'Unione europea, per coglierne le eventuali differenze e prendere, nel caso, le loro esperienze come modello.

Il modello del quale ci accingiamo a occuparci in questa sede è quello della Spagna, caratterizzato, senza ombra di dubbio, da peculiarità che meritano un'attenta analisi.

2. L'accesso alla professione forense nell'esperienza spagnola

Diventare *"abogado"* in Spagna? Quante volte abbiamo sentito questa frase! Negli ultimi tempi sembra infatti la strada scelta da molti giovani italiani laureati in legge per aggirare l'ostacolo dell'esame di Sta-

to in patria. In Spagna infatti l'accesso alla professione legale è molto più semplice: il neolaureato si iscrive all'ordine e può esercitare senza dover sostenere un praticantato né un esame di abilitazione.

Andando ad analizzare in maniera più approfondita la disciplina dell'accesso alla professione nel paese iberico ciò che salta agli occhi è come la situazione non sia certo delle più rosee: provando a riassumere in una frase la questione, potremmo dire che in Spagna nulla è obbligatorio!

Per diventare *"abogado"* occorre (semplicemente, ci permettiamo di poter affermare):

- avere la nazionalità spagnola o di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992;
- essere maggiorenne e non oggetto di cause per incapacità;
- essere titolare di laurea in giurisprudenza o di un titolo straniero a questa omologato conformemente alle norme in vigore;
- essere iscritto ad un ordine di avvocati, che è quello del domicilio professionale unico o principale, per esercitare sull'intero territorio nazionale.

Ciò significa che in Spagna il neolaureato si iscrive immediatamente all'Ordine, essendo sufficiente il diploma di laurea e la domiciliazione presso uno studio legale, e

che il giorno dopo può difendere davanti a tutte le curie.

Bisogna rilevare il fatto che i maggiori ordini professionali organizzano corsi della durata di due anni, completamente gratuiti e della durata di due anni, al fine di tentare di innalzare quanto meno il livello di conoscenze giuridiche per coloro che si apprestano ad esercitare una professione delicata e "piena di insidie" come quella del legale.

La conseguenza logica della situazione testé descritta è infatti un sovraffollamento della professione e, ciò che è peggio, un livello qualitativo professionale molto basso.

3. La "governance" dell'avvocatura spagnola

La funzione degli avvocati in Spagna è regolata dall'art. 436 della legge organica sul potere giudiziario e dall'art. 8 dello "Estatuto General de al Abogacia Española", statuto generale della professione d'avvocato in Spagna, approvato con decreto reale 658/2001, del 22 giugno 2001 e comprende:

- la direzione e la difesa delle parti in qualsiasi procedura giudiziaria, civile, penale, di contenzioso amministrativo, di lavoro, militare e inoltre dinanzi ad organi amministrativi, associazioni, organismi ufficiali e professionali ed enti pubblici di qualsiasi genere;
- dinanzi ad un ente o ad una persona privata, qualora lo esigano i suoi servizi;
- l'informazione e la consulenza giuridica;
- la rappresentazione del cliente quando non sia riservata per legge ad altre professioni.

In Spagna, si contano circa 110.000 avvocati, ma la cifra non è precisa ove si consideri che sono iscritti all'Albo anche avvocati che non esercitano la professione.

Per quanto attiene all'organizzazione interna dell'Avvocatura spagnola, esistono 83 Collegi, con la possibilità però di crearne dei nuovi presso ciascuna provincia. Gli Organi di ogni Collegio sono: la Giunta Generale e la Giunta di Governo.

L'iscrizione ad un collegio ha carattere obbligatorio e deve precedere l'inizio dell'esercizio della professione forense; ogni collegio poi si finanzia con i contributi versati annualmente da ciascun avvocato, unite alle entrate per il rilascio dei certificati.

Per quanto concerne l'organizzazione ai più alti livelli, a livello centrale troviamo il Consiglio Nazionale dell'Avvocatura spagnola, che rappresenta l'organismo coordinatore, esecutore e rappresentativo dei collegi degli avvocati; esso si compone del Presidente, di un'Assemblea formata dai Presidenti degli 83 collegi e di un Plenario, ossia l'Assemblea integrata con altri rappresentanti di collegi Provinciali, in relazione alla grandezza di ciascuno di essi. Tali rappresentanti sono eletti da ogni Collegio.

Il Consiglio Nazionale ed i collegi sono dotati di piena capacità ed autonomia ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Per quanto attiene al controllo del corretto esercizio della professione di avvocato, si deve rammentare come quella di avvocato in Spagna sia una professione libera ed indipendente che presta un servizio alla società, non dipendente da nessun ente pubblico e che si esercita in regime di concorrenza libera e leale (articolo 1 dello statuto generale della professione di avvocato in Spagna).

Gli avvocati sono perciò tenuti a rispettare:

- le norme legali e statutarie;
- le norme e gli usi della deontologia professionale della professione di avvocato.

Gli organismi che sorvegliano che la professione di avvocato sia esercitata correttamente, nei loro ambiti territoriali rispettivi, sono appunto gli organismi che abbiamo citato poc'anzi:

- a livello nazionale, il "Consejo General de la Abogacia Española";
- a livello di regioni autonome i consigli degli ordini degli avvocati delle regioni autonome;
- a livello provinciale, gli ordini degli avvocati di ogni provincia o località in cui esista un ordine degli avvocati.

Per quanto attiene alla remunerazione dei servizi prestati dagli avvocati, gli onorari professionali sono corrisposti in base ai servizi prestati, secondo una remunerazione fissa periodica oppure oraria. In ogni caso è vietata la quota litis in senso stretto, vale a dire l'accordo tra avvocato e cliente, che precede la conclusione della causa e in virtù del quale quest'ultimo si impegna a pagare soltanto una percentuale del ricavato della causa, che si tratti di una somma di denaro o di qualsiasi altro vantaggio, bene o valore che il

cliente possa ottenere dalla causa.

L'importo può essere liberamente stabilito tra cliente e avvocato, sempre nel rispetto delle norme deontologiche e della concorrenza leale. In caso di disaccordo tra cliente ed avvocato in merito agli onorari, è prevista una procedura contraddittoria sottoposta alla decisione dello stesso giudice adito per causa.

Salvo accordo esplicito in senso contrario, o condanna al risarcimento delle spese processuali, per stabilire gli onorari si può tener conto della tabella indicativa dell'ordine degli avvocati della provincia dove si effettua l'intervento, che sarà applicata conformemente alle norme, agli usi e ai costumi dell'ordine suddetto (articolo 44 dello statuto generale della professione di avvocato in Spagna).

Chi non abbia risorse economiche sufficienti per pagare i servizi degli avvocati e dei "procuradores" può rivolgersi a professionisti che saranno remunerati dallo Stato.

4. Il progetto di riforma dell'avvocatura spagnola: un'opportunità tra luci ed ombre

Dunque, assonanze con il modello italiano, soprattutto per quanto attiene alla "governance" dell'organismo dell'avvocatura, ma anche profondissime differenze, in particolare per quanto attiene alle modalità di accesso alla professione forense. E se i problemi di dequalificazione professionale e precariato intellettuale dei giovani avvocati sono più o meno speculari, non è certo il caso di dire "mal comune mezzo gaudio", in quanto la completa assenza di un qualunque filtro per l'accesso alla professione rende la situazione spagnola addirittura meno rosea di quella italiana.

Questi i motivi per cui, ormai da tempo, i vertici dell'avvocatura spagnola stanno sottolineando l'esigenza di una pratica ed un esame di abilitazione corrispondenti allo standard europeo.

Il Ministero della Giustizia spagnolo, a tal proposito, sta ultimando le redazioni di un disegno di legge che disciplinerà l'accesso alla professione di "abogado".

L'accesso sarà subordinato al superamento di un esame nazionale di abilitazione o alla frequenza obbligatoria con esito positivo di non meglio definiti corsi di formazione professionale.

La Commissione esaminatrice prevista dal disegno di legge sarà formata da 6 persone:

- un giudice;
- un rappresentante dell'organo di autogoverno della magistratura;

- un rappresentante del ministero della giustizia;
- un professore titolare;
- un rappresentante delle Autonomie locali;
- due avvocati.

I requisiti per essere ammessi alla prova saranno:

- nazionalità spagnola o di altro stato membro;
- disporre di un titolo di "licenciado en Derecho" o di un titolo di laurea in giurisprudenza con validità in Spagna;
- certificazione di "aptitud profesional";
- essere iscritto presso un Ordine degli avvocati in Spagna.

Al momento attuale, pare che la situazione di stallo venutasi a creare per i contrasti tra il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero dell'Educazione in merito a chi dei due debba regolare l'accesso alla professione si sia sbloccata e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 2008, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della stessa gli studenti che iniziano ora gli studi quinquennali per il conseguimento del titolo di "licenciado en Derecho".

Coloro che già esercitano le citate attività professionali al momento dell'entrata in vigore della legge saranno dispensati dalla prova.

Fin qui il contenuto annunciato della riforma, tutto il resto (contenuti della prova, corsi di formazione professionali accreditati, operatività della commissio-

ne esaminatrice) verrà definito successivamente mediante la promulgazione di un regolamento attuativo.

E così anche lo Spagna ha avvertito la necessità di una riforma del proprio ordinamento professionale forense, in particolare per quanto attiene alla fase di formazione e di accesso alla professione. Per chiudere questo contributo, che vuole essere solamente un rapido sguardo d'insieme ad una realtà così contigua alla nostra e che attraverso un sofferto percorso sta tentando di adeguare le sue normative a quelle dei paesi europei, auspichiamo che la riforma spagnola non ripeta errori ben noti a noi italiani, antepponendo la selezione alla formazione, o sottovalutando le implicazioni pratiche che comporta garantire una prova selettiva equa.

POSSIBILITA' DI CONFIGURARE UN CONTRATTO-TIPO TRA AVVOCATO DOMINUS E GIOVANE AVVOCATO, NONCHÉ TRA AVVOCATO DOMINUS E PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO (con riferimenti a possibili modifiche da apportare all'ordinamento professionale)

(DOTT.SSA GIADA GASPARINI)

1. Premessa

Con una recente sentenza, la Cassazione (sez. lav., n. 2904/06, depositata il 10 febbraio 2006) ha definito contratto di lavoro subordinato il lavoro svolto dal praticante all'interno dello studio professionale dopo aver conseguito il certificato di compiuta pratica da parte del competente Ordine. Tale sentenza ha suscitato un certo scalpore, probabilmente perché, per la prima volta, si regolarizza il rapporto del praticante. Le caratteristiche del ruolo del giovane avvocato e del praticante abilitato al patrocinio all'interno degli studi, tuttavia, non sono pienamente assimilabili a questo tipo di rapporto, ma semmai, al contratto di formazione. I contratti di formazione tuttavia, per loro natura, sono a breve termine. Sarebbe perciò opportuno definire una forma di contratto-tipo *ad hoc* per la regolamentazione del rapporto del praticante abilitato e del giovane avvocato con il suo dominus.

2. Occupazione e precariato nella libera professione

L'Avvocatura italiana ha conosciuto nel nostro Paese periodi di vero fulgore con lusinghiere attestazioni di stima ed ambiti riconoscimenti per l'impegno profuso nella Società civile, attestazioni e riconoscimenti derivanti dall'alto grado di com-

petenza che tutta la categoria ha sempre voluto e potuto esprimere.

L'attività forense tuttavia, da qualche tempo è principalmente rivolta a sostenere continui e penosi esami, a dimostrare sulla carta cose ovvie se non banali, a rintracciare pratiche sperdute nei meandri della inefficienza, ad offrire prestazioni professionali al più basso costo possibile per il committente, sia esso pubblico o privato. L'attività professionale vera, quella dell'ingegno, sarà, perdurando questo stato di cose, sempre più svilita, e ciò andrà a detrimento dell'intera collettività.

Il patrimonio culturale e di professionalità di molti Avvocati, da anni sulla breccia, titolari di stimati studi, rischia così di andare inevitabilmente disperso occupando forze creative e propulsive al più basso livello, con danni incalcolabili per la stessa collettività, che potrebbe presto conoscere una nuova categoria di lavoratori in mobilità: i "disoccupati o i sotto occupati dell'ingegno". Il neo avvocato ed il neo laureato che dopo un anno abbia finalmente conseguito l'abilitazione hanno di fronte uno scenario che diventa sempre più fosco. Se pur già avviati, sono ancora, infatti, in attesa di un'occupazione stabile, un futuro sereno ed appagante ai limiti della sopravvivenza economica, che costituisce e costituirà un ostacolo insormontabile alle giuste e

sacrosante aspettative di chi ha impiegato i migliori anni della propria vita ad elevare il livello culturale e ad acquisire una specifica ed impegnativa formazione professionale.

Inoltre, ai Collegli italiani si stanno negli ultimi anni affiancando in modo sempre più penetrante, in un già di per sé abbastanza affollato mercato, i Collegli degli altri Paesi Europei che offrono servizi, con strutture più snelle e concorrenziali delle nostre, utilizzando all'occorrenza le nostre stesse leggi nazionali che di fatto consentono un'applicazione unidirezionale del principio della libera circolazione, dall'Europa all'Italia, ma quasi mai, e comunque raramente, all'inverso.

Ai giovani lavoratori, liberi professionisti in cerca di occupazione, non basta certamente la solidarietà dei Collegli più anziani e la disponibilità, peraltro temporanea, per attività spesso da "garzone di bottega". Piuttosto, ai giovani dovrebbe essere rivolto un invito a costruire insieme ai Collegli più esperti, una vera e propria categoria che sappia affrontare, nel breve e nel concreto, i problemi e formulare un progetto per risolverli, consci degli effetti che derivano da un'assenza prolungata ed ingiustificata di progetti concreti.

Il precariato tra i neolaureati è purtroppo uno stato ormai sempre più diffuso e in

crescita, a cui bisogna porre un rimedio concreto che favorisca una crescita ed uno sviluppo dell'attività professionale in una direzione opposta. In questo particolarissimo momento, di fronte ai numerosi mutamenti in essere che questa generazione sta vivendo, il Paese ed il Governo attendono proposte e progetti concreti a favore dello sviluppo e dell'occupazione, non solo operaia ed impiegatizia, ma anche e prima di tutto di chi opera prevalentemente tramite prestazioni intellettuali.

Si pensi ad esempio ad eventuali contributi fiscali e/o previdenziali per favorire la competitività e l'occupazione dei giovani all'interno dei grandi Studi, dando l'opportunità ai Colleghi con più esperienza di "formarli" ed assumerli stabilmente all'interno delle loro realtà tramite la previsione di un contratto-tipo e riferimento ai CCNL.

3. Il giovane avvocato: libero professionista o dipendente?

Il giovane lavoratore si ritrova a lavorare sottopagato senza alcun tipo di diritto, pur essendo regolarmente e stabilmente inserito all'interno di un contesto lavorativo, situazione che di solito presuppone l'esistenza di un regolare contratto a tutela del rapporto.

Per porre rimedio a tale condizione, basterebbe invitare il legislatore a colmare il vuoto normativo in materia, predisponendo, previa consultazione della categoria, un contratto-tipo per praticanti abilitati al patrocinio e giovani avvocati. Contratto tipo che andrebbe definito *ad hoc* in quanto, sebbene la recente sentenza riferendosi al caso specifico, definisca il rapporto come rapporto di lavoro subordinato, non sembrerebbe corretto, a prima vista, definirlo tale, date le caratteristiche di autonomia del collaboratore. Sussistono, infatti, ovvie problematiche circa l'effettivo contrasto oggettivo tra la figura del libero professionista e quella del lavoratore subordinato.

D'altronde, date le numerose recenti modifiche in tema di diritto del lavoro, si potrebbe pensare all'introduzione di una nuova forma contrattuale, per l'appunto, *ad hoc*, come già si è provveduto per altri casi, configurando, ad esempio, un contratto a causa mista formazione-lavoro.

4. Distinzioni contratto-tipo tra dominus e giovane avvocato e tra dominus e praticante abilitato

Ovviamente, si deve adeguare il contratto-tipo a seconda che il contraente sia un giovane avvocato o un praticante

abilitato (la normativa attribuisce solo limitate competenze al praticante abilitato).

Il praticante abilitato viene definito colui (i) che, compiuto un anno di pratica, presenta domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per ottenere l'abilitazione al patrocinio per un periodo non superiore a 6 anni, come previsto dall'art. 10, l. 27 giugno 1942, n. 242, e (ii) che può esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente, come previsto dall'art. 8, l.p.f., modificato da ultimo dalla l. 5 giugno 2000, n. 144:

- negli affari civili, alle cause, anche relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, nonché azioni possessorie, denunce di danno temuto e di nuova opera e altre cause relative a rapporti di locazione, comodato o affitto d'azienda;
 - negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p., e cioè in sostanza per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a una pena pecuniaria, nonché per una serie specifica di reati (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 1 c.p.; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 c.p.; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 334, comma 2 c.p.; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2 c.p.; violazione dei sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2 c.p.; rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2 c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.).
- L'attività del praticante abilitato può inoltre essere svolta solo nel distretto di appartenenza e previa prestazione del giuramento.

Mentre, per quanto riguarda le competenze del giovane avvocato, si fa presente che, ai sensi della modifica alla l.p.f. avvenuta *ex lege* 24 febbraio 1997 n. 27, è stato soppresso l'albo dei procuratori ed imposta l'iscrizione d'ufficio dei procuratori all'Albo degli avvocati, di conseguenza, il praticante, che abbia superato le prove richieste per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato e previa prestazione del giuramento, viene

automaticamente iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine nell'ambito del Tribunale nella cui circoscrizione è fissata la residenza o il domicilio. Ciò comporta il diritto ad esercitare l'attività professionale senza alcuna limitazione in tutto il territorio della Repubblica. Inoltre, il contratto-tipo dovrebbe necessariamente rispettare le norme dell'Ordinamento Forense, previste dal r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in l. 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modifiche, recante la legge professionale forense, (c.d. l.p.f.), e le norme Deontologiche, così come approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella delibera datata 17 aprile 1997, successivamente nella seduta 16 ottobre 1999, poi nella seduta del 26 ottobre 2002, nonché, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2006. Infine, le norme Deontologiche dovranno essere modificate a seguito della conversione in legge del c.d. decreto Bersani.

5. Proposte

Entrando nel merito, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità anche con le direttive dell'Unione Europea, si dovrebbe riconoscere come prioritaria, tra le altre, anche la proposta concreta di un contratto-tipo per l'inquadramento dei giovani professionisti all'interno dei grandi Studi, tesa a sviluppare il settore e la capacità competitiva dello stesso a livello nazionale ed internazionale concentrandosi particolarmente sui seguenti punti:

- **periodo di prova:** stabilendone la durata massima in giorni/mesi, durante i quali sia reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto con criteri di maturazione previsti dai CCNL;
- **trattamento economico:** costituendo le retribuzioni a seconda degli eventuali livelli di appartenenza. In ogni caso la retribuzione non dovrebbe essere inferiore a € 800,00/1.000,00 mensili. Inserimento di un necessario collegamento all'art. 25 del c.d.f.;
- **obblighi del datore di lavoro:** prevedere di impartire o far impartire nel proprio studio, ai giovani avvocati/praticanti abilitati alle proprie dipendenze, l'insegnamento necessario perché possano conseguire la qualifica per la quale sono assunti;

- accordare (senza operare trattenute sulla retribuzione) i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria a corsi di aggiornamento professionale formativo;
- accordare permessi retribuiti necessari per certificazioni, relativi ad abilitazioni in settori specifici nella misura massima di ore annue ...;
- **doveri del giovane avvocato/praticante abilitato:**
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o di un eventuale tutor per la sua formazione e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto tra le parti contraenti e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di studio, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge;
- **trattamento normativo:** il giovane avvocato/praticante abilitato ha diritto, durante il periodo di prova, allo stesso trattamento normativo previsto dai rispettivi CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale è assunto. Nel rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al per cento della prestazione;
- **trattamento malattia e infortunio:** in caso di malattia, verrà corrisposta

una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per i primi ... giorni; pari al 25 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo; pari al 33 per cento per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. In caso di infortunio sul lavoro, corresponsione di una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per i primi ... giorni; pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal ... al ...;

- **congedi parentali:** per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato. In caso di necessità organizzative, la lavoratrice/lavoratore potrà essere affiancato dalla sostituto/a per un periodo non superiore a giorni ..., sia prima dell'assenza che al momento del rientro. In caso di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi, oltre alla possibilità di affiancamento come indicato, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/lavoratore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento;
- **orario di lavoro:** la durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Eventuale previsione di un approfondimento per definire la di-

stribuzione dell'orario settimanale in considerazione dell'estrema viabilità delle esigenze dei professionisti;

- **assistenza sanitaria:** il giovane avvocato/praticante abilitato sarà iscritto all'apposita cassa dei dipendenti degli studi professionali se prevista;
- **Cassa di Previdenza Forense:** prevedere contribuzioni al 50% a carico del dominus, e rimanente 50% a carico del giovane avvocato/praticante abilitato al patrocinio con tariffa di iscrizione agevolata per i primi quattro anni;
- **diritti concernenti la libera professione del giovane avvocato:** il giovane avvocato gode, se pur legato dal contratto al dominus di studio, di tutti i diritti previsti per la categoria, quali ad esempio il diritto al voto degli organi direttivi del consiglio dell'Ordine di appartenenza.

6. Modifiche all'ordinamento professionale

In riferimento all'art. 3 della l.p.f. (L. n.36/1934):

"...è infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario." occorrerà effettuare le necessarie modifiche del caso per rendere compatibile il contratto-tipo con lo svolgimento della libera professione.

POSSIBILITA' DI CONFIGURARE UN CONTRATTO TIPO PER PRATICANTI E GIOVANI AVVOCATI CHE NON RICADA NEL LAVORO DIPENDENTE E CHE SIA COMPATIBILE CON L'AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

(Avv. VALENTINA MONTANARI)

Al fine di valutare se la configurazione dell'attività professionale dei praticanti e dei giovani avvocati secondo forme contrattuali accostabili al lavoro subordinato o parasubordinato sia compatibile con l'autonomia che caratterizza l'esercizio della professione legale, occorre innanzitutto prendere le mosse dal dato normativo attualmente riscontrabile.

1. Il contesto normativo: incompatibilità dell'esercizio della professione legale con il lavoro dipendente

L'esercizio della professione di avvocato è, ai sensi dell'art. 3 della Legge Professionale

(R.D.L. 27.11.1933, n. 1578), incompatibile con lo svolgimento di qualunque forma di lavoro dipendente, presso enti pubblici o privati, fatta eccezione solo per l'ipotesi in cui l'attività dipendente abbia carattere scientifico o letterario, nonché per l'esercizio della professione da parte di avvocati che siano membri degli uffici legali di enti pubblici, i quali peraltro sono iscritti negli appositi elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati.

La ratio della sopra ricordata incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare l'indipendenza, l'autonomia di giudizio e

di iniziativa degli esercenti la professione legale, assicurando la libertà di determinazione degli stessi. Dette caratteristiche della professione legale, essenziali al ruolo, svolto dagli avvocati, di collaborazione all'esercizio del diritto costituzionale alla difesa, sono state storicamente ritenute incompatibili con quegli aspetti caratteristici del lavoro subordinato che sono, viceversa, lo svolgimento di specifiche mansioni sotto il controllo e la direzione del datore di lavoro, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una retribuzione fissa mensile, e ciò a fronte di uno stabile inserimento del prestatore di

lavoro nell'ambito di un'organizzazione di impresa.

2. Il ruolo dei giovani avvocati e dei praticanti nella realtà concreta degli studi legali

2.1 Descrizione

D'altra parte, non può farsi a meno di prendere atto dell'esistenza di realtà pratiche oggettivamente confliggenti con tale prospettiva generale, realtà che costituiscono anche l'occasione della presente relazione.

Sono, infatti, sempre più diffusi, anche in un contesto, quale è quello italiano, generalmente caratterizzato da studi legali di piccole dimensioni, gli studi che presentano un'organizzazione unitaria complessa, nell'ambito della quale le attività dei singoli professionisti risultano coordinate al fine di offrire i servizi legali richiesti dai clienti. Si tratta evidentemente di un modello organizzativo all'interno del quale appare superata la tradizionale concezione secondo la quale gli esercenti la professione legale potrebbero sì avvalersi di un'organizzazione di mezzi e di persone nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale, purché però tale organizzazione conservasse una funzione meramente accessoria all'attività principale, che rimarrebbe quella intellettuale del (singolo) professionista. Viceversa, in tali strutture più articolate, basate sulla presenza di più soci e di un numero elevato di giovani avvocati, questi ultimi prestano la propria opera intellettuale, essenziale, e non certo accessoria, all'attività legale dello studio, in relazione a pratiche ed a clienti afferenti allo studio in quanto tale, e precedentemente procurati non dai singoli giovani avvocati medesimi, bensì dai *senior partners* dello studio; proprio in conseguenza di tale organizzazione dell'attività legale, si pone un problema di compatibilità della posizione dei giovani avvocati con la tradizionale autonomia del professionista legale, in quanto i giovani avvocati si trovano in una posizione di sostanziale dipendenza, innanzitutto economica, nei confronti della struttura di studio, dal cui funzionamento dipende la possibilità per gli stessi di veder affluire lavoro da svolgere, con la conseguente possibilità di percepire un compenso che ne consenta il sostentamento. Peraltro, al di fuori del profilo strettamente economico, anche il contenuto degli incarichi professionali svolti da tali avvocati risulta almeno parzialmente predeterminato dai titolari di

studio che di volta in volta affidano gli incarichi medesimi, con la conseguenza che viene meno un ulteriore aspetto dell'autonomia professionale, quello attinente alla autodeterminazione da parte del singolo avvocato della gestione del rapporto con il proprio cliente e delle migliori modalità di svolgimento dell'incarico professionale.

Nel contesto descritto, pare dunque crearsi quel rapporto di corresponsività tra prestazione della propria opera (intellettuale) e retribuzione che si pone quale fondamento di un rapporto di lavoro subordinato, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte nella nota sentenza 10 febbraio 2006, n. 2904 in relazione alla posizione all'interno di uno studio professionale di consulenti del lavoro di una praticante che aveva ultimato il biennio della pratica, come attestato dal Consiglio Provinciale Albo Consulenti del Lavoro. In via del tutto analoga, nel contesto degli studi legali, la configurazione di un rapporto contrattuale tra il giovane avvocato (o il praticante, quantomeno trascorso il primo anno di pratica), da una parte, e lo studio nel quale lo stesso è inserito, dall'altra, che tenga conto di tale profilo di subordinazione sembra rendersi necessaria sulla base di una realtà oggettiva già esistente in numerosi studi.

In relazione ad una simile configurazione contrattuale, affine al rapporto di lavoro subordinato, pare porsi un duplice problema, (i) di incidenza sulla struttura stessa degli studi legali nel contesto dei quali tali rapporti in senso lato "di impiego" si inseriscano, e (ii) di compatibilità con l'autonomia ed indipendenza del singolo avvocato, come già accennato.

2.2 Incidenza sulla struttura organizzativa degli studi legali

Esaminare brevemente il primo dei profili indicati pare utile a porre in luce con maggior chiarezza anche gli aspetti più rilevanti della seconda problematica.

In relazione al profilo organizzativo degli studi legali ipoteticamente caratterizzati dalla presenza di rapporti di lavoro in senso lato subordinato, si potrebbe perfino giungere a chiedersi provocatorialmente se il titolare di un tale studio legale, che si avvalga di rapporti di tipo subordinato quali elementi strutturali essenziali alla prestazione dei servizi offerti dallo studio stesso, non diventi imprenditore a tutti gli effetti, ciò che avrebbe una portata rivoluzionaria rispetto alla visione tradizionale dell'attività libero professionale in particolare

legale. Benché infatti si stia diffondendo sotto alcuni profili una concezione dell'attività legale come "servizio", oltre alla consolidata nozione dell'attività legale come attività di impresa ai fini del diritto comunitario della concorrenza, detta concezione dell'attività legale è ancora molto lontana dal comune sentire e dalla concreta organizzazione degli studi legali (quantomeno della maggior parte di essi, se non di tutti).

Anche a prescindere da tale provocatoria estremizzazione, si può comunque rilevare che uno studio legale nel quale i giovani avvocati fossero inquadrati a tutti gli effetti come dipendenti non potrebbe prescindere dalla presenza di un "comitato" centralizzato il quale provvedesse alla distribuzione del lavoro relativo alle diverse pratiche esistenti presso lo studio tra tutti i professionisti, così da assicurare che ciascuno di essi potesse disporre di un quantitativo di lavoro sufficiente ad accumulare annualmente un determinato "monte-ore" di lavoro, idoneo come tale a giustificare la percezione di un determinato compenso. La previsione di una retribuzione fissa mensile costituirebbe dunque il riflesso dell'inquadramento del singolo avvocato all'interno di un'organizzazione del lavoro finalizzata alla prestazione di un servizio legale configurato secondo le indicazioni e la direzione del/dei titolare/i dello studio stesso, quali "procacciatori" e responsabili ultimi delle pratiche dello studio. Ma è altrettanto evidente che in un tale contesto il ruolo del singolo avvocato, inquadrato come dipendente, perderebbe qualunque connotazione di partecipazione fattiva all'attività dello studio, sia sotto un profilo promozionale, e pertanto di procacciamento dei clienti, sia anche sotto il profilo "direttivo", riducendosi all'esecuzione di incarichi assegnati in funzione di un'organizzazione eteronoma. Ciò, tra l'altro, presenterebbe notevoli problemi in relazione alla tipologia di incentivi configurabili, meramente economici o piuttosto tesi a promuovere l'autonomia del singolo fino a consentirgli di affrancarsi da tale stato di mero lavoratore subordinato.

2.3 Il ruolo del giovane avvocato tra autonomia e lavoro dipendente: una proposta per conservare l'autonomia del professionista legale

Ciò detto in relazione alla struttura organizzativa-tipo di uno studio che prevedesse la presenza di avvocati-lavoratori subordinati, appare subito evidente come, ove si presti attenzione alle caratteristiche dell'attività legale libero

professionale, immediatamente ci si ponga il problema di come un giovane avvocato, inizialmente inquadrato come lavoratore dipendente, possa poi affrancarsi da questa posizione, raggiungendo invece quella di associato dello studio. E, del resto, gli stessi studi internazionali, comprendenti diverse centinaia, se non migliaia, di avvocati, inclusi numerosi lavoratori dipendenti, prevedono pur sempre la presenza di un numero ridotto di *partners*, che tali divengono dopo aver acquisito una connotazione di indispensabilità all'interno dello studio, sia nell'ambito della gestione di clienti portati da altri, sia a seguito di un proprio apporto di nuovi clienti.

Pare evidente, dunque, che, nel configurare un rapporto di impiego che si adatti alla peculiarità della professione legale e nel contempo garantisca ai giovani avvocati (ed ai praticanti, pur tenendo conto delle ulteriori specificità che li caratterizzano) le necessarie garanzie soprattutto in relazione al corrispettivo, è opportuno innanzitutto salvaguardare proprio quegli spazi di autonomia che possono consentire all'avvocato "subordinato" di affrancarsi da quella condizione acquisendo piuttosto quella di associato dello studio. La salvaguardia di questi "spazi" e di queste caratteristiche della professione legale, pur in presenza della necessaria tutela economica, può dunque rappresentare la chiave per la compatibilità di una configurazione del lavoro del giovane avvocato come lavoro in senso lato "dipendente" con l'autonomia che pur tuttavia deve sempre caratterizzare la professione legale. La configurazione dell'attività del giovane avvocato come attività "dipendente" può forse porsi essenzialmente in un'ottica di tutela sotto il profilo economico, mirando a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro prestata sulle diverse pratiche (ciò che, per inciso, sembra essere significativamente facilitato dall'utilizzo di meccanismi di tariffazione oraria, tanto all'interno dello studio quanto, per maggiore trasparenza e se concordato con i clienti, anche all'esterno). Ma occorrerà salvaguardare, in sede di definizione

di un modello contrattuale di riferimento, quegli stessi spazi di autonomia e di libera iniziativa del giovane avvocato che, ove dallo stesso adeguatamente sfruttati, gli consentono di concorrere fattivamente all'attività di studio sotto i suoi molteplici profili e così di rendersi indispensabile all'interno dello studio. In mancanza della salvaguardia di tali aspetti, si finirebbe infatti per sacrificare alle tutele garantite dalla previsione di forme di lavoro subordinato aspetti essenziali e qualificanti della professione legale. Si potrà comunque conservare l'autonomia dell'attività dell'avvocato ove la sua retribuzione, fatto salvo un minimo garantito, sia comunque calcolata in proporzione all'attività dallo stesso effettivamente svolta, restando la distribuzione del lavoro all'interno dello studio affidata ad un naturale meccanismo di cooperazione e, al tempo stesso, competizione tra i professionisti, sulla base delle rispettive competenze ed iniziative, seppure con un limitato intervento regolatore centralizzato (eventuale) che eviti situazioni gravi di mancato utilizzo delle risorse umane presenti all'interno dello studio. Il giovane avvocato "dipendente" potrebbe inoltre, ove non assoggettato ad un vincolo di esclusiva nei confronti dello studio presso il quale opera, bensì libero di (ed al tempo stesso tenuto a) svolgere autonoma attività promozionale e di reperimento di clienti, concorrere anche all'espansione della clientela dello studio, ovvero comunque acquisire propri clienti; ciò gli consentirebbe anche di migliorare la propria posizione contrattuale interna allo studio in vista della costituzione di un rapporto di tipo associativo. In questo contesto il giovane avvocato sarebbe anche incoraggiato a variare le proprie esperienze professionali e, nel contempo, a sviluppare propri peculiari settori di competenza specifica, cosicché risulterebbe incentivata anche quella formazione che pure deve in permanenza caratterizzare l'attività professionale legale. Pare dunque che un modello contrattuale che tenga conto dei sopra indicati elementi possa evitare che il rapporto di "impiego", in senso lato,

del giovane avvocato ricada nel lavoro dipendente, risultando invece rispettata la peculiare autonomia della professione legale. Tale autonomia dovrebbe essere conservata anche in sede di gestione delle singole pratiche, ove si pensasse, a titolo esemplificativo, ad una sorta di collaborazione a progetto caratterizzata da spazi di indipendenza gestionale particolarmente ampi. La gestione delle singole pratiche di volta in volta affidate al giovane avvocato potrebbe infatti essere sostanzialmente assimilata alla realizzazione di "progetti" (ovvero di singole parti di un unico progetto più articolato), nel contesto dei quali la retribuzione potrebbe agevolmente essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

2.4 La posizione del praticante

Vale la pena poi rilevare alcune peculiarità in relazione alla posizione dei praticanti. Il minor grado di autonomia nella gestione delle pratiche, così come la predominante rilevanza dell'elemento formativo, suggeriscono la necessità che il modello contrattuale di riferimento miri innanzitutto a garantire al praticante l'effettività e la proficuità della formazione che il *dominus* è tenuto a fornirgli; detto modello contrattuale dovrà inoltre prevedere un compenso minimo, dovuto in ragione dell'impegno prestato dal praticante in studio, anche a prescindere da una valutazione rigorosamente quantitativa della "produzione" professionale effettivamente realizzata dal praticante, valutazione che in tale fase formativa risulterebbe almeno in parte inappropriata. In relazione all'attività svolta dal praticante pare dunque che si possa più agevolmente fare riferimento al modello del contratto di apprendistato, senza che ciò pregiudichi le caratteristiche, eminentemente formative, della posizione professionale del praticante medesimo. Detto contratto consentirebbe comunque di salvaguardare quel profilo fondamentale, anche a norma dell'art. 26 del Codice Deontologico, che è la necessaria retribuzione del lavoro dei praticanti.

MOZIONE SUI PRINCIPI PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

preso atto

- 1) dei documenti precedentemente approvati dall'Avvocatura, tra i quali, in particolare, i documenti emersi all'esito delle sessioni di lavoro del XXVII Congresso Nazionale Forense di Palermo (ottobre 2003), della IV Conferenza Nazionale dell'Avvocatura (Napoli aprile 2005) e della prima sessione del medesimo XXVIII° Congresso Nazionale Forense (Milano novembre 2005);
- 2) dei progetti noti di riforma delle professioni in attesa di esame parlamentare;
- 3) delle ipotesi di testi di riforma dell'ordinamento professionale sino a questo momento noti e diffusi, e delle costanti elaborazioni in atto da parte di tutte le componenti dell'Avvocatura;
- 4) dei recentissimi interventi normativi incidenti disorganicamente sulle professioni e, in particolare, su quella forense e, per l'effetto, sull'esercizio libero, indipendente ed autonomo della funzione difensiva,

indica di seguito, i

PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI E DELL'ORDINAMENTO FORENSE

A) Principi comuni per la riforma delle professioni

La natura stessa della prestazione professionale in cui l'elemento intellettuale è caratteristico e prevalente sull'elemento organizzativo, la distingue nettamente dall'attività d'impresa, anche di servizi, cui non può essere perciò assimilata.

Il professionista, in quanto tale, si connota, nella comune accezione, come un esperto indipendente, che esprime un giudizio tecnico in scienza e coscienza.

Anche per tale motivo il cittadino utente soffre di asimmetria informativa, non avendo di norma, le cognizioni e gli strumenti per riconoscere l'idoneità professionale del servizio offerto.

Ne discende la necessità di un ordinamento che disciplini l'esercizio della professione, che, per le professioni incidenti su valori primari o costituzionalmente protetti, si esprime attraverso il sistema ordinistico.

I recenti interventi legislativi appaiono in contrasto non solo con tali principi, ma anche con i disegni di legge giacenti in Parlamento, dal momento che, tanto in materia di tariffe, che in materia di pubblicità e di esercizio in forma interprofessionale, si limitano ad eliminare le regole tradizionali senza sostituirle con altre di nuove e più attuali, esprimendo una logica mercantistica di equiparazione della prestazione professionale all'attività commerciale. Il mondo professionale è pronto a sostenere una riforma che trasformi ed aggiorni il sistema senza privarlo dei pilastri su cui si fonda.

Il nuovo sistema, ribadita la natura esclusivamente pubblicistica dei consigli degli ordini e dei consigli nazionali delle professioni, dovrà confermare l'attribuzione agli ordini dei compiti di vigilanza deontologica, aggiornamento professionale e formazione permanente e di controllo, verifica ed attestazione della qualità della prestazione e dovrà altresì contenere meccanismi di consultazione con il Governo e forme di rappresentanza dei professionisti quale parte sociale, le quali trovano, in un contesto democratico e pluralistico che coinvolga le libere associazioni, la propria espressione in un congresso nazionale di categoria formato da delegati degli ordini territoriali designati in proporzione al numero degli iscritti e dotato di autonomia statutaria.

In particolare dovrà essere garantito: i) l'esercizio della funzione disciplinare, attraverso appositi organi interni alle categorie, con la separazione tra funzione requirente e funzione giudicante, con la rottura del rapporto tra controllore e controllato e con le garanzie del contraddittorio; ii) il riconoscimento del pluralismo nell'esercizio della funzione di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, che, nell'ambito di direttive omogenee da parte delle istituzioni e con il loro controllo, consenta una varietà di offerte formative lasciate alla libera scelta di ciascun iscritto, coerentemente ai suoi particolari interessi professionali; iii) la rideterminazione dei sistemi tariffari che, resi trasparenti ed accessibili nei confronti della collettività, con il mantenimento e la conferma del controllo e dell'approvazione da parte di istituzioni pubbliche, assicurino comunque – in particolare alla professione forense per la sua rilevanza pubblica – livelli minimi e massimi e le eventuali deroghe correlate alla specificità degli ordinamenti professionali; iv) la previsione della possibilità di organizzare l'esercizio della professione in forma societaria anche interdisciplinare, esclusa però ogni forma di partecipazione di terzi come meri soci di capitale, a tutela dell'autonomia e indipendenza del professionista ed a garanzia dell'utente.

B) Principi per la riforma dell'ordinamento professionale forense

1. Natura, funzione e caratteristiche della professione forense; competenze dell'avvocato:

- a) va salvaguardata la specificità della funzione e del ruolo dell'avvocato, costituzionalmente rilevanti;
- b) l'avvocato è un libero professionista, il quale nel rispetto delle leggi e delle norme deontologiche opera in piena libertà, autonomia e indipendenza, garantendo la tutela dei diritti individuali e degli interessi dei cittadini;
- c) all'avvocato competono la rappresentanza, l'assistenza e la difesa del cittadino, in tutte le sedi giurisdizionali, anche non pubbliche, nonché le attività di assistenza e di consulenza professionali, ovunque si discuta di diritti;
- d) l'avvocato, quale parte insostituibile e necessaria per l'attuazione della giustizia, svolge una funzione indispensabile al fine di garantire l'effettività della difesa del cittadino;
- e) va affermata la necessità dell'effettività dell'esercizio della professione quale requisito per il mantenimento dell'iscrizione all'albo.
- f) dovranno essere previste coerenti disposizioni per l'attività degli avvocati nell'ambito dell'Unione Europea;

2. Funzione e scopo dell'ordinamento forense: l'ordinamento forense, in considerazione della rilevanza e specificità della funzione difensiva, deve:

- a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato al fine di garantire prioritariamente gli interessi generali sui quali esso incide;
- b) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione legale, favorendo la partecipazione dell'Avvocatura all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, allo scopo di garantire, in ogni sede, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona umana;
- c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, quali valori coincidenti con l'interesse generale all'effettività della difesa;
- d) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività, assicurando a tal fine correttezza e qualità della prestazione professionale.

3. Accesso alla professione di avvocato: va regolamentato partendo dalla facoltà di Giurisprudenza e valorizzando il tirocinio, completato dalla partecipazione alle Scuole di formazione post-universitarie, al fine di consentire l'accesso alla professione soltanto a soggetti capaci, preparati e motivati, con conseguente giovamento per l'intera categoria e del sistema Italia;

- a) quanto al percorso universitario, si ritiene essenziale condividere la distinzione tra la laurea breve triennale, senza possibilità di accesso all'albo, da quella magistrale quinquennale, unica via di accesso alla libera professione; andrà peraltro previsto, per l'accesso al quadriennio della laurea magistrale, e quindi dopo il primo anno comune ai due indirizzi, un numero programmato, o quantomeno una selezione tramite test attitudinali e di verifica della preparazione di base; va condivisa, e se possibile rafforzata, la previsione di inserimento tra le materie caratterizzanti il corso di laurea magistrale, della deontologia e degli ordinamenti giudiziario e forense, dell'argomentazione giuridica, nonché materie relative a strumenti di lavoro ormai imprescindibili, quali una lingua straniera, con particolare riferimento al lessico giuridico, e l'informatica giuridica;
- b) quanto alle scuole di formazione post-universitarie, va premesso che l'avvocatura reputa siano da privilegiare, per la formazione del futuro avvocato, le scuole forensi, che stanno sorgendo sempre più numerose sull'intero territorio nazionale, rispetto alle scuole universitarie; la pratica biennale va riaffermata come bagaglio ineliminabile della formazione del futuro avvocato, e deve comunque continuare ad essere svolta necessariamente presso gli studi legali; dovrà risultare adeguatamente temperata con la frequenza della scuola;
- c) deve quindi essere nuovamente attribuita in via esclusiva all'avvocatura la titolarità della formazione forense, e quindi la funzione di trasmissione del sapere e dell'identità professionale, e conseguentemente le Istituzioni dell'avvocatura, con la partecipazione ed il concorso di tutte le componenti, e prioritariamente delle associazioni forensi, dovranno continuare ad esercitare il doveroso ruolo di formazione ed il controllo di professionalità;
- d) vanno al più presto individuate risorse economiche pubbliche, per contribuire allo sviluppo ed al funzionamento delle scuole forensi, rivestendo la formazione dell'avvocatura, soggetto di giurisdizione, un innegabile interesse pubblico;
- e) occorre prevedere una preselezione per l'accesso alle scuole post universitarie, unitamente a verifiche, periodiche e conclusiva, che consentano di testare adeguatamente l'idoneità del candidato all'ammissione all'esame di abilitazione; il positivo superamento delle verifiche dovrà rappresentare condizione per la prosecuzione del percorso formativo;
- f) quanto al tirocinio, appare indispensabile prevedere una pratica effettivamente professionalizzante, ossia concretamente svolta, sotto la guida del dominus ed il controllo dell'ordine territoriale; vanno condivise le soluzioni già praticate in taluni Fori, con la previsione della presenza di "tutors", quantomeno per gli Ordini maggiori, al fine di seguire con effettività e serietà il percorso formativo del praticante;
- g) il ruolo del professionista "dominus" deve essere esaltato quale fonte di trasmissione dei saperi legati all'esercizio della professione;

- h) lo svolgimento della pratica forense, deve risultare incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e/o con altri contemporanei corsi abilitanti all'esercizio di altre professioni, così come va limitato tendenzialmente il numero massimo dei praticanti a due per ogni titolare di studio; va previsto che il dominus, per accogliere praticanti, possa vantare un effettivo esercizio professionale continuativo per un congruo numero di anni, che vengono proposti nel numero di otto;
- i) il praticante, al secondo anno di pratica, potrà essere abilitato all'esercizio professionale provvisorio, ma solo in sostituzione del dominus e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo;
- j) va valutata l'opportunità di prevedere un equo compenso indennitario al praticante, escludendo comunque qualsiasi riferimento alla "retribuzione", trattandosi di rapporto per nulla assimilabile allo schema del rapporto subordinato o parasubordinato; detto compenso dovrà risultare parametrato alla quantità e qualità del lavoro svolto, pur sempre nell'ottica dell'apprendimento;
- k) dovranno venire individuate precise modalità per caricare gli oneri economici della formazione del futuro avvocato, quale indispensabile soggetto della giurisdizione, sullo Stato o sulle Regioni, non soltanto per quanto attiene i finanziamenti alle scuole forensi, ma anche in relazione all'equo compenso di cui sopra, e ciò potrà avvenire – a titolo esemplificativo – mediante la previsione di forme di agevolazione fiscale; va nondimeno garantita, pur in presenza dei finanziamenti pubblici suddetti, l'autonomia ed indipendenza della professione forense dalla ingerenza di ogni potere;
- l) va limitata la validità temporale del certificato di compiuta pratica, ai fini dell'esame di abilitazione;
- m) la disciplina dell'esame di stato deve garantire, per tutto il territorio nazionale, uniformi criteri di valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale; nella valutazione finale dell'esame di stato dovrà tenersi conto del voto di laurea, degli esiti della pratica forense e della frequenza di scuole e corsi di formazione, nonché di eventuali altri titoli, mediante il riconoscimento di crediti formativi;
- n) l'esame di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di avvocato dovrà essere finalizzato alla verifica delle effettive attitudini professionali degli aspiranti avvocati e dunque dovrà essere strutturato, sia per quanto attiene alla prova scritta che per quanto concerne quella orale, precipuamente sull'indagine sulla conoscenza degli istituti di diritto sostanziale (civile, penale ed amministrativo) e dei relativi strumenti processuali;
- o) vanno introdotti limiti temporali sia per l'ammissione all'esame di Stato (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento del certificato di compiuta pratica) sia per la successiva iscrizione all'albo degli avvocati (ad esempio: non oltre due anni dal conseguimento dell'abilitazione).

4. Specializzazioni – relativa pubblicità informativa: la normativa professionale dovrà disciplinare le specializzazioni ed il loro conseguimento e mantenimento, pur nel contesto unitario della professione, senza istituzione di albi separati; va evidenziato, in ogni caso, che il conseguimento di una o più specializzazioni non potrà attribuire riserva di attività nel settore, ma unicamente rappresentare in favore dell'utente idonea garanzia di maggiore preparazione tecnica specifica del professionista; la disciplina delle specializzazioni andrà poi coordinata anche con quella della pubblicità informativa, onde offrire agli avvocati la possibilità di spendere, nell'informazione all'utenza, titoli certi e riconosciuti, ed a quest'ultima la possibilità di contare su specializzazioni affidabili e verificate; nelle more dell'adozione della disciplina delle specializzazioni dovrà escludersi la possibilità, intempestivamente introdotta dall'art. 2 del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di rendere oggetto della pubblicità informativa anche titoli e specializzazioni professionali; infatti ciò, da un canto, rende possibili gravi abusi informativi in danno proprio di quei soggetti che la norma vorrebbe tutelare (la grande maggioranza degli utenti, che non possiede strumenti per comprendere se titoli e specializzazioni vantate siano davvero sussistenti), con un risultato paradossalmente opposto a quello avuto in considerazione, dall'altro rende impossibile il controllo degli ordini, ai quali manca un parametro normativo o regolamentare al quale ancorare la valutazione;

5. Formazione permanente: è ineludibile la previsione di sistemi efficaci per la formazione permanente degli avvocati, anche in questo caso al fine di garantire la professionalità e la qualità della prestazione, che rappresentano obiettivi da perseguire con tenacia e convinzione, anche attraverso peculiari forme della sua certificazione; si riscontra, infatti, la necessità di dare concreto contenuto all'obbligo deontologico della formazione permanente, sanzionando la sua omissione come grave violazione disciplinare.

6. Consulenza ed assistenza: va affrontata e risolta positivamente la questione della disciplina normativa dell'attività professionale di consulenza ed assistenza ed a tale riguardo va riproposta con forza la richiesta di emanazione di una legge quadro che faccia suoi i contenuti della proposta di disegno di legge¹ che già il Congresso Nazionale Forense tenutosi a Palermo nell'ottobre del 2003 aveva approvato all'unanimità e che oggi deve essere riproposta all'attenzione delle forze politiche e sociali, ricercando le opportune sinergie con le rappresentanze istituzionali ed associative delle altre categorie professionali interessate.

7. Tariffe – pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, prezzi e costi:

- a) va difeso il sistema delle tariffe, sia pure adeguandolo al nuovo assetto ordinamentale ed inoltre prevedendo

- migliore specificazione e semplificazione delle voci e degli importi, sì da consentire al cittadino utente una maggiore e più agevole comprensione, anche preventiva;
- b) va mantenuto il sistema dell'obbligatorietà dei minimi tariffari fino alla definizione delle note vertenze pendenti dinanzi la Giustizia comunitaria, pur con la più ampia disponibilità ad una revisione del sistema in ottica di semplificazione, trasparenza e possibilità di ragionevole determinazione ex ante del compenso professionale, anche in relazione alla necessità di apprestare gli strumenti per un corretta informazione all'utenza;
- c) a garanzia dell'indipendenza e della neutralità dell'avvocato rispetto alla lite va mantenuto il divieto del c.d. patto di quota lite, giacché la sua eliminazione appare foriera di svantaggi più che di benefici per l'utenza, aprendo la strada a possibili speculazioni proprio nei riguardi dei comuni cittadini, meno capaci di imporre le proprie ragioni in un rapporto che li vede quale parte debole, e altresì foriera di possibile contenzioso tra avvocato e cliente; potrà semmai ipotizzarsi il superamento del divieto in alcune specifiche materie (evitando settori "sensibili" quali, ad esempio, i diritti indisponibili, il diritto di famiglia ed in generale quelli con connotazioni pubblicistiche), ma con limiti precisi e severamente sanzionati, eventualmente sottoponendo l'accordo al nulla osta preventivo del consiglio dell'ordine;
- d) circa la pubblicità informativa relativa sia alle caratteristiche del servizio offerto che a prezzi e costi delle prestazioni, di cui all'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in assenza di esperienze sedimentate in tema di pubblicità informativa, appare quanto meno opportuno che, in particolare nella fase iniziale, vi sia un preventivo controllo degli ordini, i quali possano verificare veridicità e correttezza del messaggio; un'incontrollata liberalizzazione, infatti, oltre a prestare il fianco ad abusi assai pregiudizievoli per gli utenti – la cui sanzione successiva interverrebbe a danno già verificato –, rischia di favorire inammissibilmente chi ha più mezzi in danno dei soggetti professionali più deboli e meno attrezzati; non può infatti non considerarsi che fare pubblicità e farla in modo efficace costa, e non poco, e che una liberalizzazione non adeguatamente meditata rischia di risolversi, oltre che in un danno per gli utenti, come si è detto, in un grave pregiudizio per i giovani avvocati o quelli meno provveduti economicamente, che vedrebbero paradossalmente aumentare, anziché ridursi, le difficoltà di accesso al mercato;
- 8. Struttura ed organizzazione dei consigli dell'ordine: l'ordinamento dovrà ridisegnare la struttura e l'organizzazione dei Consigli dell'Ordine, contemplando l'aumento del numero dei consiglieri, sempre rapportato al numero degli iscritti, il già previsto allungamento della durata del mandato e limitazioni della rielegibilità, il tutto anche alla luce delle nuove funzioni ed attribuzioni imposte ai consigli; l'Ordine forense deve continuare ad esistere innanzi tutto a tutela dell'avvocato, e particolarmente a garanzia della sua autonomia ed indipendenza, che sono a loro volta a garanzia della libertà dei cittadini; l'Avvocatura conferma la propria contrarietà circa la verticalizzazione del sistema e l'istituzione di un Consiglio Nazionale o Assemblea dei Presidenti degli Ordini, come adombrato in una delle più recenti proposte di fonte ministeriale, frutto di ingiustificabile oblio dei correnti modelli di rappresentanza forense, ed in particolare della previsione del Congresso Nazionale Forense quale Assemblea di tutta l'Avvocatura e quale espressione della generale volontà politica del ceto forense;**
- a) va, quindi, salvaguardata l'autonomia e l'indipendenza degli Ordini Circondariali, sia sotto il profilo del rigetto della prospettiva della creazione di un ordine unico nazionale, del quale siano articolazioni il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, in una strutturazione di tipo gerarchico e verticistico che, come detto, si respinge, sia sotto il profilo di indebite ingerenze ministeriali, che si risolvano nell'esercizio di discrezionalità amministrativa in materie riservate all'autonomia del sistema ordinistico, quali, in particolare, l'elaborazione del codice deontologico;

¹ Proposta di legge per la "disciplina dell'attività di consulenza ed assistenza legale"

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina le attività di consulenza ed assistenza legale svolta in via professionale da professionisti iscritti nell'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a) per "prestazione professionale", la prestazione resa in qualunque forma da un professionista iscritto nell'albo degli avvocati o dei notai o dei dottori commercialisti in favore di un cliente
 - b) per "consulenza legale" la prestazione professionale avente ad oggetto l'informazione sul contenuto di norme giuridiche e/o sulla loro applicazione a specifica fattispecie astratta o concreta, resa anche in forma di parere, sia scritto che orale
 - c) per "assistenza legale" la consulenza legale svolta in funzione del compimento di uno o più atti specifici aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento
 - d) per "ordinamento di categoria", le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di avvocato, notaio e dottore commercialista

Articolo 2 – Esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale

1. L'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza legale svolta abitualmente, in via professionale e dietro corrispettivo è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti ed è svolta nel rispetto di quanto espressamente previsto dagli ordinamenti di categoria.
2. Essa è altresì consentita da parte di professionisti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.
3. E' nulla ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti quale compenso per attività di consulenza ed assistenza legale.
4. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.

- b) va assicurata la valorizzazione dell'attività dei consigli dell'ordine anche sotto l'aspetto dell'efficienza, prevedendo altresì norme che meglio consentano anche la disponibilità di adeguate risorse finanziarie;
- c) in tale ottica è fondamentale garantire una presenza reticolare sul territorio da parte degli ordini, quale presidio per le esigenze del cittadino e collegamento con il sistema giudiziario;
- d) occorre ripensare ai meccanismi elettorali del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa di Previdenza, sia sotto il profilo di regole e modalità di esercizio dell'elettorato attivo, sia sotto il profilo dell'elettorato passivo, con l'obiettivo di garantire una migliore calibratura del rapporto elettivo tra l'Ordine distrettuale e gli Ordini del distretto, ed anche nella direzione di rivedere limiti alla eleggibilità, penalizzanti per le fasce più giovani dell'avvocatura; i sistemi elettivi di tutti gli organismi dell'avvocatura dovranno quindi garantire la massima partecipazione degli aventi diritto al voto, la trasparenza delle operazioni elettorali, il rispetto dei principi della proporzionalità e di tutela delle minoranze, da attuarsi con l'apposizione di limiti alle preferenze esprimibili;
- e) pertanto dovrà prevedersi che l'Ordine professionale operi attraverso i seguenti organismi di categoria: a) Consiglio dell'Ordine territoriale, con funzioni istituzionali, nell'ambito del territorio di pertinenza, previste dalla legge; b) Consiglio nazionale forense, con funzioni istituzionali e di giurisdizione disciplinate dalla legge; c) i sindacati e le associazioni costituiti nel rispetto delle norme del codice civile, con le funzioni di tutela e rappresentanza degli interessi anche economici dei professionisti che ad essi aderiscono; d) Congresso Nazionale Forense, assemblea generale dell'Avvocatura italiana, che rappresenta il momento di confluenza di tutte le sue componenti e, nel rispetto della loro autonomia, determina gli indirizzi generali dell'Avvocatura, formulando proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché sulle questioni che riguardano la professione forense, ed elegge altresì l'organismo di rappresentanza politica dell'avvocatura; e) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- f) potranno prevedersi forme di collaborazione e di coordinamento degli Ordini territoriali su base distrettuale o interdistrettuale (o regionale o interregionale), nonché di partecipazione ad organismi e strutture internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
- g) dovrà prevedersi la salvaguardia della giurisdizione domestica in capo al CNF per la attività di avvocato, con esclusione di qualsiasi ricorso a giudizi di organi esterni all'avvocatura relativamente ai procedimenti disciplinari, pur nell'avvertita esigenza di valutare la creazione di organi distrettuali di esercizio della funzione disciplinare, sia nella prospettiva di alleviare i compiti di Consigli dell'Ordine circondariali, sia in quella di pervenire alla separazione tra organo inquirente ed organo giudicante; il procedimento disciplinare dovrà quindi informarsi ai seguenti principi: i) contestazione degli addebiti; ii) diritto di difesa; iii) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti; iv) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento.

9. Necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e l'attività d'impresa: dovrà essere salvaguardata la necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e l'attività d'impresa, in particolare disciplinando in modo adeguato l'esercizio della professione di avvocato in forma collettiva o associata, che garantisca una pluralità di modelli organizzativi, e contemplando anche strutture multidisciplinari con altri professionisti, per rispondere al meglio alle esigenze della clientela e del mercato; dovrà comunque essere esclusa la partecipazione di soci di puro capitale, che mortifica il diritto del cittadino di poter contare su un difensore libero, autonomo, indipendente ed immune da potenziali conflitti di interesse;

10. Rapporto di fiducia tra cliente e avvocato: va riaffermata la necessità di tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come le recenti leggi antiriciclaggio e sulla privacy, peraltro condivisibili nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

Pertanto il Congresso afferma e fa propri

gli enunciati principi, affinché vengano tradotti nell'imminente riforma delle professioni e in particolare nella riforma della professione forense;

e pertanto chiede

a tutte le forze presenti in Parlamento di portare a compimento entro la fine del corrente anno l'iter legislativo della legge di riordino delle professioni, muovendo dall'esame combinato dei disegni di legge Mantini, Siliquini, Vietti e Taurini, fermi i principi sopra enunciati;

invita

Governo e Parlamento a sospendere, nelle more dell'approvazione di tali riforme, a sospendere l'applicazione di quelle parti del decreto Bersani confliggenti con i citati principi e con i progetti organici di riforma all'esame del Parlamento;

chiede

che si apra finalmente con il Governo quel tavolo di confronto che l'Avvocatura e le altre professioni hanno sempre ricercato e che finora questo Governo ha sempre negato;

dà mandato

ai propri organi esecutivi di perseguire tali obiettivi con la massima fermezza, ricorrendo ad ogni forma di protesta che si ritenesse opportuna.

MOZIONE POLITICA

Il XXVIII Congresso Nazionale Forense, riunito in Roma nei giorni 21-24 settembre 2006, con riferimento ai contenuti del cd. Decreto Bersani

esprime

giudizio di contrarietà al metodo ed al merito della legge n.248/06.

Ciò, non solo per la parte più direttamente rivolta alla professione forense – abolizione dei divieti di pubblicità, del patto di quota lite e della obbligatorietà del sistema tariffario –, ma anche e soprattutto per l'incidenza che la nuova legge ha sulla giurisdizione e quindi sul concreto esercizio della domanda di giustizia che, secondo la previsione dell'articolo 24 Cost., si declina a mezzo della difesa tecnica e perciò con l'ineliminabile apporto degli avvocati.

Un'incidenza tesa a limitare ed in qualche caso annullare, la capacità di risposta giurisdizionale, di cui sono indice tra l'altro:

- la riduzione dei fondi statali destinati al comparto giustizia;
- la eliminazione dell'anticipazione a mezzo di Poste Italiane Spa, dei costi di giustizia, tra cui gli emolumenti dei giudici di pace ed i compensi per i difensori d'ufficio e dei non abbienti e per i consulenti tecnici d'ufficio.

L'Avvocatura italiana denuncia che la prospettiva perseguita non è limitata ai ristretti ambiti della legge n.248/2006. Appare chiaro, infatti, che la filosofia dell'iniziativa è finalizzata a sferrare un forte ed inusitato attacco ad una intera parte del tessuto socioeconomico del nostro paese – le professioni e la piccola e media imprenditoria – in una malcelata e financo dichiarata volontà di favorire alcune parti sociali, e non certamente le più deboli, a danno di altre.

Il tutto con l'aggravante di avere contrabbandato un'asserita liberalizzazione e tutela delle classi sociali più deboli per introdurre invece politiche di affidamento dei servizi professionali a ben individuati oligopoli, con il risultato finale di un aumento dei loro costi e di controllo dirigistico, in danno della indipendenza ed autonomia dei soggetti sociali professionali ed imprenditoriali.

È questa la ragione per cui gli avvocati non si sentono e non sono soli in questa battaglia per il presidio delle libertà concrete, in cui si esplica la vita di chi non vuole essere un mero mercante delle proprie conoscenze.

Ma questa è anche la ragione per cui gli avvocati, da un decennio, chiedono con forza una riforma dell'ordinamento professionale che renda compatibile l'irrinunciabile funzione di una mediazione sociale, dentro e fuori la giurisdizione, con i mutati assetti e le nuove tutele della società contemporanea.

Non va sottaciuto che qualsiasi intervento riformatore che non incida concretamente ed in modo efficace sulla soluzione dei problemi che affliggono la giustizia, suona oggi come una tragica farsa.

Se questo è lo stato dell'arte, se si continua cioè a ritenere che per la Giustizia le risorse economiche dello Stato devono essere e restare limitate; se ancora non si conosce quanta parte del contributo unificato di iscrizione a ruolo va alla giustizia e quanta parte, invece, alla fiscalità generale dello Stato; se si continua ad ingannare l'opinione pubblica attribuendo all'Avvocatura inesistenti responsabilità nella crisi ormai cronica della giustizia; se nessuna seria iniziativa si intravede nella direzione di una drastica ed urgente inversione di rotta; se tutto questo è vero, l'Avvocatura italiana ha validissime ragioni per protestare e gridare la propria indignazione.

L'Avvocatura già volontariamente prestatasi nei ruoli della magistratura onoraria, in sostituzione e surrogazione nell'esercizio della giurisdizione, e che si è adoperata e si adopera nella gestione delle difese d'ufficio e nel patrocinio dei non abbienti, è stanca di essere pregiudizialmente additata come categoria che, vessando "il cittadino consumatore", evade le tasse.

In sintesi, gli Avvocati italiani sono soprattutto stanchi di essere oggetto di indecenti ed abusate accuse.

Vi sono pertanto tutti i motivi per proseguire l'agitazione e la mobilitazione in atto.

L'Avvocatura, le Professioni, attendono chiari ed inequivoci segnali dal Governo e dal Parlamento che manifestino la volontà di avviare finalmente il necessario confronto sui contenuti dei progetti di riforma degli ordinamenti professionali.

Pertanto, il XXVIII Congresso Nazionale Forense

DELIBERA

- a) di confermare lo stato di mobilitazione dell'Avvocatura;
- b) di proclamare l'astensione dalle udienze civili, penali amministrative e tributarie per la giornata del 12 ottobre 2006, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione degli avvocati italiani alla manifestazione interprofessionale fissata per quella data in Roma;
- c) dà altresì fin d'ora mandato all'OUA di proclamare l'astensione dalle udienze penali, civili, amministrative e tributarie per le settimane dal 13 al 18 novembre 2006 e dall'11 al 16 dicembre 2006, delegandone fin d'ora gli organi dirigenti a valutare l'opportunità di sospendere l'astensione nel caso di adeguato accoglimento delle istanze di cui al presente documento;
- d) di svolgere per una giornata, alla fine di ognuna delle sopradette settimane, nei mesi di novembre e dicembre, attività di assistenza legale gratuita a favore dei cittadini;
- e) di convocare tutte le componenti dell'Avvocatura in Roma per il giorno 16 dicembre 2006, mettendo all'ordine del giorno la verifica dell'attività governativa e parlamentare in atto;
- f) di predisporre assistenza e patrocinio gratuiti a favore dei colleghi che vantino credito erariale per i compensi maturati per la difesa ai non abbienti;
- g) di avviare ulteriori iniziative di contrasto, secondo modalità e termini demandati alle deliberazioni degli ordini territoriali, quali, tra le altre,
 - l'invito alla cancellazione, degli avvocati iscritti, dai registri dei difensori d'ufficio e dei difensori abilitati al patrocinio dei non abbienti;
 - la richiesta dell'osservanza rigorosa delle norme processuali, tra cui la verbalizzazione delle udienze a cura dei cancellieri.

CHIEDE

Al Governo ed al Parlamento di provvedere alla sospensione dell'efficacia delle norme contestate, in attesa e per il tempo strettamente necessario alla concertazione ed emanazione della legge di riforma degli ordinamenti professionali e di quello forense in particolare.

RINNOVA ALTRESI' L'INVITO

al Governo ed al Parlamento di voler provvedere, come già proposto dall'Avvocatura a partire dalla Conferenza di Pisa del 1998, in sede di approvazione della legge finanziaria, misure fiscali più coraggiose e realmente efficaci, quali la detrazione degli importi delle parcelle dei professionisti, unitamente, con particolare riferimento a quelle degli avvocati, ad un'adeguata riduzione dell'aliquota IVA, in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto alla difesa;

INVITA INFINE

i Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato a fissare l'immediata l'audizione dei rappresentanti dell'Avvocatura per discutere i progetti di riforma delle professioni, con formale impegno alla loro trattazione entro il 31.12.2006, eventualmente con la concessione della sede deliberante.

Roma, 23 settembre 2006

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie,
comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica.
Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

<http://www.ordine-forense.bo.it>

compilalo e invialo per fax al n.051 583702

LE API E IL RAGNO

AVV. STEFANO GRAZIOSI

Con legge 24.12.2004, n. 313 – *Disciplina dell'apicoltura* – il Legislatore italiano è entrato in forza negli alveari della Repubblica. Al seguito, per verità, del Legislatore Comunitario che, sulle api, aveva da ultimo già emanato i regolamenti nn. 797 e 917 del 26 e del 29 aprile 2004.

Come ovvio le disposizioni e le regole non sono direttamente rivolte alle regine e alle buone operaie, ma ai cittadini, e non solo a quelli che delle api si occupano, ma anche a quelli dei quali siano le api a potersi occupare. Per esempio pungendoli¹.

La minuta trama dei diritti, obblighi, facoltà, oneri e divieti che si riferiscono alla vita delle api, al loro vagare e lavorare stridentemente contrasta con l'antieriore striminzita disciplina del vecchio codice civile, che alle api dedicava solo l'art. 924 c.c. sul diritto di inseguire e di appropriarsi degli sciami fuggitivi.

Infatti l'imponente tessuto legislativo a doppio filo sovrapposto (europeo e italiano) consta, a livello di regolamenti europei, di 20 articoli più 3 allegati e, a livello di legge italiana, di 12 corposi articoli quasi tutti suddivisi in più commi, e questi a loro volta suddivisi secondo lettere dell'alfabeto, lettere che, in un caso (art. 5), sono ben 13, perché chiudono con la r.

E' previsto anche (art. 5) un "documento programmatico per il settore apistico" di durata triennale, ma aggiornabile ogni anno, da emanare con Decreto Ministeriale ma, previa "intesa" con le Regioni in sede di Conferenza permanente, e con le Province autonome di Trento e Bolzano, e previa "concertazione" con organizzazioni varie (agricole, apistiche, cooperative, di tutela dei consumatori) di problematica individuazione.

A questo "Documento programmatico" contenente "indirizzi e coordinamento per

le attività nel settore apistico" vanno poi allegati i "programmi apistici" predisposti sempre previa concertazione, ma stavolta con un numero minore di soggetti, da ogni singola Regione, e i "programmi interregionali".

Questa piramide di programmi abbraccia ben 13 materie.

Per citarne alcune: promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e loro tracciabilità; tutela del miele biologico; sviluppo della biodiversità delle essenze nettarifere; limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati; lotta contro le patologie dell'alveare; incentivazione dei giovani nel settore apistico; indennità per gli apicoltori nelle zone montane o svantaggiate; salvaguardia e selezione in purezza della razza di ape italiana e sicula e incentivazione all'impiego di api regine italiane; limiti e divieti di trattamenti antiparassitari ed erbicidi tossici per le api.

E non è finita qui.

E' infatti previsto che anche ogni singola Regione, sulla base del predetto documento programmatico, individui i limiti e i divieti nell'uso di fitofarmaci ed erbicidi (art. 4) e determini le sanzioni amministrative per le relative violazioni. Anche per quelle irrogabili dalle ulteriormente previste "leggi regionali in materia" (art. 10).

Questa immensa tela normativo-regolamentare a prevista tessitura continua nasce con una dichiarazione di apparente umiltà del legislatore italo-europeo.

Esso esordisce infatti affermando che la legge **riconosce** l'apicoltura come attività di interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura (art. 1).



La

formula è solenne e uguale a

quella della Costituzione italiana

laddove la Repubblica **riconosce** i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2); il diritto al lavoro (art. 4); le autonomie locali (art. 5); i diritti della famiglia (art. 29).

Come a dire: ammetto che le api e gli alveari sono una realtà esterna che mi preesiste, e trovano da sé il proprio nutrimento e le proprie regole di vita, e non pretendo di esser io legislatore colui che - come il ragno - estrae soltanto da sé la tela che costruisce (e cioè la realtà), ma la mia tela è grande e fitta e deve avvolgere tutto, ma proprio tutto il mondo delle api e creare un minuziosissimo "ordine nuovo".

Nella famosa controversia filosofico-letteraria degli Antichi (le api) e dei Moderni (il ragno) il legislatore italo-europeo si vuole dunque schierato col nuovo, col moderno.

Adotta pertanto la nuova tecnica legislativa di origine anglosassone del principiare la legge con l'enunciazione delle

¹ Vedi, ad esempio, l'art. 8 sulle distanze minime per gli apiari dalle strade di pubblico transito e dai confini di proprietà pubbliche o private.

sue finalità (art. 1), passa poi alle definizioni (art. 2), ed architetta un gigantesco programma di settore a redazione polifonica che, come visto, prevede "indirizzi e coordinamento" per ben 13 obiettivi nei quali si intersecano le materie e le competenze più varie (di quali Ministeri e/o di quali Assessorati Regionali?): dai "programmi di ricerca e di sperimentazione apistica" (art. 5, lettera e) alla "incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico" (art. 5 lettera p), al "sostegno alle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali" (art. 5 lettera d).

Non si cura il legislatore dell'avvertenza lanciata da ormai due secoli da Ludovico Antonio Muratori di "formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare, la sostanza e l'intenzione delle leggi, senza allegarne le ragioni: perciocché le troppe parole adoperate per spiegare meglio la mente del Legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie"; e dimentica l'antico principio per cui "omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit" (Dig.).

Ma a qualcosa di antico, anzi di vecchio, il nuovo legislatore rimane attaccato: "l'interesse nazionale" insito nell'apicoltura (art. 1), talché le risorse nettari (nettare, melata, polline, propoli), di cui Stato e Regione incentivano l'adeguato sfruttamento, sono "risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico".

Interesse dunque che in primis appartiene allo Stato, talché a favore dello Stato le api svolgono il "Servizio di impollinazione" (art. 9).

Riecheggia per le api e il loro cibo il concetto dei "beni che interessano alla produzione nazionale" (art. 838 c.c.) e dell'"interesse unitario dell'economia nazionale" (art. 2085 c.c.) al quale è diretto l'indirizzo e il controllo dello Stato. Concetti questi che troviamo ancora nel codice civile come residuo della oggi rifiutata (a parole) concezione e organizzazione corporativista.

Dunque la dispensa a cielo aperto che le api trovano nelle fioriture è prima di tutto a disposizione non dei coltivatori delle piante fiorite, ma degli apicoltori, che, per conto dello Stato, realizzano l'interesse pubblico all'impollinazione

naturale.

Pertanto i prevedibili conflitti tra proprietari di terreni (agricoltori o no) e apicoltori, specie riguardo ai limiti nell'uso di antiparassitari, prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api e riguardo ai divieti di coltivazione o.g.m. sono per principio risolti a favore dei primi: essi, gli apicoltori, sono la corporazione prevalente, realizzatrice dell'interesse pubblico.

Il Legislatore dunque ha generato ben più che api napoleoniche: quelle si limitavano a ornare le insegne e gli stemmi dell'Imperatore, queste hanno un regio diritto di succhio direttamente attribuito dal Legislatore.

"Bottinatrici" non solo per natura (e classificazione dell'entomologo), ma anche per decreto del Principe².

Resta che l'interprete – vero fuco senza pungiglione – rimane imprigionato nell'enorme tela filata dal ragno-legislatore in tutte le sue diverse dimensioni e sedi istituzionali³.


Ma la sua fatica, è facile prevedere, verrà alleviata da qualche nuovo retribuito insegnamento o cattedra universitaria, con contorno di monografie, manuali e seminari, che non mancherà di essere ritenuta utile o opportuna. E potrà denominarsi "Diritto apiario".

Che poi tale insegnamento o cattedra possa o debba collocarsi nell'ambito del diritto agrario o di quello commerciale, del diritto privato o del diritto pubblico, del diritto statale o del diritto regionale costituirà un vespaio accademico del quale fortunatamente non dobbiamo occuparci.

Ma poiché sappiamo che la nostra Regione Emilia-Romagna ha di recente emanato la legge n. 15 del 31.07.2006 di "Tutela della fauna minore", nella quale sono comprese chioccioline, rane e pipistrelli, non possiamo escludere, che anche delle vespe – cattive cugine delle api – si potrà in futuro occupare qualche solerte Legislatore.

Mentre attendiamo invano che qualche solerte Amministratore ci liberi dalle zanzare-tigre, senza pretendere che prima siano disciplinate per legge.

Bologna li 01.09.2006



² E così si conferma che il privato vizio di saccheggio si converte nella pubblica virtù di far servizio di impollinazione, come si legge nella "Favola delle api" di Mandeville.

³ La filatura era stata anticipata per quel territorio dalla Legge Provinciale Trentino 28.03.2003, n. 4, e tutt'ora continua: l'art. 2 bis della sopravvenuta L. 11.03.2006, n. 81 reca disposizioni sull'etichettatura del miele.

Avvocati (e) sinistri

AVV. GIOVANNI CERRI

Le cronache nazionali e quelle regionali in particolare, portano all'attenzione dell'opinione pubblica la maxi truffa ai danni delle assicurazioni ordita, in tesi accusatoria, da legali, veri e finti, da medici-legali, ed altre professionalità che ruotano attorno al mondo dei risarcimenti da incidenti stradali, da sempre uno dei primi e più gettonati settori nell'esercizio della professione legale. A titolo personale, ancorché rivesta la carica di segretario dell'ordine degli avvocati del foro di Bologna, reputo non ci si possa esimere dall'intervenire sul tema che così pesantemente all'esterno mina l'immagine del ceto forense. Mi auguro fortemente si tratti di un caso di isolata devianza e non già della punta dell'iceberg, come invece ha affermato qualche commentatore. Anche per sdrammatizzare mi si consenta un paradosso: nel solco delle liberalizzazioni del decreto Bersani si potrebbe quasi sostenere che i legali (veri e finti) abbiano davvero esaltato l'interesse dei "consumatori", almeno in quei casi - di vero incidente stradale - dove hanno consentito al cliente di locupletare il massimo possibile e, magari qualcosa in più. Tornando al serio, però, e quindi alle fattispecie (in tesi accusatoria) penalmente rilevanti ed a quelle (sempre in tesi accusatoria) disciplinarmente rilevanti occorre significare che quanto a queste ultime, per assurdo, minime violazioni disciplinari potranno essere immediatamente portate a giudizio e sanzionate, ricorrendone i presupposti, mentre quelle più gravi e, guarda caso, coincidenti o eziologicamente connesse a fatti penalmente rilevanti, troveranno un comodo parcheggio nell'attesa della definizione del processo penale, ferma, ovviamente, la possibilità della comminatoria della sospensione cautelare dall'esercizio della professione in limitati e specifici casi.

Ciò in ossequio di quello che, come giudice della disciplina, mi sento di definire "garantismo peloso", che da ultimo è stato fortemente ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 8 marzo 2006 n. 4893), di cui riporto un chiaro passo tratto dalla massima enunciata "... Ne consegue che, qualora

l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso, che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare". Per completezza (nemmeno azzardo a dire per fortuna, almeno) si deve ricordare che il corso della prescrizione dell'illecito disciplinare (5 anni) resta sospeso nelle more, particolarmente se sia stato aperto il procedimento disciplinare con la notifica del capo di incolpazione o con la fissazione dell'udienza avanti al Consiglio dell'Ordine. Non si gridi poi allo scandalo della giurisdizione "domestica" se questo è il panorama in cui sono costretti ad operare i giudici disciplinari. Non ci si lamenti, non lo facciano cittadini e colleghi, se i tempi del processo disciplinare restano dilatati, se la sanzione (o il proscioglimento), giungerà quando l'incolpato ormai sarà pensionato o quasi. I Consigli dell'Ordine non possono che prenderne atto, salvo auspicare che il C.N.F, che è organo giurisdizionale, al contrario del Consiglio dell'Ordine che è giudice amministrativo, sollevi un'eccezione di legittimità costituzionale sul punto. Comunque a prescindere da valutazioni sul merito in questo momento mi preme il metodo. Credo si comprenderà perché l'avvocatura reclami da decenni una nuova legge professionale, che i politici ci negano (quella in vigore risale agli anni 30), che per l'appunto sia attuale e particolarmente incidente in materia disciplinare e consenta di definire con solerzia i procedimenti disciplinari anche nell'interesse degli iscritti. Anche i problemi dell'accesso e della formazione dovrebbero trovare una pronta

soluzione legislativa perché si consideri che il numero dei legali (veri) aumenta ogni anno di circa 5/10.000 unità portando ad una saturazione della categoria e magari ai fenomeni poco edificanti come quello che si commenta, e non già ad una effettiva concorrenza a, presunto, vantaggio dei consumatori, come qualche (improvvido) politico ritiene, spero almeno in buona fede. Mi piace chiudere con un passo del decreto 5 settembre 2001 n. 1157 della Corte d'Appello di Torino che ha giudicato inammissibile una domanda di risarcimento per la violazione della ragionevole durata del processo (Italia Oggi 25 ottobre pag. 22):... "Un sistema scolastico e universitario nient'affatto selettivo e con un corpo docente poco qualificato riversa sul mercato del lavoro migliaia di laureati che si rifugiano nell'avvocatura per sbarcare il lunario". Il problema della formazione, dicevo, riveste un ruolo importante perché alla domanda "cosa fai nella vita" non si risponda "faccio l'avvocato". La risposta dovrebbe essere "sono Avvocato", quello con la toga e con la dignità cucite addosso, per intenderci. Oggi purtroppo è più facile sostenere che mangiare la carne salata faccia passare la sete, in ossequio al noto aforisma ateniese, piuttosto che per un giovane praticante avvocato cercare (e trovare)... "un non so quale avvocato, (che non sia) né uno strillone... ma quell'uomo che sia in primo luogo maestro della propria arte...." cui anela Cicerone ne il perfetto oratore.



LA BICICLETTA

AVV. CARLO AVOGARO

L'avvocato M.B. nella tarda mattina di un caldo giorno di luglio percorreva uno dei vicoli che si trovano dietro il Tribunale per ritornare in studio.

Sotto il portico si trovava l'ingresso di un sordido locale, normalmente frequentato da avventori dalle facce patibolari.

Quella mattina erano già arrivate due volanti della polizia e gli agenti si trovavano a discutere proprio sulla soglia di quel bar con alcuni clienti disciplinati che parlavano ad alta voce ma senza che si capisse una parola di quello che dicevano. Erano probabilmente degli stranieri.

L'avvocato superò l'assembramento e proseguì sotto il portico a passo spedito.

Davanti a lui c'erano dei motorini parcheggiati ed una bicicletta caduta che impediva il passaggio.

M.B. avrebbe potuto uscire dal portico ed aggirare l'ostacolo, invece si avvicinò alla bicicletta e la rimise in piedi contro una colonna.

In quel preciso istante si aprì il portone di fianco e ne uscì una donna scarmigliata e vestita succintamente che guardò l'avvocato ed incominciò a gridare "Al ladro! Al ladro!" con tutta la voce che aveva in corpo.

L'avvocato rimase paralizzato dallo strupore e stava per rispondere alla donna quando vide che due agenti si stavano avvicinando di corsa.

"Aiuto!" gridava la donna "Quest'uomo mi sta rubando la bicicletta!!!"

"Fermo!" gridò un agente "Non muoverti!"

L'avvocato alzò le mani in un gesto di difesa

L'altro agente estrasse un paio di manette e costrinse M.B. ad infilarsi le mani. Egli era talmente frastornato dall'accaduto che non riusciva a spiacciare parola e naturalmente tale comportamento rafforzava negli agenti la convinzione di trovarsi di fronte ad un ladro, anche se vestito con una qualche ricercatezza.

"Signora", disse il primo agente, "intende sporgere denuncia?"

"Naturalmente!" esclamò la donna. "Questo delinquente deve essere punito!"

M.B. fu fatto salire in macchina e portato in Centrale.

Lì finalmente riuscì a parlare e la prima cosa che disse fu: "Sono un avvocato!"

Mai esordio fu più infelice.

Il vice commissario che lo interrogava lo interruppe subito dicendo: "E allora? Perché gli avvocati non rubano? Io ne conosco alcuni che sono dei ladri emeriti! Per esempio l'avvocato che ha curato la mia separazione coniugale. Con la parcella che mi ha chiesto è andato per un mese alle Maldive!"

M.B. comprese che doveva correggere il tiro:

"Guardi che si tratta di un equivoco! Io ho visto quella bicicletta che era caduta a terra e non ho fatto altro che tirarla su. Cosa vuole che me ne faccia di una bicicletta e per di più di una bicicletta così scassata!" Poi prese fuori il tesserino dell'Ordine per farsi identificare.

"Avvocato! Dovrebbe pur sapere che questi documenti non sono validi ai fini dell'identificazione della persona! Mi dia la carta d'identità."

"Mi scusi. Era solo per farle vedere che sono veramente avvocato!"

"Non c'è bisogno, lo appureremo noi d'ufficio. Lei mi dia la carta d'identità. Ha dei precedenti penali, avvocato?"

M.B. si mise a ridere. Rideva meno quando dopo l'interrogatorio fu condotto sotto scorta al carcere della Dozza a disposizione del magistrato di turno.

Il giorno seguente venne il Giudice ad interrogarlo accompagnato da C.L., un'avvocata bella nominata d'ufficio. M.B. la conosceva solo di vista.

"Avvocato", gli disse il Giudice, "Le presento il suo difensore d'ufficio. Mi pare comunque dai fatti denunciati che Lei farebbe meglio a dichiararsi subito colpevole e a chiedere il patteggiamento."

"Sono d'accordo", disse lapidariamente l'avvocata scuotendo la folta chioma bruna.

Ma M.B. che si sapeva innocente rifiutò il patteggiamento e disse che voleva affrontare il processo.

Venne rimesso in libertà e ritornò a casa dove fu accolto freddamente dalla moglie che era stata informata dell'accaduto dai solerti vicini.

Dopo avergli servito una minestra riscaldata e troppo salata la moglie ruppe il silenzio: "Che vergogna! Rubare una bicicletta ad una povera donna!"

M.B. era troppo stanco per replicare e si limitò a guardare la moglie sorridendo ironicamente.

Passò la notte dormendo un sonno agitato nel divano del salotto e la mattina la moglie gli comunicò che si sarebbe recata dal suo avvocato di fiducia per chiedere la separazione.

M.B. accolse la notizia con indifferenza. Tutto quello che gli stava accadendo era assurdo e gli sembrava un sogno, o meglio un incubo, da cui presto si sarebbe risvegliato.

Si recò al solito bar a fare colazione e poi in studio. Egli lavorava da solo e non aveva una segretaria.

Verso le dieci squillò il telefono. Era il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che lo convocava d'urgenza per chiarimenti.

M.B. decise di presentarsi senza indugio e venne subito introdotto dal Consigliere di turno.

"Per quale ragione sono stato convocato?" chiese M.B. al collega.

Il Consigliere aprì una cartella che aveva sul tavolo, s'inforcò gli occhiali e poi dopo aver letto in silenzio i documenti iniziò a parlare pacatamente.

"Caro Collega, come Lei saprà è stato aperto un procedimento penale a Suo carico. In tali casi il Consiglio dell'Ordine, in attesa della definitiva sentenza dell'Autorità Giudiziaria, che mi auguro sia favorevole per Lei, dopo aver valutato i fatti può decidere la sospensione dall'attività professionale dell'avvocato indagato."

M.B. lo interruppe: "Ma si tratta di una bicicletta!"

Il Consigliere lo guardò severamente: "Avvocato! Non stiamo valutando il valore economico dell'oggetto rubato! La nostra indagine sommaria è naturalmente rivolta alle modalità del reato ed alle sue implicazioni sociali. Comunque nella prossima riunione del Consiglio verrà valutato il Suo caso per gli opportuni provvedimenti. Personalmente voterò per la sospensione. Ora può andare."

M.B. si alzò ed uscì senza salutare.

Nei giorni seguenti gli avvenimenti

si succedettero con una velocità sempre maggiore come se l'avvocato fosse finito in un vortice turbinoso che lo sospingeva nel fondo di un abisso.

In breve si trovò separato dalla moglie, sospeso cautelativamente dalla professione e condannato a due anni di carcere senza la condizionale.

La prigione per lui fu quasi una liberazione anche se come detenuto dovette subire angherie da parte degli agenti di custodia e di altri detenuti.

Dopo un anno di carcere ebbe il beneficio degli arresti domiciliari come gli comunicò la sua avvocatessa d'ufficio che nel frattempo si era tinta i folti capelli ed era diventata bionda.

Il giorno del rilascio pioveva. Era una calda giornata di fine agosto e M.B. dopo aver aggirato l'edificio del Tribunale si diresse verso il suo studio passando per i vicoli retrostanti.

Passò davanti al bar malfamato dove i soliti avventori stavano vociando nelle loro misteriose lingue ed iniziò a percorrere il portico evitando i numerosi gatti

che stavano sonnecchiando.

Giunto davanti al civico n. 29 si trovò di fronte ad una bicicletta da donna caduta che impediva il passaggio.

A questo punto il racconto si interrompe per consentire ai lettori la scelta tra due diversi finali.

Primo Finale

M.B. si fermò un attimo, sorrise e poi scansò l'ostacolo e si mise a camminare fuori del portico nelle pozzanghere.

Una ragazza dalla incerta bellezza cantava dietro le persiane socchiuse di una casa gialla.

Dalle nuvole fece capolino un raggio di sole che si posò su di una sbiadita bandiera della pace che pendeva da un balcone trasformandola in un vivido arcobaleno.


Secondo Finale

M.B. avrebbe potuto uscire dal portico e aggirare l'ostacolo, invece si

avvicinò alla bicicletta e la rimise in piedi contro una colonna.

In quel preciso istante si aprì il portone di fianco e ne uscì una donna scarmigliata e vestita succintamente che guardò l'avvocato ed incominciò a gridare "Al ladro! Al ladro!" con tutta la voce che aveva in corpo.

L'avvocato rimase paralizzato dallo stupore e stava per rispondere alla donna quando vide che due agenti si stavano avvicinando di corsa.



Ristampa anastatica
del famoso libro
di Piero Calamandrei.

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese

Serie Quaderni n. 6

I Giudizi di valore

(Ringraziamento per un giubileo)

AVV. LUIGI VECCHI

Da una certa età in poi meditare significa innanzi tutto ricordare.

Ricordare i maestri che ci hanno avviati alla scienza; e poi la scienza stessa, com'era, prima che il tempo passasse a segnalarla con la polvere e con le ferite; e confrontare quella di ieri con quella di oggi, se mai la scienza viva ancora: o riviva.

Alla metà del secolo "breve" la scienza penalistica dominante era quella della "tecnica giuridica", precipuamente erede, con alcune infedeltà, della scuola classica e della luminosità dei suoi principii.

I codici improntati ad una dogmatica molto rigida assicuravano tuttavia garanzie incrollabili (resistenti anche alle bufere politiche più tremende), come il divieto dell'analogia in malam partem o la tassatività della norma incriminatrice. Del resto appena prima della codificazione era stato pubblicato (nel 1939) il libro probabilmente più importante del secolo, "Il fatto nella teoria generale del reato" di Giacomo Delitala: vale a dire il testo che può considerarsi una introduzione alla interpretazione autentica del codice di diritto sostanziale e nello stesso tempo una sintesi della teoria della fattispecie penale fino ad oggi.

La così chiamata "dottrina" era considerata tale non soltanto nel nome, ma nella autorità. Se ne trattava correntemente nelle aule giudiziarie, dove era motivo di conversazione consueta; argomenti come la distinzione tra fattispecie oggettiva e fattispecie soggettiva (Grispigni); la differenza tra gli elementi normativi e i giudizi di valore (Ranieri); il non sopito dilemma se la querela sia condizione di punibilità o di procedibilità (Battaglini, Metzger).

Insomma, il diritto penale non fu mai, come allora, una scienza.

Erano rimasti sacrificati parzialmente la scuola positiva (il "progetto Ferri" non divenne mai legge in tutto nè in parte; migrò invece a permeare il diritto sovietico); totalmente il positivismo che aveva già da tempo rivelato imprescindibili scoperte. Sacrificati anche in larga misura gli studi di criminologia, antropologia, psichiatria, psicologia (in Spagna il gesui-

ta Barbado aveva non più tardi del 1940 elaborato la terribile teoria del "Timore" secondo la quale - per dirla in sintesi - la tachicardia, quella che chiamiamo "il batticuore", nelle situazioni di paura accade prima che si verifichi la "appercezione"; il che non è mai stato sufficiente a depennare dal codice la finzione secondo la quale "gli stati emotivi e passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità (articolo 90). Poi il tempo, come dicevo, è passato: particolarmente veloce (il "secolo breve", appunto). Più rapidamente i fatti rispetto al prendere, da parte dell'umanità, coscienza di essi - Anzi, nell'inseguimento tra i fatti e la coscienza (conoscenza) i primi hanno sempre più sopravanzato la seconda - La "Gnoseologia", vale a dire l'"autenticazione" è rimasta sempre più indietro sopraffatta da altri eventi, criminalità compresa.

La cultura, sempre più necessaria (la culla della conoscenza) si è ridotta sempre più a moda o a regime, in ciò grandemente aiutata dal falso sapere della civiltà di massa.

A poco a poco, neppure tanto lentamente, assieme al rigore della dogmatica è caduta in desuetudine la garanzia dell'autenticità scientifica di essa. Ben prima delle ultime, spesso sciagurate "novelle" i "fondamentali" sono stati buttati in un cantone senza che, a compensazione, ci si avvantaggiasse, almeno, delle conquiste scientifiche.

La teoria della fattispecie, regina, negli scorsi decenni, della scienza penalistica, si è involata come una Cenerentola che dopo la mezzanotte non ha più fatto ritorno.

Le è subentrata, volta a volta suggerita dal super-io collettivo dell'effimero delle circostanze, l'illusione emotiva che fosse (che sia) necessaria e sufficiente la descrizione analitica della condotta esemplificata della cronaca.

Come se il descrivere una delle tante possibili condotte valesse a garantire la completezza della previsione precettiva e non piuttosto - come infatti accade - a restringere l'estensione della norma all'ipotesi tassativamente prevista.

Con questa illusione è caduto in errore il legislatore che ha preveduto le modi-

fiche dell'istituto della legittima difesa, laddove all'esagerata legittimazione della reazione difensiva nell'ipotesi di violazione domiciliare si unisce il restringimento dell'ambito della causa di liceità, che deriva appunto dalla tassatività della previsione normativa.

Ma non è la prima volta che l'illusione accade. Ben prima si era verificato qualcosa di simile con l'introduzione dell'articolo 416 bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). Invano da più parti si levò la considerazione che, la descrittività, fatalmente insufficiente, e la parziale sovrapposibilità della norma rispetto a quella del 416, non che facilitare avrebbero reso più difficoltoso il perseguimento del reato.

Tanto che il concetto (istituto) del "corso estemo in associazione mafiosa" è stato per così dire "inventato" - contro ogni ortodossia - per ovviare all'inconveniente della problematica adeguazione dei fatti alla fattispecie astratta.

Si deve concedere, è vero, che questo problema della tassatività e della riserva di legge, mentre da un lato è una sentinella a difesa delle garanzie fondamentali, dall'altro crea inconvenienti e difficoltà gravissime di formulazione.

Ne è esempio il caso, sopito ma noto a tutti e da più di venticinque anni ancora insoluto (nè, peraltro, affrontato dalle riforme) del delitto di plagio. Soppressa la norma da una sentenza della Corte Costituzionale del 1981, il parlamento è rimasto non inoperoso, ma quasi; e comunque non ha provveduto alla reintroduzione della norma. Cosicché è nata una perpetua vacatio legis, nonostante i moniti concordi dei criminologi, i quali instancabilmente avvertono che esiste una fattispecie fenomenologica amplissima del plagio, che comprende ipotesi nuove in continuo sviluppo ed aumento: dalla condotta imperniata sulla utilizzazione dei mass-media, alla strumentalizzazione della condizione umana e addirittura del sentimento religioso.

Può essere giusta l'abrogazione della previsione del "plagio" così come era concepita; quello che è certo è che la distonia tra fattispecie fenomenologica (la realtà) che non c'è, crea un vuoto

pericolosissimo.

Se la considerazione della fattispecie criminosa è tanto desueta quanto imprescindibile, non sarà possibile ripartire senza riprendere la teoria generale del fatto; con l'aggiunta di due aspetti che, già problematici in passato, non per questo possono essere elusi: elementi normativi e i giudizi di valore. Infatti ci sono fattispecie che impegnano il puro e semplice accertamento del fatto (il reato di percosse, o quello di lesioni, per esempio).

Altre volte invece sono presenti requisiti, i quali richiedono per il giudizio il ricorso a definizioni attinte ad altri rami del diritto: sono gli elementi **NORMATIVI** (L'ALTRUITA' DELLA COSA, ad esempio, o il **POSSESSO**, per ciò che riguarda le ipotesi di furto o di appropriazione indebita). Ciò non presenta particolari difficoltà: bastano al giudicante cognizione giuridica e attenzione adeguata.

Il discorso è più complesso per il giudizio di valore. Esso è presente in quella fattispecie comprensive di elementi per i quali non basta un accertamento del fatto storico, cioè una mera constatazione, ma si richiede una **VALUTAZIONE**; ed il problema è reso più acuto dall'eventualità di confonderlo con quello, attiguo e diverso, della discrezionalità.

Quale è la differenza?

La differenza è questa

Nelle discrezionalità si attribuisce al giudice la facoltà di decidere ad libitum.

Nel giudizio di valore, l'obbligo di decidere circa la valutazione del fatto secondo criteri (parametri) fissati dalla norma (ciò che offende il comune sentimento del pudore; ciò che offende la reputazione; la proporzione tra l'offesa e la difesa).

Che cos'è il comune sentimento del pudore?

Che cosa è la reputazione? Che cosa è la proporzione?

Nessuna norma giuridica lo potrà mai stabilire; rimarrà sempre un margine indescrivibile, affidato alla cultura (alla conoscenza). Non è sufficiente neppure consultare il vocabolario, il quale è soltanto un compendio riassuntivo, quando non fallace, del secolare sapere di un popolo.

Quanto più il giudice è propenso, e capace, di attingere a questa fonte perenne, tanto più evita l'arbitrio e rende giustizia.

Ma, come dicevo, la civiltà di massa ha largamente eroso lo spessore della cultura, d'altro canto stremato da mode e regimi. Inoltre l'ormai secolare dilemma tra le professioni di "relativismo" (Habermas, ma non soltanto) e la pretesa (convinzione, fede) dell'esistenza di una

verità assoluta, ha introdotto il rischio di una pregiudiziale rinuncia alla essenziale certezza dei significati della vita (e della Parola).

Abbiamo così perduto da entrambe le parti: da quella della novità della scienza e da quella della classicità dogmatica e definitoria del diritto. Non basteranno mille novelle, diecimila riforme e controriforme a sostenere un edificio sempre più pericolante.

Non vi sarà speranza finché non ne prendiamo coscienza: e con noi e più di noi non ne prendano coscienza i padri della patria.

Non lo dico io, misero ottuagenario: lo dice l'evidenza.

Come vorrei riudire, dopo le vacanze, il saluto di Enrico Redenti: "Heri dicebamus"!

Queste cose io pensavo anzi sentivo nella notte di mezza estate del 21 di giugno; erano con noi tanti giovani che avevano la forza per aspettare il mattino, erano amici nostri e vindici dei nostri rimpianti.

Per una volta dormiva l'urto tra padri e figli. All'impareggiabile Presidente e a tutti coloro che hanno cospirato a regalarci un fantastico sogno di libertà e di memoria: grazie!

L.V.



Prospetto principale del Palazzo Ranuzzi - Baciocchi
Sede del Palazzo di Giustizia.

Lettera al Consiglio dell'Ordine

Avv. AMALIA LAMANNA

Ill. mo Sig. Presidente,
Cari Colleghi,

per l'indetta assemblea per giovedì 13.07.2006, fissata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna presso il quale sono iscritta, Vi comunico le mie osservazioni e proposte da inoltrare al CNF per contrastare il decreto 223/2006.

In considerazione delle "risate" di Prodi e Bersani in risposta al nostro sciopero, e considerata la scarsa rilevanza dimostrata alle nostre proteste sia dal "legislatore" sia dalla società, noi dovremmo rivendicare il nostro ruolo e dimostrare l'importanza che il nostro lavoro quotidianamente fornisce a tutti i consociati, e che in quanto fatto in silenzio e con operosità, ovviamente viene ignorato e non preso in considerazione.

Ciò rende necessaria una forma di protesta **più radicale e più significativa rispetto alle modalità scelte e di cui la gran parte d'Italia non ha compreso le ragioni.**

L'art.21 del decreto legge 223/2006

con un colpo di spugna elimina la possibilità di retribuire i difensori d'ufficio e i difensori di persona ammessa al patrocinio a favore dello Stato nei giudizi civili, penali e amministrativi (i cui onorari erano già liquidati al di sotto di un terzo del minimo tariffario dai giudici). Il **primo comma** impedisce l'anticipazione delle spese di giustizia tramite le Poste salvo che per le notifiche; mentre, il **comma 3** di detto articolo sostanzialmente svuota i residui soldi rimasti sul capitolo di bilancio e non rinfanzia il capitolo di spesa – se non per finta – per il periodo fino al 2008, periodo indicato in previsione nella ultima finanziaria. Perciò, poveri, pensionati, disoccupati etc. resteranno privi di qualsivoglia possibilità di tutelare effettivamente i propri diritti in giudizio. Sempre lo stesso articolo, al **comma 4** impedisce qualsiasi tutela dinanzi al TAR ai cittadini extracomunitari e ai lavoratori rimasti nella giurisdizione del TAR pretendendo un contributo unificato di €500 per il ricorso e di €250 per la sospensiva, e dunque pari ad €750 solo per il primo grado. Questo sostanzialmente impedirà l'accesso alla giustizia di immigrati e lavoratori. Mentre, agevolerà imprese ed altri soggetti, economicamente

forti, ad accedere alla giustizia a costi più economici, stabilendo il contributo fisso. Ai sensi del decreto, infatti, il permesso di soggiorno non rinnovato dell'immigrato è tassato in egual misura rispetto all'importo non versato per la gara di appalto da 10 milioni di euro.

Il risultato sarà esclusivamente l'impossibilità di accedere alla tutela giudiziaria per i soggetti indigenti, salvo che essi debbano riscuotere ingenti somme di denaro per le quali potranno sicuramente trovare qualcuno che con un patto di quota – lite (introdotto dal dl 223/2006) potrà tutelarli percependo magari l'80% delle somme da recuperare in giudizio, con evidente poca soddisfazione per il povero disgraziato. Negli altri casi, la giustizia sarà loro negata.

Inoltre, gli unici soggetti che trarranno reale beneficio dall'eliminazione dei minimi tariffari non saranno i consumatori - su cui ricadrà esclusivamente la scure dei minori incassi dei professionisti – ma le Banche, le Assicurazioni ed gli altri enti che sono in grado di fornire contenziosi in grosse quantità e potranno avere un effettiva utilità – dato il potere contrattuale di cui possono disporre – da tali norme.

Considerati gli inganni – come già dice l'espressione "liberalizzazioni" utilizzata dal legislatore – del decreto Prodi-Bersani a italiani e extracomunitari, l'unica giustificazione che può fornire l'emissione di tali norme è quella di eliminare dal mercato i singoli "liberi professionisti", di cui gli avvocati rappresentano una fetta di circa 112.000 iscritti per consentire l'acquisizione dei servizi dei quali i loro clienti fruiscono **per offrirli ad Holding ed altri gruppi di potere d'impresa** forti che faranno magari il 3 x 2 per separazioni ed altri servizi legali che saranno sempre meno qualificati e sempre più rischiosi nell'ottenimento del risultato.

Su tali basi, poichè il legislatore intende cancellare con la decretazione d'urgenza, tutto l'investimento sia economico sia di studio sia di vita che tutti noi abbiamo sin qua fatto per portare all'ipermercato "azzeccagarbugli" che prenderanno i mandati dai clienti come ora accade per sottoscrivere contratti di servizi telefonici ed altro, sembra che gli

strumenti tradizionali di protesta non sono nè idonei nè efficaci a contrastare l'arroganza di chi governa. Per queste ragioni propongo a tutti i **penalisti** di presentare tutti ed in tronco le dimissioni da elenchi di reperibilità dei difensori d'ufficio, e dimissioni dagli elenchi del patrocinio a spese dello Stato; propongo inoltre la rinuncia a tutti i mandati fiduciari per i processi in prossimità di celebrazione e la non accettazione di nuovi incarichi fiduciari. Nei processi penali ciò provocherebbe **uno stato di emergenza grave.**

Civilisti potrebbero protestare non iscrivendo cause a ruolo per le quali sia necessario il contributo unificato. Se poi anche i Giudici di Pace e i GOT e VPO fossero concordi nella protesta e si dimetteressero, la paralisi sarebbe completa. A ciò potrebbero associarsi manifestazioni più eclatanti e d'impatto mediatico rilevante, con modalità da individuarsi (come, ad esempio, sit-in sia in Bologna Via Gerusalemme, sotto la residenza di Prodi, sia sotto Palazzo Chigi a Roma).

E' necessario infatti occupare spazio nei telegiornali e nei talk show. Se non vinciamo questa battaglia l'attività dell'avvocato sarà così svilita e lontana dal rapporto fiduciario che lega cliente ed assistito che la gran parte di noi si ritirerà dalla professione.

Vorrei precisare che nessuno deve sentirsi escluso dai disastrosi effetti di questo provvedimento. Infatti, i più consolidati saranno i primi a sentire la penosa differenza, perchè i più giovani sono più facilitati all'adattamento al nuovo, pur se in negativo. Ma non ci saranno esclusioni, perchè vedremo la Nestlé (e le sue sorelle) che insieme al latte in polvere venderà servizi legali. E cari Colleghi, nessuno di noi potrà avere il suo potere sul mercato, anche perchè la Nestlé (e le sue sorelle) gioca con regole che conosce e che usa, mentre noi le dobbiamo ancora imparare. Perciò, l'alternativa – fra qualche anno – sarà o impiegato della multinazionale o il fallimento.

Se non contrastiamo ora il provvedimento e i suoi effetti, dopo sarà tardi.

Soprattutto, dobbiamo essere compatti ed uniti, perchè le divisioni e gli egoismi giocheranno contro di noi e ci batteranno.

L'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile nel circo delle riforme: il primo incontro nazionale sul tema.

Avv. LEA QUERZOLA

Ricercatore dell'Università di Bologna

Strani animali le riforme: chi le escogita e le realizza, non è in grado di prognosticarne, evidentemente, l'impatto effettivo e i risultati concreti che esse sortiranno, e sovengono alla mente diversi esempi di innovazioni che, pur lodevoli in punto di norma ridisegnata, non hanno poi raggiunto l'obiettivo sperato. Chi invece delle riforme è destinataria, ha una posizione diversa a seconda del ruolo che occupa: più felice, indubbiamente, è il compito dello studioso che, si spera con l'opportuna calma, può leggere, rileggere, riflettere, confrontare, scrivere; meno comoda, invece, è la posizione dell'operatore, giudice o avvocato che sia, perché il problema è lì, da risolvere attraverso l'applicazione della norma magari appena riformata, e ciò non consente (o almeno non dovrebbe consentire) eccessive pause di meditazione.

Ebbene, proprio con quelle nuove specie di animali che sono le norme e gli istituti appena ritoccati, ha deciso di confrontarsi, e ciò non stupisce, l'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, che, lo scorso 19 maggio, ha vivacemente tenuto in quel di Ravenna il primo incontro nazionale sulle innovazioni che hanno coinvolto il codice di rito. Come tutti gli addetti ai lavori sanno, quella che si è da poco chiusa è stata un'intensa stagione di riforme. Era tanta, dunque, l'aspettativa dei partecipanti, che non è andata delusa, non solo per lo spessore delle relazioni, ma anche per la sapiente ed efficace organizzazione curata dal prof. Michele Lupoi, la cui attività è stata patrocinata e coadiuvata dal Comune e dalla Provincia di Ravenna, dal locale Ordine degli avvocati, dalla Fondazione Flaminia oltreché, naturalmente, dall'Università di Bologna, che ha nella sede romagnola della Facoltà di giurisprudenza un giovane e alquanto

vivace polo. Ed è proprio il Preside della Facoltà bolognese, prof. Stefano Canestrari, ad aprire i lavori, insieme al prof. Elio Fazzalari, presidente dell'Associazione italiana dei processualcivili e, come sempre, direttore dei lavori.

Aprè il sipario delle relazioni il prof. Federico Carpi che, ad alto volo d'uccello, scruta le riforme odierne sotto la lente d'ingrandimento della storia degli interventi del legislatore e degli incontri della nostra Associazione, sempre attenta ed impegnata ad incontrarsi e a confrontarsi sui temi di volta in volta oggetto di riforma. Dal belvedere di questa relazione generale ed introduttiva, si passa poi ad alcune relazioni particolari, dedicate a quelli, fra gli aspetti riformati, che si è ritenuto di fare oggetto di questo primo incontro nazionale.

Il prof. Sergio Menchini ha proseguito l'analisi con un'amplissima relazione che, riprendendo la metafora zoofila, ha indagato il ruolo dell'elefante del processo civile, ovvero la cosa giudicata, analizzandone i rapporti con i nuovi modelli di tutela giurisdizionale e sospettandone il superamento. La parola passa quindi ad un'altra densa e delicata relazione, affidata al prof. Domenico Borghesi, che ha scandagliato il tema della tutela cautelare riformata ed, in particolare, il profilo dell'attenuazione del nesso di strumentalità del provvedimento provvisorio rispetto al giudizio di merito; la si reputi crisalide o farfalla, è quasi scontato che la cautela riformata sarà uno degli ambiti in cui più interessante si presenterà la verifica della ricaduta pratica che la riforma introdotta sulla carta avrà nella quotidianità forense. Chiude la serie delle relazioni una vivace e vivamente applaudita analisi del prof. Girolamo Monteleone su alcuni dei profili di novità che interessano il ruolo e le funzioni della

Corte di cassazione, vertice forse sempre più ambiguo o, se si vuole, pavone le cui piume talvolta sembrano avviate a perdere sempre più colore.

Come è tradizione negli incontri dell'Associazione, sono numerosi anche gli interventi; ascoltiamo così nell'ordine Luciano Guaglione, Vincenzò Vitro, Sergio Chiarloni, Edoardo Ricci, Gian Franco Ricci, Lea Querzola, Michele Taruffo, Giampiero Balena, Antonio Carratta e Andrea Giussani. Dopo le repliche dei relatori chiude, come di consueto, il presidente.

Adesso incomincia davvero la fase più interessante, ovvero quella di verifica dell'operatività concreta delle norme riformate, quella di creazione del diritto vivente, la sola che consentirà di dire se gli operatori saranno stati in grado di domare le nuove creature oppure ne saranno fagocitati.

Le riforme, tuttavia e come noto, si sono mosse ad ampio raggio, oltre i confini tracciati dall'interessante incontro ravvenate; per questa ragione, il prossimo appuntamento nazionale dell'Associazione è a Napoli, per parlare di diritto e procedure fallimentari e concorsuali, nei giorni 26-27 ottobre 2007.

PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO ED ONORARIO DI RISULTATO

Relazione sul Congresso generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa tenutosi a Zurigo dal 19 al 21 maggio 2006

AVV. TI GUIDO CLAUSI-SCHETTINI
E FLAVIA MASÈ DARI

Il 19 e 20 maggio 2006 si è tenuto a Zurigo il Congresso Generale della Federazione degli Ordini Forensi d'Europa. Il giorno 19, dopo il discorso di benvenuto del Presidente FBE, JEAN FRANCOIS ARRUE, e l'introduzione di MIRKO ROS, Segretario FBE, i lavori sono proseguiti con le relazioni di MATTHIAS KILIAN, membro dell'Ordine degli Avvocati di Colonia e di MICHAEL AVER, vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vienna. Successivamente è intervenuto HUBERT METZGER, Presidente dell'Ordine di Strasburgo, che ha riferito sulla situazione francese. In passato la professione era basata sul principio di disinteresse, per cui l'onorario era rappresentato dalla riconoscenza del cliente. In questa situazione era contrario un onorario dal cliente era contrario all'etica professionale. In Francia, dunque, l'onorario di risultato è stato introdotto solo nel 1991 in modo molto restrittivo e con un controllo da parte degli Ordini. E' comunque vietato il patto di quota lite. Non si può pertanto reclamare un onorario sulla base del risultato ottenuto, ma è possibile fissare un onorario base al quale aggiungere un compenso commisurato al risultato ottenuto. Di fatto, l'onorario di risultato può rappresentare l'elemento principale della remunerazione. L'accordo sugli onorari è solitamente scritto, ma tale forma non è richiesta per la validità del contratto. Spesso i Giudici riducono gli onorari di risultato convenuti quando appaiono eccessivi. Altre decisioni hanno respinto la domanda del legale sostenendo che l'onorario non era esigibile in assenza di un risultato definitivo.

MAURO PIZZIGATI, Presidente dell'Ordine di Venezia, ha riferito sulle prestazioni dell'avvocato e onorario di risultato nel nostro paese.



tato nel nostro paese.

PIERRE NEUVILLE, Presidente della Commissione Onorari presso l'Ordine degli Avvocati di Liegi, ha riferito sull'ordinamento belga, che vieta i patti basati esclusivamente sul risultato ottenuto. Il legislatore ha voluto evitare che gli avvocati perdano il doveroso distacco rispetto all'esito della lite, divenendo "soci d'affari" dei loro clienti. Il divieto di patto di quota lite è assoluto e, a giudizio del relatore, deve colpire anche quelle convenzioni che prevedono un modestissimo riconoscimento per l'opera svolta dall'avvocato, rimettendo all'esito favorevole della causa la liquidazione della maggior parte del compenso.

JEFFREY FORREST, già Presidente della City of Westminster and Holborn Law Society, ha riferito sulla situazione in Galles e Inghilterra, ove i solicitors e il cliente possono negoziare liberamente il compenso. Se però il compenso è manifestamente eccessivo il Giudice potrà ridurlo e il solicitor correrà il rischio di essere sanzionato dalla Law Society di appartenenza. Il compenso può essere negoziato anche dal solicitor con il segretario del barrister, visto il sistema vigente in Inghilterra ove il barrister non ha rapporti diretti con il cliente.

NIELSON SANCHEZ-STEWAR, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Malaga, ha riferito come la quota lite fosse assolutamente vietata fino al 1982. Solo dopo tale momento cominciarono ad esserci delle aperture. Lo Statuto Generale dell'Avvocatura Spagnola, entrato in vigore nel 2001, sancisce la possibilità del patto di quota lite. La norma è stata oggetto di discussioni e decisioni amministrative contrastanti. In una sentenza del 2003 della Corte Suprema si è affermato che il patto di quota lite è valido e conforme ai principi deontologici.

La validità legale del patto, a prescindere dagli aspetti etici, era stata già riconosciuta a partire dalle codificazioni del XIX secolo. L'aspetto civile e quello deontologico si sono dunque accordati solo nel 2003.

JAN KNEPPELHOUT, Presidente dell'Ordine di Rotterdam, ha riferito sulla situazione olandese.

Nei Paesi Bassi il compenso può essere liberamente concordato con il cliente. Esiste, peraltro, una disposizione generale che dice che l'onorario deve essere ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso. Quando si parla di onorario di risultato vi sono però molte restrizioni. Cinque anni fa è stato avanzato un reclamo all'Autorità Antitrust, eccependo che il divieto del patto di quota lite è contrario alle regole sulla libera concorrenza. Si trattava di una questione sollevata dagli avvocati che si occupano di libera concorrenza. L'Autorità in un primo momento ha emanato una risoluzione che affermava la liceità del divieto. Con una successiva risoluzione, l'Autorità Garante ha affermato che il divieto viola il principio di libera concorrenza. Attualmente non esiste una regolamen-

tazione precisa e la questione è ancora discussa in diverse sedi.

Ha poi preso la parola GEERT HACKER, vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Norimberga. In Germania, gli ordini professionali sono favorevoli a una leggera apertura al patto di quota lite. Le Associazioni professionali di categoria e le Associazioni di imprenditori e industriali sono invece assolutamente contrarie, ritenendo svantaggiosa una commercializzazione della professione.

DAVID STROS, ha svolto una relazione sulla situazione nella Repubblica Ceca, ove i compensi sono regolamentati da disposizioni ministeriali e del codice deontologico. Il compenso dev'essere comunque ragionevole.

E' ammesso un accordo tra cliente e avvocato che stabilisca un compenso a percentuale, ma quando questa supera il 25% il compenso non è comunque ritenuto ragionevole. La quota lite può essere determinata sia in natura sia in denaro. Si ritiene che questo tipo di accordi faciliti l'accesso alla giustizia da parte di persone che altrimenti non potrebbero permettersi un legale.

E' poi intervenuto CUMHUR KEMAL TURAM, membro dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul. In Turchia la legge disciplina il patto di quota lite; la percentuale massima consentita è del 25%. Se le parti non hanno stabilito contrattualmente gli onorari decide il giudice.

La somma non può comunque essere inferiore al minimo di tariffa stabilito per quel genere di causa.

Ha quindi riferito sulla situazione svizzera, JEAN HEIM, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Losanna.

E' seguito un dibattito moderato da MAURIZIO DE TILLA, ove le ragioni a favore dell'onorario di risultato sono state esposte da JEAUME ALONSO CUEVILLAS, mentre quelle contrarie sono state sostenute da MAURO PIZZIGATI.

Il giorno 20 si è tenuta l'assemblea della Federazione che ha portato all'elezione di MAURIZIO DE TILLA come nuovo Presidente della FBE. Gli atti del Congresso sono disponibili sul sito web all'indirizzo:

<http://www.fbe.org>

Il patrocinio a spese dello Stato. Brevi note

AVV. SERGIO PALOMBARINI

Il D.P.R. N. 115 del 30 maggio 2002 rappresenta il così detto "Testo unico delle spese di giustizia";

Tra le varie materie ivi disciplinate, nella parte terza (articoli da 74 a 145 e successive modifiche, apportate dalla legge n. 25 del 24.2.05 e dalla legge n. 168 del 17.8.05), si è cercato di introdurre una disciplina organica del Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari e contabili.

A quattro anni dall'entrata in vigore del Testo Unico è forse utile richiamare l'attenzione degli avvocati e magistrati del foro bolognese su questo importante tema.

Tutti conosciamo l'art. 24 della Costituzione italiana, ma non fa male rileggerlo: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.*"

La norma parla chiaro, e dice molto. **Tutti** possono agire ..., non solo a tutela dei diritti, ma anche degli **interessi legittimi**; **inviolabilità** del diritto di difesa **in ogni stato e grado** ...; obbligo per lo Stato di assicurare ai **non abbienti** la possibilità di adire **ogni giurisdizione**.

Domandiamoci se oggi possiamo dire che i precetti di questa norma siano compiutamente realizzati: sicuramente no.

Però molta strada è stata fatta e si sta facendo con le diverse normative succedutesi nel tempo per la tutela dei meno (o non) abbienti: l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha mostrato forte sensibilità sull'argomento; numerosi avvocati, dopo una iniziale diffidenza, hanno iniziato a studiare e mettere in pratica la normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

E' da registrare un sensibile aumento delle iniziative editoriali sull'argomento e degli incontri tra operatori del diritto al fine di individuare prassi ed interpretazioni condivise.

Rimangono però gli ostacoli, di ogni genere, che rendono ardua l'applicazione della normativa vigente: la difficoltà di trovare una comune linea di condotta tra le diverse cancellerie, la scarsa conoscenza della normativa da parte di numerosi giudici ed avvocati (oltre che dei cittadini), le incongruenze normative, la lentezza sfinita (in alcune realtà, non tutte) delle procedure burocratiche, fino ad arrivare ai casi più eclatanti di uffici giudiziari in cui la normativa non viene deliberatamente mai applicata dai magistrati, spesso con l'accettazione da parte degli avvocati di tale situazione patologica.

La speranza è che con il contributo di tutti - avvocati, magistrati e funzionari di cancelleria, oltre che del nostro legislatore nei necessari interventi correttivi della normativa vigente - si tenda sempre di più alla realizzazione completa di quanto previsto dall'art. 24 della nostra Carta Costituzionale: sarebbe una importantissima conquista democratica per il nostro paese.

In questo senso è auspicabile che istituzioni ed associazioni appartenenti al mondo dell'avvocatura e della magistratura nel breve termine provvedano ad organizzare e promuovere momenti di riflessione ed approfondimento, per cercare di imprimere una forte spinta alla concreta ed effettiva applicazione di tutte le norme poste a tutela del diritto di difesa delle persone economicamente più svantaggiate.

Fondazione Forense Bolognese



La nostra Scuola di tecnica forense per i praticanti avvocati si rinnova.


Con delibera 3/7/2006, riportata anche in altra parte di questo numero di Bologna Forense, il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto la frequentazione al corso biennale della nostra Scuola "sostitutivo" di un semestre ai fini dell'ottenimento del certificato di "compiuta pratica".

Evento certamente innovativo nel nostro Foro, atteso peraltro che la nostra Scuola è nata come, e tuttora continua ad essere, strumento essenzialmente "integrativo" della pratica svolta presso lo studio di un avvocato e assolutamente compatibile con essa.

Tale importante modifica, ben diversa dall'obbligatorietà della frequentazione decisa da vari Ordini, ci induce ad un maggior impegno nella preparazione delle lezioni, nella scelta e ricambio degli insegnanti e nel controllo del nostro operato.

A detto fine si è resa necessaria la modifica del Regolamento introducendo innovazioni organizzative e didattiche, ispirate ad un forte rinnovamento, rivisitando il Corso di tecnica forense ad opera del nuovo Consiglio Direttivo.

La struttura della Scuola, ora si presenta così:



Tra gli obiettivi primari della nuova struttura organizzativa vi sono anche quelli di un maggior impegno nella formazione dei formatori, nell'acquisizione di tecniche di insegnamento e comunicazione più efficaci, nella miglior cura per la preparazione delle lezioni frontali, per le esercitazioni pratiche e le discussioni di casi concreti, nelle esercitazioni scritte in aula e post aula, anche a mezzo utilizzo delle tecniche informatiche di e-learning messe a punto nel periodo estivo.

Le lezioni saranno quindi improntate a quel pragmatismo proprio della nostra professione e di chi vive e affronta quotidianamente casi pratici risolvendoli con rigore scientifico: la teoria applicata al quotidiano.

Con questo rinnovato spirito di una più accentuata professionalità e sempre con la consapevolezza che una migliore formazione dei praticanti in fase di accesso costituisce garanzia futura per tutto il ceto professionale forense, auguro a tutto lo staff della Scuola un buon lavoro, non senza porger loro, prima, i ringraziamenti a nome di tutti.

Il Direttore

Avv. Sandro Callegaro

Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna



Fondazione Forense Bolognese - Palazzo di Giustizia - P.zza dei Tribunali, 4 - 40124 Bologna

Direttore: Avv. Sandro Callegaro

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Paola Tabacco - Dott.ssa Barbara Monti

Sede dei Corsi: Via del Cane, 10/a - Bologna

Tel. 051-3399239 - Fax 051-3395581

e-mail: fondazioneforensebo@libero.it www.fondazioneforensebolognese.it



REGOLAMENTO DEL CORSO DI TECNICA FORENSE E DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Art.1 Scopo del Corso

- a) Il Corso di Tecnica Forense si propone l'obiettivo di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e formazione idonei a costituire una base strutturale e di esperienza per poter affrontare, con un più alto grado di approfondimento, la professione forense.
- b) La frequenza al Corso costituisce integrazione della pratica forense, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101 e dell'art. 10 del Regolamento della pratica forense, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera del 12 maggio 2003, successive modifiche ed integrazioni.
- c) Fermo restando il carattere integrativo del Corso rispetto allo svolgimento biennale della pratica forense, la frequenza ad uno studio legale ai fini dello svolgimento di detta pratica può essere sostituita, per un periodo non superiore a sei mesi, dalla frequenza al Corso, in conformità a quanto previsto dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna con delibera 3 luglio 2006. Al riguardo, il praticante dovrà richiedere il relativo attestato che potrà essere rilasciato solo alle condizioni previste ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art.2 Articolazione e durata del Corso

- a) Il Corso ha durata biennale e si articola in due parti: la prima comprende lezioni tecnico-pratiche in preparazione alla professione di avvocato, mentre la seconda si compone di una serie di seminari in preparazione all'esame di abilitazione professionale.
- b) Le materie di insegnamento sono suddivise nelle seguenti quattro macro-aree:
 - area di Diritto Civile: Diritto Civile e Diritto Processuale Civile;
 - area di Diritto Penale: Diritto Penale e Diritto Processuale Penale;
 - area di Diritto Pubblico: Diritto Amministrativo e Diritto Comunitario;
 - area Forense ed altro: Deontologia, Ordinamento Forense, Organizzazione dello Studio e altro.
- c) Le lezioni per ciascuna materia sono ripartite in lezioni frontali, esercitazioni a casa ed esercitazioni e simulazioni in aula, secondo il monte ore ed il programma stabiliti.

Art.3 Responsabili d'area

Le quattro aree di insegnamento sono coordinate ciascuna da un responsabile, nominato dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese d'intesa con il Comitato Scientifico della stessa. Per svolgere i propri compiti, i responsabili d'area si potranno avvalere dell'ausilio di collaboratori e Tutors, nominati dal Direttivo. Ai Responsabili d'area compete, fra l'altro, l'analisi dei risultati conseguiti dagli allievi nelle esercitazioni e nelle eventuali verifiche al termine del primo e del secondo anno del corso, predisponendo all'occorrenza appositi questionari per la valutazione del livello di gradimento delle lezioni da parte degli allievi.

Art.4 Rappresentanti degli iscritti al Corso

All'inizio del Corso gli iscritti eleggono al loro interno due rappresentanti tenendo conto della normativa sulle pari opportunità. I rappresentanti collaborano alla buona riuscita del Corso individuando eventuali problematiche e contribuendo con gli organi preposti alla loro risoluzione e proponendo iniziative formative e culturali complementari.

Art.5 Direttivo della Scuola

Il Direttore della Fondazione Forense Bolognese e i Responsabili d'area costituiscono il "Direttivo della Scuola". Alle riunioni del Direttivo potranno essere invitati a partecipare anche i Tutors e i Rappresentanti degli iscritti al Corso.

Art.6 Tutors

- a) Ogni area di insegnamento può avere uno o più Tutors.
- b) Per una maggiore efficacia del ruolo, il Tutor non può essere nominato in più di un'area e non può essere scelto tra i responsabili di area.
- c) Tutors hanno il compito di coadiuvare il responsabile d'area e gli insegnanti nella predisposizione del programma e nell'organizzazione di esercitazioni e simulazioni.

Art.7 Docenti

I docenti sono scelti tra avvocati, magistrati, professori universitari e professionisti in genere. Con riferimento a determinate e specifiche materie, possono far parte del corpo docente anche funzionari e dirigenti pubblici. In mancanza di specifica delibera del Consiglio di amministrazione della Fondazione Forense Bolognese, il contributo che il corpo docente offre al miglioramento della formazione dei futuri avvocati è puramente onorifica. Salvi eventuali preventivi e specifici accordi.

Art. 8 Programma e orario delle lezioni

Al Direttivo della Scuola, d'intesa con il Comitato Scientifico, i collaboratori di area, i docenti delle materie d'insegnamento e i Tutors, spetta il compito di predisporre il programma e l'orario delle lezioni, elaborando altresì moduli base e moduli integrativi d'insegnamento.

Il programma e l'orario delle lezioni vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed inviati al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione prevista all'art.3, comma 3° del D.P.R. 10 aprile 1009 n.101.

Art. 9 Verifica dello stato di attuazione del programma

Il Consiglio Direttivo verifica, con cadenza almeno trimestrale, lo stato di attuazione del programma d'insegnamento del Corso.

Art. 10 Iscrizione al Corso

- a) Sono ammessi al Corso i laureati in giurisprudenza iscritti nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna nonché, sino ad esaurimento dei posti disponibili, quelli iscritti nei Registri dei praticanti di altri Consigli dell'Ordine. b) All'atto dell'iscrizione i partecipanti sono tenuti a sottoscrivere il modulo predisposto contenente l'impegno alla frequentazione ed a versare la relativa quota determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- c) Il numero dei partecipanti è limitato.
- d) La rinuncia al Corso non consente il rimborso della quota.

Art. 11 Partecipazione al Corso e rilascio dell'attestato

- a) La partecipazione al Corso viene rilevata dal personale dipendente della Fondazione Forense Bolognese attraverso moduli cartacei da sottoscrivere all'entrata ed all'uscita di una lezione. Potrà altresì essere rilevata anche a mezzo sistema elettronico in fase di definizione.
- b) Nella rilevazione, il personale dipendente si atterrà strettamente alle istruzioni impartite dal Direttore della Fondazione.
- c) Eventuali assenze per malattia, concorsi pubblici, esami di stato o gravi motivi di famiglia, devono essere documentate da apposita certificazione; in mancanza, l'assenza non potrà essere considerata giustificata.
- d) Una parziale rendicontazione delle presenze verrà effettuata trimestralmente, con possibilità di verifica da parte degli interessati. Eventuali contestazioni dovranno essere presentate inderogabilmente entro i trenta giorni successivi.
- e) L'attestato di partecipazione potrà essere rilasciato solo a coloro che saranno in regola con i pagamenti e che avranno partecipato all'intero Corso biennale, con una tolleranza del 20% di assenze sul totale del monte ore delle lezioni programmate.

Art. 12 Sede

La sede del Corso è in Bologna in Via Del Cane n. 10/a.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese del 15 settembre 2006

DALLE ISTITUZIONI DALLE ISTITUZIONI

1. Premessa.

La nuova disciplina – al di là delle sue connotazioni di politica istituzionale e di politica del diritto, oltre che di carattere strutturale che investono direttamente la nostra professione – involge aspetti civilistici e aspetti deontologici riguardanti tra l'altro la determinazione del compenso professionale, il patto di quota lite, la pubblicità informativa, le associazioni e le società professionali.

La nuova disciplina dovrebbe avere *natura transitoria*, tenendo conto di tre fattori:

- (i) le prossime pronunce della Corte di Giustizia riguardante la legittimità delle tariffe obbligatorie quale compenso per l'attività stragiudiziale forense e la legittimità del divieto della libera negoziazione del compenso professionale forense;
 - (ii) l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale, ove essa fosse investita della questione di costituzionalità dell'art. 1 della l. di conversione e dell'art. 2 del decreto legge in epigrafe;
 - (iii) l'esito del processo di riforma della disciplina forense, che si avvierà con la ripresa autunnale dinanzi alle Camere, con gli esponenti governativi, anche sulla base degli esiti del Congresso di Roma.
- Poiché è lecito ritenere che i tempi delle vicende sub (i),(ii),(iii) saranno tendenzialmente lunghi, occorre riflettere sulle questioni interpretative e applicative della disciplina entrata in vigore nel testo convertito.

2. Norme legislative e norme deontologiche

La premessa dell'analisi muove da un presupposto fondamentale: la coesistenza di norme di legge e di norme deontologiche; le norme di legge possono abrogare norme deontologiche (come quelle forensi) aventi natura di norme primarie, ma di origine consuetudinaria; in ogni caso, anche se si potesse sostenere la loro equiparazione totale, si dovrebbe applicare il principio della posteriorità della nuova disciplina rispetto alla normativa deontologica (che data, nella sua ultima versione, dal 27 gen-

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Osservazioni sulla interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.»

naio 2006). Le due categorie di norme non sono però tra loro sovrapponibili, in quanto la legge ordinaria, come quella in esame, ha effetti *erga omnes*, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti l'attività professionale forense. In più, *le norme deontologiche, per loro natura, possono essere più restrittive delle norme ordinarie, in quanto riflettono valori etici il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.*

Tale distinzione – come si dirà tra poco – vale anche per gli effetti civilistici degli accordi conclusi con il cliente e per gli effetti deontologici di tali accordi, che potrebbero essere divergenti.

3. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina

Il rapporto tra i due ordini di norme è riflesso dall'art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che < Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a

garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle>.

Poiché nel comma si fa riferimento alle *norme (deontologiche)* in contrasto con quanto previsto al c.1 – di cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso *nulle a partire dal 1 gennaio 2007*, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente, di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa. Pertanto, sia che la nullità sia riferita :

- alle regole deontologiche considerate di natura pattizia (e non quali norme consuetudinarie);
- alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie;
- alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle (a decorrere da una certa data),
gli effetti dell'art.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice deontologico se non a decorrere dal 1 gennaio 2007.

In virtù del principio *tempus regit actum* gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulterà dal suo adeguamento ad essa. Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deontologico forense emendato.

Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.

4. Disciplina delle tariffe professionali

Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe *fisse o minime* (art.2 c.1 lett.a), mentre rimangono in vigore le tariffe massime. Il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M..

Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c.II del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe *fisse o minime*, restano in vigore le disposizioni che riguardano le *tariffe massime* (con le ipotesi in cui esse possono essere derogate in aumento). Anche in questo caso le deroghe debbono essere effettuate mediante patto scritto e non possono implicare un compenso sproporzionato. In ogni caso il D.M. è ancora in vigore per le tariffe ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sia in caso di liquidazione giudiziale sia in caso di gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.2 c.2 del decreto così come convertito. L'avvocato dunque può chiedere che la controparte soccombente sia tenuta a pagare secondo tariffa (ma non secondo gli accordi effettuati con il cliente, di cui si dirà tra poco).

Ai sensi dell'art. 2 c.1 lett.a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al <raggiungimento degli obiettivi perseguiti> . La formula un po' ellittica dovrebbe significare che all'avvocato si può riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti.

L'art. 45 c.I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico. Entro il 1 gennaio 2007 dovrà essere modificato il disposto dell'art.43 c.V del codice deontologico, essendo già ora legittimo civilisticamente concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative in caso diverso dalla consulenza

e dall'assistenza stragiudiziale.

In ogni caso, lo si ripete, anche dopo il 1 gennaio 2007, sarà possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt.5 e 43 c.II del codice , se il compenso sia sproporzionato all'impegno.

5. Patto sui compensi e patto di quota lite

La nuova disciplina aggiunge però un comma all'art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell'art.2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta; esso può avere effetti solo *tra le parti*; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all' Ordine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità. del compenso rispetto all'attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il *patto di quota lite*, dal momento che essa ha sostituito il testo dell'art. 2233 previgente del cod.civ.. L'abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti <relativi a beni che formano oggetto della controversia>.

Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art. 1261 che fa divieto (tra gli altri soggetti, anche) ad avvocati e patrocinatori di <rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria (...) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni>.

I patti con cui si cedono diritti dal cliente

all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.

Si possono infatti distinguere:

(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell'art.2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell'attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell'art. 2 della legge di conversione;

(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso ;

Sul piano deontologico, tuttavia :

- per effetto di quanto si è detto sub (i) la norma dell'art.45 del codice deontologico forense va adeguata – ex art. 2, comma 3, legge cit. – limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite;

- per effetto di quanto detto sub (ii) la norma dell'art.45 del codice deontologico forense non va adeguata non essendo in questo caso la configurazione del patto di quota lite ricompresa nel novero di quelle rese lecite dal comma 1 dell'art. 2 legge cit.; essa andrà semmai specificata nel senso che l'illiceità deontologica del patto sussiste a misura che esso realizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.

6. Esecutività e parere di congruità

Se il patto tra avvocato e cliente è effettuato in forma scritta, si applica comunque l'art.633 c.1 cod.proc.civ., secondo il quale <Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiun-

zione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta».

Il disposto del n.2 (< se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo>), in risposta a quanti hanno sollevato dubbi sulla sua avvenuta abrogazione, rimane invariato: infatti non vi è alcun riferimento e tanto meno abrogazione esplicita nel testo normativo in commento.

Il parere di congruità può essere sempre fatto dall'Ordine, tenendo conto quale parametro delle tariffe in vigore ai fini della liquidazione giudiziale.

La valutazione di congruità rimane dunque necessaria a fini esecutivi e posto che non vi sia accordo scritto. D'altra parte, il disposto dell'art. 633 cod.proc. civ. prevede una particolare procedura esecutiva per le prestazioni effettuate in occasione di un processo e per gli avvocati in quanto tali per l'esercizio professionale prestato. Non è vietato l'uso delle tariffe quale parametro di riferimento. E quindi l'Ordine richiesto del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilistici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato.

7. Pubblicità informativa

La cornice entro la quale le altre disposizioni del decreto convertito che riguardano la disciplina della professione forense si debbono leggere dal punto di vista deontologico è sempre data dall'art. 5 del codice (probità, dignità e decoro), dall'art.6 (lealtà e correttezza) dall'art.9 (segretezza e riservatezza), dall'art.17 (informazioni sull'attività del professionista), dall'art. 17 bis (mezzi di informazione consentiti), dall'art. 18 (rapporti con la stampa) dall'art. 19 (accaparramento di clientela) e dall'art.20 (uso di espressioni sconvenienti od offensive).

Ora, letto alla luce di queste disposizioni, il disposto dell'art.2 c.1 lett.b) del d.l. come convertito non introduce novità di particolare momento. Ed infatti, esso rimuove un divieto (anche parziale) i cui contenuti per molti aspetti già sono stati soppressi nel codice deontologico vigente. Come si legge nel testo dell'art.2 c.1 lett.b) < sono abrogate le disposizioni

legislative e regolamentari che prevedono (...) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine».

Innanzitutto preme sottolineare che le regole deontologiche in contrasto con il d.l. rimangono in vigore almeno fino al 1 gennaio 2007, termine entro il quale dovranno essere adattate alle nuove previsioni legislative, in quanto la rimozione immediata del divieto riguarda regole legislative e regolamentari, ma non le norme deontologiche, qualunque natura esse abbiano.

In secondo luogo, delle disposizioni deontologiche sopra richiamate (artt. 5,6,9,17-20) nessuna appare in contrasto con il disposto indicato. Già gli artt. 17 e 17 bis consentono l'*informazione* (che nel d.l. prende il nome di *pubblicità informativa*). Ora è appena il caso di precisare che nel gergo del *marketing* la pubblicità informativa riguarda due aspetti che possono investire l'esercizio dell'attività forense: la pubblicità *istituzionale*, inerente al soggetto che la promuove, e la pubblicità che ha lo scopo di *informare* il pubblico delle caratteristiche del servizio prestato. E comunque usandosi l'espressione "pubblicità" ci si riferisce alla disciplina prevista dalla l. n. 287 del 1990, e succ. integrazioni, che sanziona il messaggio *ingannevole*.

Quanto alla *pubblicità istituzionale*, già ora è consentito esibire i titoli che sono appropriati all'esercizio professionale, sempreché non siano decettivi. Si possono esibire i diplomi di specializzazione (in quanto le "specializzazioni" di cui parla il d.l. debbono essere riferite a qualificazioni professionali ottenute mediante regolare procedura, là dove le singole professioni lo prevedano), mentre non si può utilizzare l'espressione "specializzazione" per indicare i settori e le materie di attività prevalente; occorre indicare allora non il termine "specializzazione", ma altro termine non decettivo. Vi è quindi perfetta coincidenza tra questo aspetto del d.l. e il codice deontologico.

Quanto alle "caratteristiche del servizio offerto" è difficile pensare a messaggi informativi che non facciano riferimento alla diligenza professionale.

E' lo stesso legislatore che sollecita gli Ordini a vigilare perché il messaggio indichi con *trasparenza e veridicità* < il prezzo e i costi complessivi delle presta-

zioni».

A questo proposito assumono rilievo deontologico le regole già richiamate a proposito della appropriata retribuzione dell'avvocato. Saranno perciò perseguibili deontologicamente gli avvocati che espliciteranno, per l'attività stragiudiziale, una misura del corrispettivo non adeguata alla dignità professionale e all'entità del lavoro svolto, e, quanto alla attività giudiziale, se la valutazione è fatta a *forfait* per una o più cause, oltre al controllo sulla adeguatezza, si potrà effettuare il controllo sulla veridicità e trasparenza, qualora il cliente non sia informato sui gradi della causa, sulle complicazioni processuali, sulle fase istruttoria, e così via.

Il d.l. in esame non fa cenno né alla *pubblicità comparativa* (che pure si era affacciata in precedenti progetti di riforma delle professioni) né ai *mezzi pubblicitari*. Pertanto, restano confermate le disposizioni del codice deontologico che vietano la pubblicità comparativa e quelle che prevedono restrizioni in materia di mezzi utilizzati. Non è ammesso l'uso di mezzi disdicevoli, che contrastino con gli artt. 5, 17, 17 bis, 18, 19, come gli organi di stampa, la radio e la televisione, l'affissione di cartelli negli esercizi commerciali, nei luoghi pubblici, etc..

Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli Ordini all'utilizzazione di *Internet*, dove già ora,

come in una selvaggia prateria, circolano messaggi di ogni tipo, altamente repressibili, quali l'associazione di nomi di professionisti al server, oppure l'uso di informazioni sulla legislazione e sulla giurisprudenza per farsi pubblicità, etc.. Si tratta – per dirlo con le stesse parole del testo in esame – di pubblicità *non informativa, non trasparente* e quindi non ammissibile.

Non è neppure ammessa la pubblicità che si ottiene mediante *insegne* che non rispondano ai criteri di correttezza e dignità. Anche i *luoghi* ove si svolge la professione (nulla dicendo al riguardo il decreto) possono essere sindacati deontologicamente: l'avvocato non può esercitare in un supermercato, in un esercizio commerciale aperto al pubblico sulla pubblica via, etc..

Resta in ogni caso in vigore il divieto di accaparramento della clientela.

8. Forme associative dell'attività professionale.

Anche il disposto dell'art.2 c.1 lett.c) può essere letto *in bonam partem*.

Il legislatore ha rimosso < il divieto di

fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, *fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo*, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.>.

Il limite di esclusività stabilito dalla norma non può essere inteso nel senso che la società o l'associazione possa esercitare solo nell'ambito di un singolo settore di attività professionale, ma piuttosto nel senso che la società o l'associazione non possa esercitare un'attività diversa da quella, più generica, della prestazione di servizi professionali. L'attività può comprendere l'intero ambito delle diverse discipline di elezione dei professionisti che partecipano alla società.

Tale norma, peraltro, non ha reale portata innovativa riguardo alle associazioni tra professionisti, poiché già l'art. 1 della legge 23.11.1939, n. 1815, contempla la possibilità di associazioni professionali tra esercenti professioni diverse, con la sola precisazione che i soggetti partecipanti della associazione devono usare nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

La novità introdotta dalla norma consisterebbe, quindi, nel solo fatto di consentire l'esercizio di attività professionali *multidisciplinari* nella forma della *società di persone*.

Va, tuttavia, rilevato che il divieto di costituzione di società professionali multidisciplinari è già stato rimosso con l'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. legge Bersani), che, al primo comma, ha abrogato l'art. 2 della legge 23.11.1939, n. 1815 e, al secondo comma, ha tuttavia previsto che «Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, n. 1815».

L'art. 2 del testo in esame non innova in alcun modo rispetto all'art. 24 della precedente legge e non supera l'esigenza dell'emanazione di un regolamento di attuazione, che individui i requisiti e il contenuto della disciplina delle c.d. socie-

tà professionali multidisciplinari, posto che l'art. 24, comma 2, della precedente legge Bersani è tuttora vigente. Anzi, la nuova normativa ha un'apparente portata abrogativa che è più restrittiva della norma contenuta nell'art. 24, comma 2, in quanto ammette società professionali multidisciplinari costituite *soltanto* nella forma delle società di persone.

Restano, tuttavia, attuali i problemi connessi alla mancata emanazione del regolamento governativo, sui quali si è, già in passato, espressa la giurisprudenza di merito, che, per un verso ha escluso che, in mancanza del regolamento di attuazione, possano essere costituite società professionali multidisciplinari nella forma della società di capitali, in presenza di un rinvio ad un istituto non introdotto da specifica fonte normativa e, quindi, indeterminato quanto a contenuto e non valutabile come conforme al sistema (Tribunale di Milano, decreto 27.05.1998 in *Giur. It.*, 1999, 1012) e, per altro verso, ha ritenuto legittima la costituzione di tali società nella forma delle società di persone e, particolarmente, nella forma della società semplice (Tribunale di Milano, decreto 5 giugno 1999, in *Società*, 1999, pag. 984).

Di conseguenza, anche gli avvocati possono partecipare a società professionali multidisciplinari nella forma della società di persone, disciplinate dal codice civile, non essendo di ostacolo il divieto, da ritenersi tuttora vigente, di esercitare attività commerciali, stabilito dall'art. 3 dell'ordinamento professionale, perché tali società eserciterebbero una "impresa civile" che secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, rappresenterebbe un *tertium genus* rispetto a quella dell'impresa commerciale e di quella agricola.

Deve, comunque, escludersi che a tali società possano partecipare anche soggetti non esercenti attività professionale per il disposto dell'art. 2232 c.c., che impone al prestatore d'opera di eseguire personalmente l'incarico (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. III, 19.05.2000, n. 4107). Il principio della personalità della prestazione, posto a presidio del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, esclude che, in difetto di un'espressa e diversa previsione normativa l'incarico professionale possa essere conferito direttamente alla società professionale, ma non esclude l'imputazione del compenso alla stessa. Resta da chiedersi se il decreto Bersani recentemente convertito in legge incida sulla disciplina delle STP, di cui al d.lgs. n. 2.02.2001, n. 96, approvato in attuazione della direttiva 98/5/CE.

Ed invero, l'art. 16, comma 1, del richiamato decreto legislativo dispone che «l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune *esclusivamente* secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati».

Pare, quindi, che la norma indicata si ponga come legge speciale, rispetto alla disciplina generale, escludendo che l'attività di rappresentanza e difesa giudiziale, che è oggetto di tutela costituzionale, possa essere esercitata in forma societaria diversa da quella delle STP.

Se così fosse, l'art. 2 del decreto convertito, avendo portata generale, non potrebbe derogare la disciplina speciale e avrebbe il solo effetto di consentire l'esercizio, in forma di società, multidisciplinare della sola *attività di consulenza*.

Quanto alle "associazioni", sono ammesse anche associazioni temporanee, ma esse debbono essere esclusive, perché il testo in esame mantiene il divieto di partecipare a più associazioni o a più società di professionisti.

In ogni caso, vi è ribadita la *personale responsabilità* del professionista per l'attività prestata.

DALLE ASSOCIAZIONI

A CURA DI SANDRO GIACOMELLI

Nei giorni 21, 22, 23 e 24 settembre scorsi si è tenuto a Roma il XXVIII Congresso Nazionale Forense, che è coinciso con la seconda sessione del Congresso Nazionale dell'Organismo Nazionale dell'Avvocatura (O.U.A.).

Alcuni o molti dei lettori si chiedono forse quale sia la concreta differenza tra Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) e Organismo Unitario dell'Avvocatura (O.U.A.), ed in cosa consista il Congresso Nazionale Forense, e come il sindacato avvocati agisca ed inerisca in questo contesto.

Un aiuto lo si può senz'altro ricavare dall'esame dei siti internet www.consiglionazionaleforense.it e www.oua.it, dove sono riportati gli statuti, le funzioni, ecc. dei suddetti organismi.

In sostanza il C.N.F. è l'espressione nazionale dei singoli Consigli degli ordini degli avvocati, l'O.U.A. è un organismo creato più di dieci anni fa con il quale una parte dell'avvocatura ha cercato di formare un soggetto che non avesse solo una formazione e dei compiti "istituzionali", ma una operatività più prettamente "politica" (è infatti prevista la partecipazione all'O.U.A., oltre che degli stessi Ordini forensi locali, anche delle libere associazioni degli avvocati che intendono aderirvi).

I delegati del Congresso Nazionale Forense, che è al contempo il Congresso del C.N.F. e dell'O.U.A., vengono eletti su base locale presso i singoli Ordini (i partecipanti a tali elezioni nel foro di Bologna negli ultimi anni sono stati relativamente pochi, un numero sicuramente più esiguo di quelli che danno il loro voto alle elezioni del Consiglio dell'Ordine di Bologna).

Tra le associazioni aderenti all'O.U.A. vi è l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), una libera associazione di avvocati che ha ampio sviluppo sul territorio nazionale; per tutti gli approfondimenti su di essa si veda per completezza www.associazionenazionaleforense.it.

A.N.F., per bocca del suo Segretario Nazionale (il nostro collega bolognese Bruno Sazzini), al recente Congresso di Roma ha espresso una articolata posizione, con cui si è cercato di inserire le discussioni attorno al c.d. "Decreto Bersani" nell'ambito di un'ottica e di un disegno più ampio ed integrato.

Per chiarezza e sinteticità citiamo alcuni stralci del documento programmatico presentato a Roma da A.N.F.

"La capacità di lottare per il futuro dovrebbe muovere dalla proposta di un

modello ordinamentale che contrapponga alle ipotesi superficiali o stravolgenti, formulate dalla politica, un sistema stabile che sia in grado, a tutela di essenziali interessi pubblici, di garantire effettivamente il controllo permanente della qualità tecnica e morale dei professionisti intellettuali fin dall'accesso alla professione." [...] "Riteniamo che la difficile situazione politica non dia oggi alcuna possibilità che un'autonoma riforma dell'ordinamento professionale forense venga approvata, se non preceduta da una riforma complessiva delle libere professioni. L'opzione, pertanto, non può che essere l'approvazione di una legge quadro di riforma delle professioni intellettuali, con delega al governo per la riorganizzazione dei singoli ordinamenti professionali e con contestuale richiesta al parlamento di assegnazione di una corsia preferenziale, considerata l'urgenza che proviene dalle novità imposte dalla pretesa liberalizzazione introdotta dal decreto Bersani. Solo una legge quadro, infatti, può contenere i principi comuni a tutte le professioni intellettuali, lasciando poi che siano le singole normative di categoria a dettare le regole di esercizio delle singole professioni, in relazione agli interessi pubblici rispettivamente sottesi. Questo contesto consentirebbe, peraltro, di affrontare la battaglia non in maniera isolata e corporativa, bensì nell'ambito della valorizzazione della rilevanza sociale ed economica dell'intero mondo delle professioni intellettuali.

In questa prospettiva sono elementi assolutamente qualificanti ed irrinunciabili: l'affermazione della natura esclusivamente pubblicistica dei consigli degli ordini, dei consigli nazionali delle professioni nonché delle federazioni o unioni degli ordini;" [...] "il riconoscimento della rappresentanza politica in capo ad organi liberamente e democraticamente scelti dai singoli iscritti, con il coinvolgimento ed il concorso delle libere associazioni; la riorganizzazione della funzione disciplinare, attraverso appositi organi interni alla categoria, ma con la netta separazione tra funzione requirente e funzione giudicante"; [...] "il riconoscimento del pluralismo nell'esercizio della funzione di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale"; [...] "la riorganizzazione di sistemi tariffari che, resi trasparenti e accessibili nei confronti della collettività e garantiti dal controllo e dall'approvazione da parte di istituzioni pubbliche, assicurino comunque – in particolare e soprattutto per la sua rilevanza pubblica, alla professione forense – il mantenimento di livelli mini-

mi e massimi, derogabili solo per espressa pattuizione con il cliente; la previsione della possibilità di organizzare l'esercizio della professione in forma societaria anche interdisciplinare, esclusa, però, ogni forma di partecipazione di terzi come meri soci di capitale a tutela, non solo dell'autonomia e indipendenza del professionista, ma, soprattutto, a garanzia dell'utente."

Il Sindacato bolognese non può che condividere i concetti, le considerazioni e gli auspici espressi da Bruno Sazzini, del quale non dimentica il contributo decisivo offerto al lavoro di questa sede che ha diretto come segretario per molti anni.

Peraltro, tenta di cogliere il lato positivo di questo momento difficile, tormentato e mortificante della nostra Professione, ritenendo che anche le ultime riforme così penalizzanti debbano almeno valere quale spunto di un dibattito serio sul ruolo dell'Avvocatura nel nostro Paese, ruolo che i tempi hanno fisiologicamente mutato ma che gli interessi dei poteri forti non devono snaturare: resta infatti da capire perché la riforma Bersani in tema di professioni abbia incontrato il favore della opinione pubblica.

Un dibattito di affinamento di idee, fiero di nuovi stimoli che dia slancio, anche a livello locale, ad una riconsuata coscienza del senso che la nostra attività possiede all'interno della società.

Vogliamo recuperare la voglia di discutere per cambiare e non di lamentarci continuando a subire, senza nemmeno conoscere bene i mutamenti in corso né intuire gli scenari che si preparano.

Soltanto così quest'anno che si chiude nel malessere e nell'amarezza potrà dischiudere un futuro più dinamico ed interessante che ci preservi dalla progressiva banalizzazione.

**Associazione Sindacale
degli Avvocati di Bologna
e dell'Emilia Romagna
aderente alla Associazione
Nazionale Forense**

Il Direttivo

Lorenza Bond (segretario)
Santiago Arguello - Clara Berti
Gabriele Bordoni
Francesco Paolo Colliva
Giovanni Delucca - Alessandro Lovato
Rosa Lucente - Piergiorgio Ognibene
Sergio Palombarini - Simona Turroni
Angiola Vancini

U.I.A. Union Internationale des Avocats.

Il Comitato Italiano dell'U.I.A. riunito a Roma il 9 settembre u.s. ha approvato l'iniziativa di richiedere all'U.I.A. di formare un gruppo di avvocati disponibili ad assistere, come osservatori, i colleghi in qualsiasi parte del mondo sentano la necessità di essere affiancati da un'organizzazione internazionale qual è l'U.I.A., riconosciuta anche in sede ONU da qui il termine mutuato dai più celebri caschi blu. Vediamo di meglio capire il progetto, le finalità e le difficoltà operative iniziali.

Prima di tutto l'U.I.A. deve far propria questa proposta che, mi permetto di dire, fa onore al Comitato Italiano che l'ha pensata e proposta e che nasce dall'intimo legame che è sempre esistito fra la cultura italiana, sensibile ai temi dei diritti dell'uomo fin dai tempi del Beccaria.

Cultura che è sempre stata parte pregnante dei principi anche dell'avvocatura italiana.

Vediamo come si potrebbe sviluppare il progetto che, come tutti i progetti e le idee, anche più nobili, hanno bisogno delle gambe (e delle menti) degli uomini per poter progredire e non rimanere solo castelli in aria.

Cosa s'intende per "avvocato osservatore"

Chi scrive ritiene che, nel più rigoroso rispetto delle norme anche deontologiche esistenti nei vari paesi, un avvocato a ciò appositamente richiesto dal difensore locale possa partecipare, seduto al banco della difesa, come osservatore del processo avendo di ciò previamente informato la Corte procedente.

Ovviamente non avrebbe, in aula, alcun ruolo ufficiale se non abilitato a difendere in quel paese, ma ben potrebbe prestare il proprio contributo fuori dall'aula per lo studio degli atti del processo e la denuncia, pubblica ed internazionale, nelle sedi più opportune delle più conclamate violazioni di principi in merito ai diritti civili essenziali riconosciuti parte del patrimonio dell'umanità.

La difesa locale ne potrebbe trarre un beneficio sia perché potrebbe sfruttare il patrimonio di esperienza della nostra associazione internazionale sia perché si accenderebbe un faro su quel processo.

Come intervenire.

Chiariti i limiti e il ruolo dell'avvocato "osservatore" chi scrive ritiene che la ri-

chiesta, di aiuto e intervento, una volta resa pubblica l'esistenza di tale gruppo di avvocati, debba solo partire dal collega difensore locale e, la richiesta e i motivi, debbano essere vagliati da un comitato di avvocati a ciò preposto mediante lo studio degli atti del processo ed un esame dei diritti umani lesi o in pericolo di esserlo.

Una volta stabilito che il diritto, presunto lesa, è tale e meritevole di tutela da parte della nostra organizzazione internazionale bisognerebbe segnalare alla Corte la nostra presenza con i limiti di cui sopra, quasi un consulente tecnico seduto accanto al difensore.

I livelli di intervento potrebbero essere svariati: da una disamina degli atti, a una redazione di memorie per la difesa affidata a un gruppo di studiosi o di avvocati esperti in materia, alla diffusione del problema tramite i "media" locali o internazionali.

Infine, fondi a disposizione permettendo, si potrebbe anche inviare uno o più avvocati ad assistere e partecipare alle udienze, almeno quelle più impegnative. In questo potremmo anche essere agevolati dal network dell'U.I.A. che ha associati, amici e colleghi, in qualsiasi parte del mondo.

Contatti e sinergie.

E' chiaro che un progetto del genere deve trovare l'appoggio di organismi internazionali già esistenti e che operano, su altri fronti, per i medesimi fini.

Escludendo i processi politici per le ovvie e svariate implicazioni che imporrebbero all'U.I.A. essendo la nostra organizzazione un'organizzazione internazionale "super partes," potrebbero essere di nostro tutti gli altri processi, soprattutto i meno noti, e che si trascinano nell'ombra e in silenzio in oscure aule di giustizia in qualche "profondo sud" del mondo.

Penso ad Amnesty International, penso al gruppo di lavoro presso l'Università di Chicago, il quale, istituito dal famoso avvocato Dershowitz insieme ad un folto gruppo di studenti, ha riesaminato decine di processi di detenuti in attesa della condanna a morte e, con successo, in alcuni casi ha evitato clamorosi errori giudiziari con condanna di imputati innocenti abbandonati alle cure di avvocati che, per pigrizia, scarso senso

del dovere etico della nostra professione o per carenza di un incentivo economico, si erano distratti nella difesa che era diventata, per lo più, una mera difesa d'ufficio.

Come partire.

Ritengo che l'iniziativa debba riscuotere un certo interesse e un certo numero di adesioni, soprattutto fra avvocati "giovani", giovani mentalmente non importa l'età anagrafica.

Se ciò non fosse vorrebbe dire che il decreto Bersani e le attuali tristezze in cui si dibatte la nostra quotidianità hanno definitivamente spento ogni nostro slancio vitale e spento l'assalto al cielo dei nostri giovanili anni con grande soddisfazione dei politici burocrati che ben volentieri ci vedono accomunati ai taxisti e ai panettieri, ovviamente, "absit iniuria verbis", senza offesa per questi ultimi.

Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo al mio studio, poiché a ciò, sono stato delegato dal Comitato Italiano quale promotore dell'iniziativa.

Fra i casi, da cui si potrebbe partire, si potrebbe ipotizzare l'aiuto e il sostegno a qualche detenuto nel profondo sud americano, in Texas o in Alabama imputato in un processo che possa prevedere la condanna a morte (essendo la vita il primo dei diritti umani) o già condannato e in attesa dell'esecuzione.

Tanti di questi disgraziati, anche tramite internet, oggi sono in contatto con il mondo esterno, anche lontano da loro, e il nostro intervento "tecnico e professionale" ben potrebbe elevare il livello dell'aiuto da un mero pietismo e assistenza morale o religiosa.

Questa è solo una bozza di progetto o programma e attende il contributo di tanti indirizzo e-mail:

micolano_avv.bruno@iol.it.

Non solo il campo penale dovrebbe essere interessato. Penso a tanti casi in processi nel diritto del lavoro o in processi civili meno eclatanti e noti ma in cui comunque si discute di violazione di diritti umani.

Il 9 ottobre 2006 è morto l'avvocato Guido Delvecchio, a ottantadue anni d'età. Bolognese, aveva compiuto gli studi superiori al Liceo Galvani che aveva lasciato quando si era trasferito a Venezia per sfuggire alle persecuzioni provocate dalle infami leggi razziali fasciste. A Venezia aveva visto scomparire suoi amici destinati ai camini dei campi di sterminio. Avrebbe custodito per tutta la vita, segretamente, l'angoscia di questo ricordo, noto a pochissimi amici.

Rientrato a Bologna, frequentò la facoltà di giurisprudenza ricca di maestri come Branca, Cicu, Volterra, e soprattutto Enrico Redenti. La misura che gli era propria in tutto nutriva di ironia la sua vita professionale ed intellettuale. Filtrava la realtà attraverso uno spirito acuto, che nulla concedeva all'enfasi, ma che non nascondeva un filo sotterraneo di malinconia. Nessuno lo ha mai sentito alzare la voce: e in verità è stato un uomo che ha vissuto sottovoce, in un mondo sempre più pieno di rumori troppo spesso insensati. Scriveva per sé, lasciandole conoscere a pochi amici, delicate poesie e soprattutto i suoi prediletti "aforismi" che conservano di lui un'immagine di saggezza schiva, e di accettazione del destino umano.

E nulla meglio che un suo aforisma merita di concludere qui il ricordo che amici e colleghi gli dedicano:

LOTTA FORENSE

Un avvocato deve lottare tutta la vita.

Contro il tempo per non perdere i termini del processo; contro lo spazio per poter essere alla stessa ora presso giudici diversi ed in luoghi diversi;

Contro il legislatore che ormai legifera a gette continue cercando di rendere le norme incomprensibili attraverso l'uso di un italiano da extra comunitario ed il rimando forsennato a leggi delle quali non si ha più memoria;

Contro i Giudici che se chiedi un rinvio lungo, te lo danno di una settimana e che se lo vuoi breve ti rimandano al 2010;

Contro i Cancellieri che, qualsiasi cosa un avvocato chieda loro rispondono sempre che dovrà ritornare tra qualche giorno;

Contro i clienti ai quali non passa mai per la mente di poter aver torto;

Contro i colleghi che hanno per clienti tutta gente che ha ragione da vendere;

Contro il coniuge e/o l'amante che gli rimproverano di non farsi pagare abbastanza;

Contro il fisco che invece presume che riesca a farsi pagare sempre e mestissimo;

Contro la morte per poterle strappare quel po' di dilazione che forse gli consentirebbe di dare una sistemata anche alle sue faccende personali;

Infine contro se stesso per convincersi che, nonostante tutto, la sua è una professione per la quale vale ancora la pena di lottare.

Avv. Guido Delvecchio

Giurisprudenza Disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE: (periodo dal 1° giugno 2005 al 16 gennaio 2006)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla segnalazione del Tribunale di *, giudice dott. *, nei confronti dell'avv. * per la mancata partecipazione alla udienza del 29 aprile 2005. Il Consiglio, udita la relazione e ritenuto:

- che il Tribunale dà atto di avere ricevuto la comunicazione di revoca del mandato inviata dal sig. * all'avv. *;
- che la comunicazione è stata ricevuta dal Tribunale due giorni prima dell'udienza, cosicché lo stesso avrebbe potuto tempestivamente provvedere alla nomina del difensore d'ufficio prima dell'udienza;
- che, in questa situazione, l'avv. * non aveva nessun obbligo di presenziare all'udienza;
- che, quindi, nella fattispecie si esclude la sussistenza di alcun elemento di rilevanza disciplinare;

P.Q.M.

delibera non aver luogo a provvedere sulla segnalazione.

(delibera del 22 giugno 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico sull'esposto presentato dalla prof. * nei confronti degli avv. ti * e *. Il Consiglio,

premesse:

- che dall'esposto emerge che vi è stata una attività di consulenza in favore della prof. * atta a verificare una serie di azioni da intraprendere in un contesto intrafamiliare litigioso tanto nei rapporti tra coniugi quanto nei rapporti con gli affini;
- che dalle giustificazioni addotte dall'avv. * emerge che le azioni sia in sede penale che risarcitorie furono disincantate per l'accertata indisponibilità dell'unico testimone a supporto delle azioni stesse;
- che l'avv. * ha documentalmente provato la indisponibilità della figlia dell'esponente ad assumere ruoli testimoniali che l'avrebbero coinvolta tanto contro il padre quanto contro la nonna paterna;
- che appare corretto il comportamento del legale che sconsiglia il proprio assistito dall'intraprendere azioni che per varie ragioni (infondatezza o assenza di supporto probatorio) potrebbero esporre il cliente ad altre azioni, così da innescare un "circolo vizioso" che può comportare al proprio assistito più oneri che soddisfazioni, sia morali che economiche;
- che per l'accusa dell'omessa fatturazione lo studio * ha prodotto la copia delle fatture relative agli acconti ricevuti;

P.Q.M.

non emergendo alcun profilo disciplinarmente rilevante, delibera non aver luogo a provvedere sull'esposto.

(delibera dell'11 luglio 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla segnalazione pervenuta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Imola nei confronti dell'avv. *, per avere mancato di comparire all'udienza del 3 marzo 2005 nel procedimento penale n. *. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere relatore,

- ritenuto che l'avv. *, richiesto dal Consiglio di chiarimenti in ordine alla mancata comparizione in udienza, ha lealmente riconosciuto la propria mancanza, essendo peraltro la circostanza dipesa esclusivamente dalla erronea trascrizione in agenda della data di rinvio, ed ha manifestato per iscritto al Consiglio il proprio rincrescimento al riguardo;
- valutata l'assenza in capo all'avv. * di alcun tipo di precedente disciplinare, tanto meno specifico;

P.Q.M.

delibera non aver luogo a provvedere sulla segnalazione, raccomandando in ogni caso all'avv. * il puntuale esercizio dei doveri del difensore d'ufficio.

(delibera del 18 luglio 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dalla sig.ra * nei confronti degli avv. ti * e *. L'esposto ha ad oggetto una serie di lagnanze che la cliente rivolge all'operato dei propri legali, ai quali addebita, in sintesi, di non averla tenuta costantemente informata sull'andamento delle cause; di non avere concordato con la stessa il contenuto di alcuni atti giudiziari ed alcune iniziative strettamente processuali; di avere avuto poco tempo a disposizione per saldare i propri legali per l'attività di difesa nella causa di separazione in primo grado. L'esponente illustra poi una serie di contestazioni in merito alla congruità e conformità a tariffa delle spese legali esposte dai propri avvocati, peraltro già saldate.

Con riferimento a quest'ultimo punto, va preliminarmente osservato che le doglianze sulla congruità e conformità delle spese non possono trovare ingresso, in queste condizioni, nel fascicolo per esposto disciplinare, giacché esse avrebbero – semmai – potuto essere oggetto di un tempestivo ricorso in prevenzione (che il Consiglio non potrebbe comunque prendere in esame quando, come in questo caso, la nota dei legali è già stata spontaneamente saldata dal Cliente). I rapporti economici fra cliente e legali potrebbero quindi, in questa sede, assumere rilevanza solamente nel caso, per esempio, di pagamenti non contabilizzati, la cui accettazione confligge con i principi deontologici che reggono la professione forense; ma nel caso specifico la stessa esponente ha chiarito, in sede di interrogatorio innanzi al Consigliere relatore, che nella nota finale dei legali questi hanno dato atto di tutti i pagamenti ricevuti.

Quanto alle altre doglianze oggetto dell'esposto, non si ravvisano nelle stesse estremi di rilevanza disciplinare. L'aspetto fiduciario che regge il rapporto fra cliente ed avvocato comporta infatti che il primo, cui spetta la libera scelta del secondo, non si ingerisca nelle scelte tecnico-processuali, che sono doverosa prerogativa del legale, nell'interesse del suo stesso assistito. Nel rispetto del rapporto fiduciario, il cliente è per parte sua libero di revocare il mandato al proprio difensore, in qualsiasi momento, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, di non essere efficacemente difeso o anche solo di avere difficoltà di comunicazione con il proprio legale. Le circostanze oggetto dell'esposto non paiono, in questa luce, essere emblematiche di carenze significativamente gravi dei legali, anche tenuto conto della rinnovata fiducia agli stessi accordata dal cliente.

Del pari, sotto ogni altro profilo possibilmente rilevante dal punto di vista disciplinare, non si ravvisano nelle circostanze esposte rilievi di natura deontologica.

P.Q.M.

il Consiglio, udita la relazione, delibera non avere luogo a provvedere sull'esposto, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 18 luglio 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto e ricorso in prevenzione presentato dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Oltre alle lagnanze sulla congruità degli onorari esposti dall'avv. *, che sono oggetto del ricorso in prevenzione di cui si dirà oltre, l'esponente, in sintesi, addebita al legale pretese violazioni deontologiche con particolare riferimento a due circostanze: avere incassato somme non fatturate, e non avere restituito alla cliente, al termine del rapporto professionale, la documentazione afferente alle cause patrocinata.

Per quanto attiene alla circostanza che l'avv. * avrebbe ricevuto dalla esponente somme, per compensi professionali, dallo stesso non riconosciute e non contabilizzate, ascoltato l'avv. * ed esaminata la documentazione anche fiscale dallo stesso depositata ed esibita, è emerso che la maggior parte delle somme sono state corrisposte all'avv. * non dalla sig.ra *, bensì dal marito della stessa, che aveva conferito mandato al legale congiuntamente alla moglie. Nello specifico, per quanto nel dettaglio attiene al complessivo importo in lire 2.297.000 che la sig.ra * ha corrisposto all'avv. *, questi ha depositato copia della propria fattura n. 37/98 emessa a nome della stessa. Sotto questo primo profilo, quindi, non si ravvisano violazioni disciplinari di sorta.

Quanto al fatto che l'avv. * non avrebbe restituito alla propria cliente la documentazione delle cause, si dà atto che dalla copia della corrispondenza depositata sia dalla esponente sia dall'avv. * emerge una richiesta generica all'avv. * di consegna di documentazione, alla quale quest'ultimo ha risposto (cfr. lettera al nuovo difensore della sig.ra * in data 23 marzo 2005) chiedendo che gli venisse specificato esattamente quali atti e documenti, fra i diversi delle plurime cause, egli dovesse consegnare e che già non fossero stati in precedenza consegnati. A fronte di tale disponibilità, non risulta che sia stato dato seguito o riscontro dalla esponente. Anche per questo motivo, la doglianza non pare fondata. A parte ciò, dall'esposto non emergono circostanze nuove rispetto a quelle già oggetto di un esposto precedente, in merito al quale il Consiglio ha deliberato non luogo a provvedere in data 5 maggio 2004.

Venendo al ricorso in prevenzione, va osservato che, all'esito infruttuoso della conciliazione tentata dal Consigliere relatore, sia l'esponente sia l'avv. * hanno dato atto di avere raggiunto un accordo transattivo, il cui adempimento è in corso, il che rende il ricorso in prevenzione superato dall'intervenuto accordo sul compenso professionale dovuto all'avv. *.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non avere luogo a provvedere sull'esposto, e di porre agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 18 luglio 2005)

Riferisce il Consigliere relatore Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dal sig. *, quale rappresentante della società *, nei confronti dell'avv. *.

L'esponente, con lettere pervenute in date 6 novembre 2004 e 17 ottobre 2005, ha lamentato il fatto che l'avv. *, al quale la società aveva affidato un incarico di assistenza professionale, aveva omesso di procedere all'attività richiesta. In particolare, all'avv. * l'esponente addebita il fatto di non avere tempestivamente depositato innanzi al Tribunale (*rectius*, alla Corte d'Appello) di Bologna una domanda di *exequatur* di un lodo arbitrale ottenuto dalla società in Svizzera nei confronti della società italiana * s.p.a., contenente la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della esponente di € 711.623,00, nonchè - una volta che il ricorso era stato effettivamente depositato - di avere determinato la mancata concessione della esecutività del lodo a causa di propria negligenza professionale.

Le lettere-esposto si concludevano con la richiesta di "ordinare il rimborso" da parte dell'avv. * dell'importo versatogli dalla esponente per spese legali, pari ad € 8.325,28, nonchè di "condannare" lo stesso avv. * a pagare alla società l'importo di € 244.681,60 a titolo di danni per colpa professionale. L'avv. *, convocato innanzi al Consigliere relatore, precisava di avere ricevuto incarico dalla esponente per due distinti procedimenti: una causa promossa contro

la società * innanzi al Tribunale di Bologna, per pretese inadempienze contrattuali di quest'ultima, per un valore di oltre € 1.000.000,00; ed un procedimento di *exequatur* di un lodo arbitrale svizzero, da promuoversi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna. Precisava inoltre che dell'importo versatogli dalla esponente per spese legali, solamente una parte era riferito al procedimento di *exequatur*, ma che la maggior parte dell'importo gli era stato corrisposto quale fondo spese per la causa promossa innanzi al Tribunale.

Con riferimento al procedimento di *exequatur*, l'avv. * ammetteva lealmente di avere in effetti ritardato il deposito del ricorso, e ciò a causa di alcuni problemi di salute; inoltre, riconosceva di avere, al momento dell'effettivo deposito, ommesso di allegare uno dei due contratti che contenevano la clausola arbitrale (che pure era presente nell'unico contratto che era stato allegato), cosa che comunque non aveva impedito alla Corte d'Appello di concedere il richiesto provvedimento di *exequatur*, come in effetti avvenne. In seguito, tuttavia, il provvedimento della Corte venne reclamato dalla società *, che ne ottenne la revoca sul presupposto della mancata produzione di uno dei due contratti. Infine, osservava che la transazione conclusa fra le due società, così come è stata documentata dalla stessa esponente, è formalmente intervenuta in una data (21 dicembre 2004) antecedente il provvedimento della Corte d'Appello di revoca (comunicato il 3 gennaio 2005) del già concesso *exequatur*, cosicchè l'esito del procedimento di reclamo non può avere influenzato la conclusione dell'accordo, che le parti hanno raggiunto in un momento in cui l'esecutività in Italia del lodo svizzero non era ancora stata revocata, nè avere concretamente provocato alcun pregiudizio economico alla esponente.

Ciò precisato, l'avv. * si dichiarava disponibile a restituire alla esponente l'eventuale differenza fra le somme dovutegli a saldo delle sue spettanze per la causa promossa innanzi al Tribunale ed a rimborso delle spese sostenute per la traduzione degli atti e dei documenti in entrambi i procedimenti, e l'importo già complessivamente versatogli, dichiarando altresì di essere disponibile a rinunciare interamente alle proprie competenze ed agli onorari per il procedimento di *exequatur*.

Va preliminarmente rilevato, sebbene ciò rappresenti persino una ovvietà (non così, evidentemente ma anche legittimamente, per una esponente che non abbia dimestichezza con il procedimento disciplinare italiano), che il Consiglio non ha alcun potere di ordinare a chicchessia il rimborso di somme versate o, addirittura, di condannare un avvocato a versare somme per una sua pretesa responsabilità professionale. Ciò è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale - sola - può pronunciarsi al riguardo, nel caso di una eventuale causa che venga promossa nei confronti di un legale da parte di un proprio cliente.

Compito e prerogativa del Consiglio dell'Ordine è, invece, la verifica delle eventuali condotte del legale che possano, o meno, dirsi contrarie ai doveri deontologici che regolano l'esercizio della professione forense. In questa esclusiva ottica, non pare nella fattispecie che all'avv. * possano essere mossi rilievi di natura disciplinare, posto che - come appare dalla stessa documentazione che la esponente ha depositato ad integrazione del proprio esposto - la stessa ha concluso con la controparte un accordo di transazione globale (quindi, transigendo anche la causa nella quale quest'ultima aveva formulato una domanda milionaria nei confronti della esponente) quando ancora l'*exequatur* non era stato revocato, cioè allorché la pretesa negligenza professionale addebitata dalla esponente all'avv. * non si era ancora, di fatto, verificata.

Il fatto che il ritardo con il quale l'*exequatur* è stato concesso abbia creato danni alla società esponente rimane circostanza non verificabile, ed anzi a prima vista confliggente con le risultanze documentali, che testimoniano di un accordo transattivo sottoscritto dalla esponente in un momento in cui il lodo era ancora munito di esecutorietà, a seguito del ricorso depositato - seppur con ritardo - innanzi alla Corte d'Appello.

Con riguardo alla circostanza che l'avv. * abbia depositato con ritardo il ricorso innanzi alla Corte d'Appello, considerati anche i motivi che hanno determinato il ritardo, si ritiene che tale unica circostanza, che in astratto è certamente apprezzabile sul piano deontologico, non è stata nel concreto idonea a provocare pregiudizio alle ragioni della cliente, cosicchè essa rimane priva di conseguenze disciplinari. A ciò si aggiunga, ad eliminare ogni residuo rilievo disciplinare, la formale dichiarazione resa dall'avv. * di disponibilità, in ogni caso, a rinunciare ad ogni compenso (a parte il rimborso delle spese anticipate per le traduzioni giurate) per il procedimento di *exequatur*.

Per questi motivi, il Consiglio delibera non aver luogo a provvedere sull'esposto, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 5 dicembre 2005)

Riferisce il Consigliere avv. Tiziana Zambelli sulla segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti degli avv. ti *, * e *.

Il Consiglio, considerato:

- che con segnalazione in data 6 settembre 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna informava questo Consiglio del comportamento degli avv. ti *, * e *, che non sono stati reperibili quali difensori d'ufficio durante il turno loro assegnato;
- che i predetti hanno fornito plausibili giustificazioni dell'accaduto;
- che in particolare, quanto all'avv. * si è verificato addirittura un errore nella composizione del numero telefonico da parte della P.G., come risulta evidente dalla comparazione tra il verbale di arresto prodotto dalla Procura e le risultanze desumibili dall'Albo degli Avvocati;
- che per quanto riguarda invece l'avv. *, l'impedimento addotto appare legittimo, essendo impossibilitata all'esercizio professionale per maternità;
- che infine, relativamente alla posizione dell'avv. *, appare credibile che la stessa possa non avere sentito la telefonata giunta alla propria utenza cellulare, non avendo peraltro alcun interesse a sottrarsi all'incarico posto che si era

volontariamente resa disponibile a sostituire anche altri Colleghi nei giorni indicati;
- che comunque ed ulteriormente non risulta che l'avv. * sia stata contattata nell'occasione segnalata a numeri telefonici diversi da quelli del cellulare quale quello di studio e/o dell'abitazione;

P.Q.M.

delibera non aver luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 16 gennaio 2006)

B) DECISIONI DEPOSITATE:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Pietro Ruggieri, relatore avv. Vincenzo Armando D'Apote

Viola i doveri di dignità e decoro della professione forense l'avvocato che abbia assalito e percosso davanti al Palazzo di Giustizia, alla presenza di più persone, un giornalista.

Sanzione adeguata, in considerazione del fatto che l'avvocato era stato vittima di una ingiusta detenzione che gli aveva comprensibilmente cagionato uno stato di emotività anomalo ed eccezionale, è la censura.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per aver commesso fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale:

*a) assalendo e percuotendo, alla presenza di più persone, davanti al Palazzo di giustizia, il giornalista de *, sig. *. In Bologna, il 9 giugno 1993, ad ore 13 circa.*

*b) Portandosi nei locali di redazione del quotidiano * e quindi assalendo con insulti e minacce il capocronista del quotidiano sig. *. In Bologna, il 9 giugno 1993, nel pomeriggio."*

Fatto e svolgimento del procedimento

Il giorno 10 giugno 1993 il quotidiano *, con un articolo a sette colonne in cronaca di Bologna intitolato "L'avvocato * aggredisce un cronista" dava notizia che "l'avvocato *, arrestato dalla magistratura di * e poi scarcerato dal Tribunale della Libertà che ha ritenuto la cattura priva di fondamento e per certi versi illegale, ha aggredito ieri mattina alle ore 13, dinnanzi al Tribunale nuovo, il cronista giudiziario del *, *. L'avvocato, nelle prime ore del pomeriggio - proseguiva l'articolo - ha fatto irruzione nell'ufficio cronaca del quotidiano, lanciando minacce e insulti. E' intervenuta la polizia e solo dopo due ore la situazione ha assunto i contorni della normalità (...)"

Con nota datata 9 giugno 1993, e pervenuta al Consiglio dell'Ordine il giorno successivo, l'Associazione Stampa Emilia Romagna esprimeva "indignazione e sconcerto per l'odiosa aggressione a calci e pugni" e concludeva invitando "l'organo di autoregolamentazione degli avvocati di cui fa parte (l'avv. *) a considerare i fatti e a prendere le decisioni conseguenti".

Il Consiglio decideva di aprire una indagine preliminare nei confronti dell'avv. *. Il Consigliere relatore, avv. Armando D'Apote, invitava l'avv. * con raccomandata 15 giugno 1993 a presentarsi il giorno 24 giugno 1993 nella sede del Consiglio per essere sentito in ordine agli episodi di cui sopra. L'avv. * non si presentava nel giorno fissato, ma faceva pervenire al Consiglio una sua lettera in cui dichiarava di versare in condizioni di salute precarie, e di essere "sottoposto a cure mediche specialistiche a causa delle gravissime sofferenze patite e patienti (sic)" e allegava un certificato medico.

Il Consigliere relatore procedeva allora a interrogare il giornalista *, che nella sostanza confermava il contenuto dell'articolo apparso su *.

Nuovamente convocato per il giorno 20 luglio 1993, l'avv. * comunicava telefonicamente la sua impossibilità di comparire, sempre allegando ragioni di salute, e successivamente faceva pervenire certificato medici comprovanti che egli era "affetto da grave stato d'ansia e da depressione".

Con delibera 22 novembre 1993 il Consiglio decideva l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, formulando la incolpazione sopra riportata. Successivamente, con raccomandata 1 marzo 1994, il Consiglio invitava l'avv. * a depositare eventuale memoria difensiva ed eventuale documentazione. L'avv. * non vi provvedeva. Con delibera 28 marzo 1994, il Consiglio fissava per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 28 settembre 1994 ordinando la comparizione dell'incolpato e provvedendo a citare cinque testimoni. La delibera veniva ritualmente notificata all'avv. * e al P.M. L'incolpato a sua volta, senza depositare memorie scritte, con separati atti prima della seduta del 28 settembre 1994 indicava altre tre testimoni. Nella seduta dibattimentale compariva personalmente l'avv. *, dichiarando di non essere assistito da difensore e di voler svolgere in proprio le sue difese; non compariva invece il P.M. Dopo la relazione del Consigliere relatore, veniva interrogato l'avv. *, il quale - quanto al primo capo di incolpazione - ammetteva di avere "perso la testa" e di avere "reagito in maniera eccessiva", colpendo il *. L'avv. * faceva però presente che l'episodio era da collegare alla sua ingiusta carcerazione - durata 23 giorni, e avvenuta in conseguenza di un ordine della magistratura di * - dichiarata poi illegittima sia dal Tribunale della Libertà, che dalla Cassazione; che a seguito di tale ingiusta detenzione egli era piombato in un vero e proprio stato

di esasperazione, anche collegato al pericolo di ritorsioni su di sé e sulla propria famiglia da parte della malavita; che egli aveva ritenuto che il giornale * - che aveva dato ampia notizia del suo arresto poi dichiarato illegittimo - avrebbe dovuto dare con altrettanto risalto notizia del suo proscioglimento; che egli aveva a tal fine convocato una conferenza stampa, alla quale avevano partecipato altri giornalisti, ma non il *; che infine, quando aveva incontrato davanti al Tribunale il *, e aveva colto nel suo atteggiamento e nelle sue parole *“noncuranza e disinteresse”* ai suoi problemi, aveva appunto *“perso la testa”* e *“reagito in maniera eccessiva”*.

Quanto al secondo capo di incolpazione, l'avv. * negava di avere minacciato in alcun modo il *, faceva presente che il * aveva in un primo momento presentato querela contro di lui, ma poi la aveva rimessa, ed egli aveva accettato la remissione; mentre il * non aveva presentato querele nè richieste risarcitorie, e aveva con lui continuato ad avere normali rapporti, come era sempre stato per il passato, con eccezione dell'episodio in questione.

Sempre nella seduta del 28 settembre 1994 venivano uditi i testi *, * e * (giornalisti) e l'avv. *, tutti presenti all'episodio di cui al primo capo di incolpazione. L'avv. * rinunciava all'audizione dei testi * e *, da lui indicati e non comparsi. Il Consiglio disponeva la prosecuzione del dibattimento per il successivo 21 novembre 1994, per l'audizione dei testi * e *, ugualmente non comparsi. Alla successiva seduta del 21 novembre 1994 compariva il solo *, il quale in sintesi confermava che l'avv. *, nel pomeriggio del 9 giugno 1993, si era recato presso la sede de *, in istato di agitazione, e aveva parlato con lui; ma escludeva di avere ricevuto minacce o violenze. Egli confermava di avere in un primo momento presentata querela nei confronti dell'avv. *, ma di averla poi rimessa senza chiedere risarcimento di sorta.

All'esito della discussione, il Consiglio ha adottato la decisione di cui in dispositivo, di cui è stata data lettura al termine della seduta, alla presenza dell'avv. *.

Motivi della decisione

L'episodio di cui al primo capo di incolpazione è stato ricostruito in dibattimento con sufficiente certezza, con l'audizione di ben quattro persone presenti al fatto. Tutte e tre le giornaliste presenti hanno confermato che, mentre esse stazionavano assieme al * dinnanzi al Tribunale, venne loro incontro l'avv. *, che, dopo aver scambiato alcune parole con il * - in tono che non lasciava presagire un esito violento - colpì il * con un forte pugno (o schiaffo) tanto che il * *“volò via cadendo per terra”* (teste *); poi, mentre il * era a terra, gli *“sferrò un calcio”* (teste *) o forse due (teste *) *“profferendo frasi offensive e irripetibili”* (teste *) e anche la teste * fu colpita alle gambe di striscio mentre tentava di fermarlo (teste *).

Le ragioni della violenza da parte dell'avv. * sono da lui medesimo individuate in un atteggiamento di *“disinteresse di *, che non capì il mio dramma umano”*, non prodigandosi adeguatamente a far sì che alla notizia del suo totale proscioglimento dalle gravi accuse mossegli dai giudici di * fosse data eco adeguata sul suo giornale. Il teste avv. * ha aggiunto che subito prima della aggressione fisica il * mostrò *“evidente atteggiamento di insofferenza e di indisponenza, ed anche di superiorità”*: che gli disse di mandare un fax aggiungendo che la notizia non faceva *“scoop”*.

La teste * conferma che l'avv. *, quando giunse davanti al Tribunale, chiese *“animatamente, soprattutto rivolto al *, perchè non ci fossimo presentati alla conferenza stampa da lui convocata”*; che il * *“rispose, mostrando indifferenza, senza dar peso alla cosa: mandami un fax oggi pomeriggio, che così recuperiamo”*, e che a seguito di questo l'avv. * passò alle vie di fatto. La teste * ha ricordato che lo scoppio di violenza fu per lei inaspettato, perchè nel colloquio che lo precedette *“non fu detto nulla di offensivo o usato comunque violenza”*.

Quali che siano state le esatte parole pronunciate, il Consiglio ritiene di dover affermare che esse in nessun caso potevano giustificare il ricorso alle vie di fatto da parte di un iscritto all'Ordine nei confronti di un giornalista che non avesse corrisposto alle attese del professionista, e ciò a prescindere dalla legittimità delle attese stesse. Anche qualora il giornalista avesse pronunciato la frase *“non fai più scoop”*, certamente inelegante anche se non offensiva, ciò non legittimerebbe una reazione come quella alla quale si abbandonò l'avv. * il quale va dunque dichiarato responsabile dei fatti di cui al primo capo di incolpazione.

Quanto ai fatti di cui al secondo capo di incolpazione, essi non hanno trovato in dibattimento adeguato riscontro. A fronte della recisa negazione da parte dell'avv. *, il teste * ha decisamente ridimensionato l'episodio, e ha escluso di essersi sentito minacciato o di essere stato insultato dall'avv. *, con il quale ha confermato solo di avere avuto un colloquio percorso a tratti di fasi concitate. Su tali riscontri, il Consiglio ritiene di dovere prosciogliere completamente l'avv. * dalla incolpazione di cui al secondo capo.

Quanto all'entità della sanzione, tenuto conto che effettivamente l'avv. * si trovò senza propria responsabilità nella situazione oggettivamente molto grave di aver subito una ingiusta detenzione, che gli cagionò comprensibilmente uno stato di emotività anomalo ed eccezionale, il Consiglio ritiene di dover limitare alla censura la sanzione per un fatto che - altrimenti - avrebbe dovuto essere giudicato più severamente.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933, modificato dalla legge n. 91 del 17 febbraio 1971, dichiara l'avv. * responsabile per il capo a) della incolpazione, e dispone la sanzione disciplinare della censura; assolve l'avv. * dal capo b) della incolpazione perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Bologna il 21 novembre 1994 (sentenza depositata il 15 aprile 1996).

Con decisione del 9 aprile 1999-13 dicembre 2000 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Con sentenza n. 15640/01 del 12 luglio 2001-11 dicembre 2001 la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Claudio Cristoni

Viola i doveri di dignità e decoro della professione forense l'avvocato che a) non abbia adempiuto le proprie obbligazioni, ancorchè accertate in provvedimenti giudiziari definitivi, ponendo in essere ad arte una situazione tale da rendere impossibile per i creditori l'esercizio dell'azione esecutiva, essendosi spogliato fittiziamente dei propri beni, e che b) non abbia onorato i propri obblighi contrattuali, mancando di versare i contributi previdenziali per la propria segretaria, alla quale peraltro versava uno stipendio inferiore al minimo stabilito dal contratto collettivo di categoria, e della quale inoltre negava in giudizio la veste di dipendente.

Sanzione adeguata, anche in considerazione di una precedente sanzione di censura, è la sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

"Per aver commesso fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale:

a) per avere compromesso la propria reputazione, la dignità ed il prestigio dell'intera classe forense non adempiendo le proprie obbligazioni, ancorchè accertate in provvedimenti giudiziari definitivi e ponendo in essere, ad arte, una situazione tale da rendere impossibile per i creditori l'esercizio dell'azione esecutiva;

*in * nell'aprile 1993, nel marzo 1996 e nel maggio 1997;*

*b) per avere leso il decoro ed il prestigio della classe forense, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro con la sig.ra *, alla quale pur corrispondeva una retribuzione, anche se molto inferiore a quella del contratto di categoria, mentre non provvedeva al versamento dei contributi previdenziali;*

*in *, dal 9 marzo 1990 al 15 gennaio 1991.*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con deliberazioni in data 29 settembre 1995 e 10 ottobre 1997 il Consiglio dell'Ordine di * disponeva l'apertura di procedimenti disciplinari a carico dell'avv. * per rispondere dei capi di incolpazione sopra riportati. A seguito dell'intervenuta astensione di vari suoi membri, il Consiglio di *, preso atto che era venuto meno il numero legale dei suoi componenti per deliberare in merito ai procedimenti in oggetto, con delibera in data 7 novembre 1997 disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Con delibera in data 17 marzo 2000 il Consiglio Forense di Bologna, ritenuta la propria competenza a conoscere dei procedimenti disciplinari, li riuniva e fissava l'udienza dibattimentale del 28 giugno 2000. Per impedimento dell'incolpato veniva quindi fissata nuova udienza per il giorno 31 gennaio 2001. A tale udienza l'incolpato non si presentava, mentre era presente il suo difensore avv. *. Veniva sentita la teste sig.ra *, dopodiché il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, deliberava di rinunciare alle audizioni degli ulteriori testi sig.ri avv. *, avv. * e avv. * che, ritualmente citati, avevano comunicato motivi di impedimento a comparire, e dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Il difensore chiedeva il proscioglimento per entrambi i capi di incolpazione; per il capo b) in subordine, eccepiva la prescrizione. All'esito del dibattimento il Collegio osserva in

Diritto

Sul capo a):

Risulta dagli atti che l'avv. *, creditore di lire 1.347.955 nei confronti dell'avv. * per diritti e onorari di domiciliatazione, promosse un procedimento esecutivo a carico del debitore in base a decreto ingiuntivo e precetto in data 14 aprile 1993 e che l'esito risultò negativo per mancanza di beni pignorabili. Altra procedura esecutiva veniva instaurata a carico dell'avv. * dagli avvocati *, *, * e * per la somma di lire 12.057.920 dovute per condanna a spese di lite. I creditori, tutti membri del Consiglio dell'Ordine di *, erano stati convenuti avanti il Tribunale di * con citazione notificata il 31 marzo 1989 in una causa di risarcimento danni promossa dall'avv. * che si era ritenuto leso a causa di atti compiuti nell'esercizio della funzione disciplinare. Il Tribunale di *, con sentenza n. 996 del 29 novembre 1994, aveva respinto la domanda condannando l'avv. * al pagamento delle spese del giudizio. Anche questa procedura esecutiva aveva esito negativo come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario in data 26 maggio 1997.

Risulta infine che altra procedura esecutiva era stata promossa a carico dell'avv. * in forza di sentenza del Tribunale di * per la somma di lire 7.661.215 dal Fallimento * s.a.s. Nel verbale in data 4 giugno 1996 si dà atto che i beni erano già stati pignorati, e che il debitore esibiva "dichiarazione di appartenenza degli stessi a terza persona" acquistati dall'Istituto Vendite Giudiziarie.

Sul capo b):

In via preliminare all'esame delle condotte contestate al presente capo va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'avv. *. Il mancato assolvimento dell'obbligo di retribuzione, oggetto del presente capo, integra una violazione deontologica di carattere continuativo, per cui la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare ha inizio solo alla data di cessazione della medesima condotta, che tuttora risulta in essere. L'eccezione si palesa pertanto infondata.

Il capo di incolpazione in questione trae origine dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine di *, da parte del Pretore del Lavoro di *, degli atti relativi alla causa promossa nei confronti dell'avv. * dalla sua ex impiegata sig.ra *. La sig.ra * rappresentava di essere stata alle dipendenze dell'avv. * con mansioni di impiegata di studio dal 9 marzo

1990 al 15 gennaio 1991 con una retribuzione mensile di lire 350.000, in palese violazione delle tariffe sindacali e senza essere messa in regola con gli oneri previdenziali. Il rapporto di lavoro fu risolto a causa della perdurante inadempienza del datore di lavoro. L'avv. * resisteva in giudizio negando l'esistenza del rapporto di lavoro e sostenendo che al suo posto era in essere una "relazione interpersonale" con l'impiegata.

Con sentenza n. 59/1995 depositata il 28 aprile 1995 il Pretore del Lavoro accertava l'esistenza del rapporto di lavoro e condannava l'avv. * al pagamento di lire 20.986.534 per differenze retributive e indennità e confermava l'ingiunzione dell'INPS per i contributi. La sentenza del Pretore veniva confermata in sede d'appello dal Tribunale di * con sentenza n. 483/1996, passata in giudicata.

In sede dibattimentale la teste * ha dichiarato di essere tutt'ora creditrice insoddisfatta, avendo dato esito negativo i tentativi svolti per recuperare coattivamente il credito. Ha precisato altresì che: "A quanto sento dire l'avv. * è nullatenente avendo intestato tutti i beni a società".

I fatti contestati nei due capi d'incolpazione risultano provati documentalmente, nè è stata allegata dall'avv. * una situazione di incolpevole collasso finanziario o di stato di bisogno che valesse a giustificare il comportamento inadempiente. Il non onorare i propri obblighi contrattuali e il non adempiere alle obbligazioni sancite da provvedimenti giudiziari costituisce di per sé un comportamento lesivo della dignità della figura dell'avvocato, così come, in particolare, è lesivo del decoro e della dignità il non riconoscere il trattamento giuridico ed economico nei confronti del personale impiegato nello studio.

La valutazione del comportamento dell'avv. * non può prescindere dalle circostanze che emergono dagli atti acquisiti al fascicolo del procedimento e che valgono a delineare alcuni tratti caratteristici della sua personalità. Significative, per definire il rilievo della violazione dei doveri deontologici contestati, sono le circostanze in cui si collocano i fatti addebitati e alcuni aspetti del comportamento dell'avv. *.

Per quanto concerne il comportamento tenuto nei confronti dell'impiegata sig.ra * va sottolineato che l'avv. * nelle cause di lavoro ha resistito alle domande sostenendo l'inesistenza del rapporto di lavoro contro l'evidenza di prove contrarie e ha eccepito, sia in primo che in secondo grado, l'esistenza di una non meglio definita "relazione interpersonale", di cui non ha fornito nessun indizio di prova. Pur di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali, non si è fatto scrupolo di ricorrere a comportamenti pretestuosi e a insinuazioni diffamatorie nei confronti della controparte.

Con riferimento al mancato pagamento dei diversi crediti di cui al capo a), va sottolineato che quanto affermato dalla teste *, e cioè che l'avv. * risulta essersi spogliato fittiziamente dei propri beni per sottrarsi alle azioni dei creditori, è reso verosimile dal fatto che egli non ha allegato un improvviso stato di bisogno nè si è giustificato provando di non essere stato in grado di svolgere proficuamente la professione. Costituisce peraltro tipico espediente e sintomo di mala fede il ricorso all'intestazione a terzi dei mobili utilizzati nel proprio studio, come risulta dal verbale di pignoramento in data 4 marzo 1996.

Non può essere sottaciuto infine che il credito insoddisfatto degli avvocati *, *, *, * e * costituisce il risultato di una temeraria iniziativa giudiziaria promossa dall'avv. * nei confronti dei suddetti avvocati componenti del Consiglio dell'Ordine di *, destinatari di domande di risarcimento connesse all'esercizio della funzione disciplinare esercitata nei confronti dello stesso avv. *. Il giudizio suddetto si concluse con la sentenza n. 196/1994 del Tribunale di * che ha rigettato le domande e condannato alle spese l'attore avv. *. Leggesi nella suddetta sentenza: "Proprio il comportamento tenuto dall'attore nel corso del processo, bene evidenziato dai convenuti, e la stessa instaurazione del giudizio nei soli confronti di quei Consiglieri che partecipano al nuovo Consiglio e che sono chiamati pertanto a pronunciarsi in via disciplinare nei confronti del * rendono plausibile la tesi enunciata dai convenuti medesimi circa la strumentalità dell'azione, promossa, a loro dire, al solo scopo di provocare la loro astensione o di creare il presupposto per una istanza di ricusazione. Tutte le considerazioni che precedono inducono al rigetto delle domande e a ritenere assorbita ogni altra questione".

La condotta dell'incolpato che si riflette nei fatti addebitati, si caratterizza indubbiamente per una pervicace tendenza a sottrarsi ai propri obblighi anche attraverso l'uso spregiudicato e strumentale dei mezzi processuali, con ciò compromettendo la propria reputazione e dignità di avvocato e recando nocimento al prestigio della classe forense.

Agli atti risulta che all'avv. * fu irrogata, per altri fatti, la sanzione della censura dal Consiglio dell'Ordine di Bologna con deliberazione depositata in data 29 luglio 1996. Alla luce di quanto sopra si ritiene che per le condotte addebitate debba essere irrogata all'avv. * la sanzione disciplinare di mesi due di sospensione dall'esercizio professionale.

P.Q.M.

Il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti dei cui ai due capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare di mesi due di sospensione.

Così deciso in Bologna il 31 gennaio 2001 (sentenza depositata il 29 dicembre 2001).

Con decisione del 24 gennaio 2003-14 maggio 2003, il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Con sentenza n. 3171/04 dell'11 dicembre 2003-18 febbraio 2004, la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Annalisa Atti

Viola i doveri di lealtà, correttezza, probità e decoro della professione forense l'avvocato che a) avendo ricevuto dal proprio cliente somme da consegnare alla controparte, abbia omissis di consegnarle appropriandosene in tutto o in parte, e che b) avendo incassato a più riprese dal proprio cliente importi quali fondi spese, abbia omissis di rilasciare le relative fatture e di rendere il conto.

Sanzione adeguata, tenuto conto sia della difficile situazione familiare e personale nella quale ha versato l'incolpato nel periodo in cui si sono svolti i fatti contestati sia della condotta esente da rilievi disciplinari tenuta dall'incolpato nel lungo periodo precedente di esercizio della professione, è la sospensione di nove mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti n. * e n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

a) "essere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza in quanto, avendo ricevuto dal proprio cliente sig. * la somma di lire 18.000.000 in esecuzione di un accordo transattivo intercorso tra le parti e i rispettivi legali, ne tratteneva lire 7.000.000, di cui lire 3.000.000 imputava a proprie competenze, e consegnava al collega di controparte solo il residuo di lire 11.000.000;

b) "avere violato i doveri di lealtà, probità e decoro:

1) per avere richiesto ed ottenuto dal sig. *, del quale aveva assunto la difesa in un giudizio civile promosso dal sig. * innanzi al Tribunale di * per risarcimento danni da incidente stradale, la somma di lire 20.000.000 al fine di effettuare un'offerta "banco judicis" per tacitare la controparte, e di essersi poi appropriato di tale somma senza porla a disposizione della controparte e senza restituirla al cliente;

2) per aver richiesto ed ottenuto a più riprese dal sig. * fondi spese in contanti, per importi complessivamente oscillanti tra i 13 ed i 15 milioni di lire, omettendo di rilasciare ricevute o fatture, e di rendere il conto.

In Bologna, dal 18 gennaio 1995 all'attualità."

Fatto e svolgimento del procedimento

(Procedimento n. 478):

Con esposto, ricevuto dal Consiglio il 4 novembre 1996, il sig. * esponeva che, pendente il giudizio di scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra lui e la consorte, attraverso i rispettivi difensori (avv. * e avv. *) nel giugno 1985 venne raggiunto un accordo, in base al quale il sig. * avrebbe dovuto corrispondere alla moglie (in tre rate) la somma una tantum di lire 18.000.000, da imputarsi per lire 16.000.000 a tacitazione delle pretese relative all'assegno divorzile (richiesto in causa dalla moglie) e per lire 2.000.000 a rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa (il tenore dell'accordo risulta da una lettera dell'avv. * alla propria cliente in data 10 giugno 1985, prodotta agli atti). Il sig. * riferiva di aver versato a mani dell'avv. *, nel 1985 e in più rate, la complessiva somma di lire 18.000.000 oggetto dell'accordo, ma che la moglie ora affermava di aver ricevuto, tramite il proprio legale, la sola somma di lire 9.000.000. L'esponente ha prodotto un prospetto, che riferiva essere di pugno dell'avv. *, dal quale risulta che egli avrebbe consegnato all'avvocato, in più rate, la complessiva somma di lire 18.000.000, comprensiva però di lire 3.000.000 spettanti all'avvocato per proprie competenze (come anticipo di parcella per questa ed altre vertenze seguite nel suo interesse dal legale; la parcella finale è pure stata prodotta, per un importo di lire 6.902.500, dai quali viene detratta la somma di lire 3.000.000 appunto percepita in quell'occasione). Alla fine del prospetto *de quo* si legge che, oltre alla somma già versata dal sig. * al difensore e destinata alla moglie (lire 15.000.000), avrebbe dovuto essere corrisposta dall'esponente l'ulteriore somma di "lire 5.000.000 alla sentenza definitiva". Tale ulteriore versamento è confermato dal tenore dell'accordo come si desume dalla lettera dell'avv. * di cui sopra, anche se tra prospetto e lettera variano le cifre complessive (secondo la lettera dell'avv. *, il totale dovuto è di lire 18.000.000; secondo il prospetto dell'avv. *, il totale dovuto sarebbe stato di lire 20.000.000).

A seguito dell'assegnazione dell'esposto, il Consigliere incaricato avv. Sandro Callegaro esperì preindagini istruttorie, sentendo personalmente il sig. * (in data 16 dicembre 1996), l'avv. * (in data 10 febbraio 1997, e nuovamente a chiarimenti il 14 aprile 1997) e l'avv. * (in data 3 marzo 1997).

Il sig. * produceva in quella sede copia di assegno per lire 13.000.000 rilasciato all'avv. * il 31 maggio 1985, nonché copia del conteggio finale (prospetto di cui sopra) delle competenze dovute al proprio difensore. Riferiva inoltre di aver corrisposto, dopo il giugno 1985, ulteriori lire 5.000.000 all'avv. *, ma di non averne riscontro. Produceva inoltre copia del dispositivo della sentenza del Tribunale di Bologna del 30 gennaio-14 marzo 1996, con la quale venne pronunciato lo scioglimento del matrimonio, determinando l'assegno divorzile dovuto dal sig. * alla moglie in lire 500.000 mensili; sentenza, a suo parere, del tutto in contrasto con l'accordo che egli riteneva di aver raggiunto, ed onorato, ben dieci anni prima, e che l'aveva appunto determinato alla presentazione dell'esposto disciplinare.

L'avv. * confermava, nella propria deposizione, l'esistenza ed il raggiungimento dell'accordo tra il sig. * e la moglie; evidenziava tuttavia un totale dovuto diverso da quello risultante dalla lettera dell'avv. * (lire 20.000.000, come dal prospetto a sua mano consegnato al sig. *); confermava di aver ricevuto dal sig. *, in più rate, la complessiva somma di lire 18.000.000, comprensiva di lire 3.000.000 per propri onorari, e riferiva di aver appunto consegnato, in più rate, all'avv. * la complessiva somma di lire 15.000.000. L'avv. * riferiva anche che il raggiungimento dell'accordo e la rateizzazione dei pagamenti comportò un sostanziale disinteresse per la causa in corso, alla cui definizione con sentenza sarebbe seguito il finale pagamento di ulteriori lire 5.000.000 da parte del sig. *, con contestuale rinuncia da parte della moglie al capo relativo alla determinazione dell'assegno divorzile.

L'avv. *, nel colloquio intervenuto, confermava l'esistenza e il raggiungimento di un accordo tra i coniugi in lite, ma nei termini e per gli importi di cui alla propria lettera prodotta in atti; affermava, producendo la relativa documentazione, di aver ricevuto, in più rate, dall'avv. * la complessiva somma di lire 11.000.000, di averla consegnata alla signora, dalla quale contestualmente aveva ricevuto il pagamento di lire 2.000.000 per proprie competenze, come riportato in accordo; e dunque egli contestava la dichiarazione (in atti) della signora, secondo la quale ella avrebbe ricevuto solo lire 9.000.000, poiché a detta somma andavano aggiunti lire 2.000.000 destinati al difensore, per un totale quindi di lire 11.000.000. Dopo l'ultimo pagamento rateale, ricevuto tramite l'avv. * nel gennaio 1988, l'avv. * nulla più ricevette da alcuno; in attesa di adempimento, la causa pendente venne più volte rinviata. Tuttavia, l'avv. * riferiva di aver ricevuto nel novembre 1995, da altro professionista incaricato dal sig. *, una richiesta di voler addivenire ad un ricorso per divorzio congiunto, cosa evidentemente inconciliabile con la causa ancora in corso e incompatibile con l'accordo raggiunto ma non interamente adempiuto; pertanto, egli precisò le conclusioni in giudizio, e la causa venne assegnata a sentenza.

L'avv. *, richiamato a chiarimenti, si dichiarava non in grado di fornirne di ulteriori rispetto a quanto già detto, affermandosi tuttavia disponibile ad una conciliazione. Il Consigliere Relatore, verificata la non praticabilità di una conciliazione tra le parti, chiese ed ottenne dal Consiglio l'apertura delle indagini preliminari (delibera del 13 ottobre 1997), e successivamente una proroga delle stesse (delibera dell'8 febbraio 1999). Il Consiglio poi, nella seduta del 29 maggio 2000, udito il riferimento, deliberò l'apertura di procedimento disciplinare a carico dell'avv. * sul capo di incolpazione sopra riportato.

Successivamente, con delibera del 25 febbraio 2002, il procedimento disciplinare venne assegnato a nuovo relatore, Consigliere avv. Fausto Sergio Pacifico; con delibera del 13 gennaio 2003 venne fissata l'udienza dibattimentale per il giorno 18 giugno 2003. La delibera è stata ritualmente notificata il 20 maggio 2003 all'avv. * ed il 15 maggio 2003 al P.M.; il sig. *, non raggiunto dalla notifica, è stato comunque avvisato dell'udienza ed ha fatto pervenire al Consiglio, il 16 giugno 2003, propria dichiarazione di mancanza di interesse a comparire. È stato inoltre avvisato, in qualità di teste, l'avv. *. All'udienza fissata, non presente l'avv. *, preliminarmente il Collegio ha disposto la riunione al presente procedimento di quello portante il n. 495, per ragioni di connessione soggettiva, ed ha quindi assegnato entrambi i procedimenti al relatore Consigliere avv. Annalisa Atti.

(Procedimento n. 495):

Con esposto presentato a questo Consiglio il 17 settembre 2001, il sig. * produceva atto di denuncia-querela presentato nei confronti dell'avv. *, al cui contenuto integralmente si riportava, chiedendo che il comportamento del difensore venisse valutato anche sotto il profilo disciplinare. L'esponente in denuncia riferiva che, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1989, mediante il quale egli aveva arrecato gravi lesioni personali e materiali al sig. *, poiché non era stato possibile risolvere stragiudizialmente la vertenza, tramite la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile (per mancato accordo sull'ammontare del risarcimento del danno alla persona), egli si vide convenuto, nel 1991, in giudizio davanti al Tribunale di *. La vertenza veniva seguita, sia per il sig. * sia per la Compagnia, da un avvocato del luogo, di fiducia dell'Assicurazione e da essa nominato; tuttavia, alla fine del 1994, avendo la Compagnia messo a disposizione del danneggiato l'intero massimale di polizza, all'esponente venne consigliato di munirsi di proprio difensore, essendo le posizioni dei due convenuti ormai diverse. Egli si rivolse allora all'avv. *, presso l'Infortunistica *, nel 1995. Su consiglio dell'avvocato, che così aveva valutato la pratica, egli rilasciò allo stesso un assegno di lire 20.000.000, affinché questi ne facesse offerta alla controparte *banco judicis*; l'assegno venne intestato al legale e da questi personalmente riscosso. Nel 1997 il sig. * conferì poi procura all'avv. * per la costituzione in giudizio nel suo interesse (con domiciliazione in * presso altro legale, collega di studio del precedente difensore). Tra il 1995 ed il 2001, in numerosi colloqui, l'avv. * rassicurava il cliente sull'andamento della causa, richiedendo nel contempo il pagamento di cospicue somme per i propri emolumenti, pagate dal sig. * sia in contanti sia mediante assegni, senza che mai gliene venisse rilasciata ricevuta. Nel giugno 2001 venne depositata la sentenza risolutiva della vertenza; l'esponente veniva condannato al pagamento in favore del sig. * della somma capitale di lire 18.300.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1994 al saldo, ed interessi e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso al 1994 sulla somma corrispondente al massimale di polizza già messo a disposizione, nel 1994, dalla Compagnia. La sentenza non faceva alcuna menzione del versamento *banco judicis* della somma di lire 20.000.000, a suo tempo corrisposta all'avv. * a tale scopo. Il sig. * chiese spiegazioni ed effettuò ricerche, ed appurò che l'avv. * non aveva depositato *banco judicis* alcunché, e neppure aveva svolto alcuna attività difensiva. L'avvocato consegnò poi scarna e incompleta documentazione di causa, che non integrò neppure a richiesta del nuovo difensore dell'esponente; ciò nonostante, presentò all'esponente un progetto di nota a saldo per lire 27.000.000, probabilmente imputando a tale causale sia la somma a suo tempo ricevuta, sia larga parte di quelle negli anni corrispostegli dal signor *.

Su tali presupposti, il Consigliere designato avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli chiedeva l'apertura delle indagini preliminari, deliberata dal Consiglio il 24 settembre 2001. Il Consigliere procedeva, il 9 novembre 2001, all'audizione del sig. *, del di lui figlio *, e del nuovo difensore avv. *. L'avv. *, pur ripetutamente convocato, non compariva davanti al Consigliere, presentando idonea giustificazione solo per il 23 ottobre 2001 e non per le date successivamente fissate.

Il sig. * confermava il contenuto dell'esposto e dei suoi allegati, e precisava di aver incontrato l'avv. *, nel corso degli anni, sempre presso gli uffici della Infortunistica *, e sempre accompagnato dal proprio figlio, con periodicità pressoché semestrale dal 1995 al 2001. Confermava di avere corrisposto al difensore, ad ogni colloquio, somme per le spese legali, per un ammontare complessivo di circa 13-15 milioni di lire, in maggior parte in contanti e una volta con assegno (per lire 1.500.000, del quale produceva copia), senza mai ricevere ricevuta o fattura dei pagamenti. Il sig. * confermava integralmente quanto riferito dal padre, sia sulla cronologia e lo svolgimento degli eventi narrati in denuncia, sia sull'ammontare di quanto corrisposto al difensore nel tempo, sia sull'apparente legame dell'avvocato con l'Infortunistica *.

L'avv. * confermava che la somma di lire 20.000.000, inizialmente corrisposta all'avvocato, non era mai stata offerta *banco judicis* dallo stesso; ed osservava che, se lo fosse stata, avrebbe portato probabilmente alla chiusura transattiva del giudizio, attesa la condanna finale del sig. * al pagamento di una somma capitale di pressoché pari importo. Confermava altresì che, alle numerose segnalazioni fatte all'avv. * circa la possibilità di chiusura transattiva della vertenza, il difensore non aveva mai dato riscontro; e riferiva che i colleghi non avevano mai ricevuto alcunché, dall'avv. *, per le proprie competenze, nemmeno a titolo di fondo spese, tanto che ora pretendevano il pagamento delle proprie spettanze dal sig. *.

Su queste risultanze, il Consigliere relatore chiedeva ed otteneva dal Consiglio (delibera del 10 dicembre 2001) che venisse aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * sul capo di incolpazione sopra riportato. Successivamente, il Consiglio con delibera del 25 febbraio 2002 assegnava il procedimento ad un nuovo relatore, il Consigliere avv. Annalisa Atti. Con delibera del 13 gennaio 2003, il Consiglio fissava l'udienza dibattimentale per il giorno 18 giugno 2003. La delibera è stata ritualmente notificata all'avv. * il 20 maggio 2003 ed al P.M. il 15 maggio 2003; nonché al sig. * (il 31 maggio 2003) ed all'avv. * quale teste (il 29 maggio 2003), mentre il sig. * è risultato nel frattempo essere deceduto. All'udienza fissata, non presente l'avv. *, preliminarmente il Collegio ha disposto la riunione del presente procedimento a quello portante il n. 478, per ragioni di connessione soggettiva, ed ha quindi assegnato entrambi i procedimenti al relatore Consigliere avv. Annalisa Atti. (Svolgimento dell'udienza del 18 giugno 2003):

Ad udienza iniziata, si è presentato in Consiglio l'avv. *, chiedendo di poter assumere la difesa dell'incolpato, sulla base di un fax dallo stesso ricevuto e prodotto al Collegio; il quale, dopo esame e discussione, ha ammesso l'avv. * alla difesa, come da verbale di udienza. Udita la relazione dei due procedimenti disciplinari fatta dal Consigliere relatore avv. Annalisa Atti, venivano sentiti sul procedimento n. 495 il sig. *, esponente, e l'avv. *, teste; sul procedimento n. 278 l'avv. *, teste.

Il sig. * ha confermato integralmente le dichiarazioni già rese in sede di indagini preliminari. L'avv. * ha confermato le dichiarazioni già rese, informando il Collegio che il giudizio civile di appello verrà deciso nel marzo 2005, dopo che è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione della pronuncia di primo grado, e che l'udienza dibattimentale nel giudizio penale per il reato di infedele patrocinio, instauratosi a seguito della denuncia-querela rassegnata dal sig. *, si terrà nel settembre 2003. L'avvocato ha confermato inoltre che nessuna attività difensiva fu svolta dall'avv. *, come ha potuto appurare dalla documentazione completa di causa fornita dal collega di *, domiciliatario nella vertenza civile. L'avv. * ha confermato la deposizione già resa, ribadendo di non riuscire a spiegarsi la differenza di conteggi tra la propria versione dell'accordo e quella risultante dal prospetto dell'avv. *.

Al termine delle audizioni, ha preso la parola il difensore avv. *, il quale riferisce che, per quanto riguarda l'esposto del sig. * (come riportato nel fax di conferimento di incarico difensivo depositato), l'avv. * sostiene che gli iniziali lire 20.000.000, corrispostigli dal sig. *, fossero il compenso preconcordato con il cliente, e che dunque quest'ultimo potrebbe avere male interpretato la causale del pagamento; quanto all'esposto del sig. *, rileva che l'esponente stesso ha dimostrato di non avere idee chiare quanto alle somme complessivamente dovute e quanto all'imputazione delle stesse, e neppure ha provato la corresponsione all'incolpato della somma nella misura asserita. Il difensore ritiene quindi che la prova della colpevolezza dell'incolpato non sussista, o quanto meno che la stessa non sia con certezza provata; e potrebbe concludersi con l'assoluzione. L'avv. * chiede pertanto l'assoluzione dell'avv. * da ogni addebito disciplinare; in subordine, chiede la comminazione della sanzione più lieve, vista anche la grave situazione personale e familiare dell'incolpato nel periodo cui si riferiscono gli addebiti mossi; ed in estremo subordine, la sospensione del giudizio disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

Motivi della decisione

Il Collegio, ritiratosi in camera di Consiglio all'esito del dibattimento, ritiene che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, e sulla scorta delle deposizioni già ricevute ed anche oggi confermate in udienza, l'avv. * debba essere ritenuto colpevole di entrambi gli addebiti mossigli nei due procedimenti disciplinari pendenti contro di lui.

Risulta infatti, a parere del Collegio, sufficientemente provata la percezione, da parte dell'avvocato, di somme dai propri clienti; risulta anche sufficientemente provato che dette somme erano, secondo la percezione che degli avvenimenti hanno avuto i clienti stessi, destinate a certi scopi, cui non sono state invece finalizzate (se non parzialmente, nel caso *) dall'avv. *.

Il Collegio rileva, peraltro, che manca la piena certezza dell'ammontare globale di dette somme e della specifica imputazione delle stesse; ma si può ritenere, sulla base delle risultanze documentali e delle dichiarazioni provenienti dallo stesso incolpato, che si trattasse comunque di somme di un certo ammontare, la cui mancata utilizzazione in conformità ai patti intercorsi ha provocato rilevante danno ai clienti. Il Collegio ritiene tuttavia di dover considerare, quale attenuante della gravità degli addebiti, la difficile situazione familiare e personale, ben nota al Collegio, nella quale ha versato l'incolpato nel periodo in cui si sono svolti i fatti contestati; nonché di dovere valorizzare la condotta dello stesso nel lungo periodo precedente di pratica professionale, svolta per tanti anni senza nessuna censura. Pare appropriata al Collegio, nel caso di specie, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e congrua, considerate tutte le circostanze, la sua determinazione nella misura dei tre quarti della durata massima di legge.

P.Q.M.

Il Collegio, visto l'art. 40 del d.p.r.n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, applica la sanzione disciplinare della sospensione per il periodo di mesi nove dall'esercizio dell'attività professionale. Così deciso in Bologna il 18 giugno 2003 (sentenza depositata il 3 settembre 2003).



GRANDE JUS BOLOGNA! **PER I RAGAZZI ROSSO BLU** **IL TERZO POSTO IN LIGURIA** *“SULLE STRADE DI COLOMBO”*

AVV. MANLIO D'AMICO

Ottima prestazione al XXII Campionato Italiano Forense di Ciclismo dei tre alferi dello Jus Bologna: gli avvocati bolognesi D'Amico – Feverati – Moruzzi.

La gara Tricolore, con partenza e arrivo a Carasco, nell'entroterra di Chiavari ha visto la partecipazione di oltre 70 atleti (avvocati – magistrati – notai) provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Matteo Troiano di Manfredonia si è imposto allo sprint sul livornese Roberti. Terzo posto al molisano Vecchiarelli.

Weekend ciclistico dal doppio volto: sabato 30 settembre dal clima estivo con giro ciclo turistico delle vicine Cinque Terre e domenica, il giorno della gara freddo e piovoso, con clima tipico delle classiche del Nord. Partenza a tutta (cinquanta all'ora) con la squadra di Genova che detta il "ritmo". Dopo circa 30 Km sul primo strappo impegnativo vanno in fuga in 8 inseguiti a 30 – 40 secondi dal gruppo compatto. Sull'impegnativa salita di Colle Caprile scatta il goriziano Contini che dopo 3 tornanti "scoppia" e viene raggiunto dagli inseguitori tra i quali spicca il gip di Grosseto Dott. Mammone.

Dopo alterne vicende si forma un terzetto al comando e rischiando "l'osso del collo" il giovane collega pugliese brucia gli avversari sul traguardo. "Dovevo rischiare" dirà sul traguardo "mi sono buttato, ho toccato la transenna, ma mi è andata bene!" Alla sontuosa premiazione, alla presenza delle autorità locali, sono stati indicati gli appuntamenti per il 2007: cronometro a Bassano del Grappa, Gara in linea sui Colli Euganei (organizzati dall'ordine degli avvocati di Padova), Gran Fondo "del Gran Ducato" in Toscana.

A tutti gli atleti AIMANC (associazione italiana avvocati magistrati notai ciclisti) di Bologna sponsorizzati dal nostro Consiglio dell'Ordine un buon allenamento invernale e un arrivederci a presto sulle nostre strade della Val di Zena.



NOTIZIE UTILI



TRIBUNALE DI BOLOGNA PRESIDENZA

Bologna, 29 SET. 2006

n. 5167 prot.

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	29 SET. 2006
PROT. N.	3934
DATA PROT.	29 SET. 2006

Al Signor Ministro della Giustizia
ROMA

Al Signor Capo Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
ROMA

Al Signor Direttore
Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi
Ufficio Primo
ROMA

e p.c. Al Signor Presidente della Corte d'Appello
BOLOGNA

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
BOLOGNA

OGGETTO: Spese d'ufficio

A seguito delle disposizioni impartite dal Ministero per quanto riguarda i fondi relativi alle spese di ufficio questo Tribunale si è visto assegnare – per il corrente anno – la somma di 23.100,00.

Tale importo è risultato assolutamente inadeguato anche per fare fronte alle minime esigenze di servizio.

L'aumento in generale dei processi – specialmente quelli penali e che spesso hanno riguardato fatti di rilevanza nazionale di enorme impatto mediatico –; la circostanza che la sede di Bologna svolge le funzioni di Tribunale del Riesame per tutti i Tribunali del distretto; le aumentate competenze nel settore civile e le attività amministrative riguardanti

NOTIZIE UTILI

la gestione delle risorse umane e materiali richiedono un impegno economico adeguato e la mancanza di risorse economiche sta già manifestando preoccupanti effetti.

Nonostante il rigidissimo controllo delle spese che è stata attuata dal Dirigente Amministrativo questo Tribunale non è più in grado di fare fronte alle continue, innumerevoli, pressanti e giustificate richieste che provengono dai giudici, dalle cancellerie, dalle Sezioni Distaccate, dagli Avvocati e dagli altri Uffici Pubblici.

Più volte l'inadeguatezza dei fondi assegnati a questo Tribunale è stata denunciata sia al Ministro (nota n. 3730 del 20 giugno 2006) che al Presidente della Corte d'Appello (l'ultima è del 1° settembre 2006) ma nessuna risposta è pervenuta nonostante fosse anche segnalata l'estrema urgenza della integrazione del budget.


Ciò premesso, si chiede che si provveda con la massima urgenza possibile ad assegnare al Tribunale di Bologna la somma di almeno EURO 10.000,00 per esigenze più immediate.

Diversamente dovranno essere interrotte le attività dell'Ufficio, comprese quelle relative ai servizi minimi garantiti, se non a costo di impegnare l'Amministrazione per importi superiori alla dotazione assegnata.

Credo che ben si comprendano le ragioni che hanno indotto lo scrivente a rivolgersi direttamente al Signor Ministro e come siano legittime e meritevoli di particolare attenzione le richieste avanzate.

Rimango fiducioso in attesa di un cortese riscontro.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Antonino CRICCHIO)



NOTIZIE UTILI



TRIBUNALE DI BOLOGNA PRESIDENZA

Bologna, - 3 OTT. 2006

n. 5244 prot.

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	- 5 OTT. 2006
PROT. N. 6021 DATA PROT.	- 5 OTT. 2006

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
BOLOGNA

OGGETTO: Ricorsi in appello in materia di sanzioni amministrative - Contributo Unificato - Quesito

Per opportuna conoscenza, allego alla presente copia del provvedimento in data 29 settembre 2006 con il quale il Dirigente Amministrativo di questo Tribunale ha disposto in ordine alla corresponsione del Contributo Unificato nei processi indicati in oggetto.

Il Dirigente ha provveduto a predisporre un articolato quesito che è stato trasmesso - per via gerarchica - al competente Ufficio del Ministero per conoscere l'orientamento dell'Amministrazione.

All'esito, sarà cura di questo Ufficio notiziare Codesto Ordine.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. *Antonino CRICCHIO*)

NOTIZIE UTILI



TRIBUNALE DI BOLOGNA

n. 103 provv.

Il Dirigente

Preso atto delle segnalazioni della cancelleria civile relative alle richieste di iscrizione di processi di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative, in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 che ha modificato l'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

rilevato che per quanto riguarda la corresponsione del Contributo Unificato, previsto dagli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 115/2002, nulla è stato disposto dalla legge e che non sono pervenute all'Ufficio specifiche disposizioni da parte del Ministero della Giustizia;

considerato che la problematica risulta di particolare interesse per le parti processuali e che può implicare, per il personale, profili di responsabilità erariale;

considerato che, allo stato, in ragione della materia oggetto delle opposizioni a sanzioni amministrative è prevista la espressa esenzione da ogni tassa e imposta e che la norma che ha introdotto l'appellabilità dei provvedimenti del Giudice di Pace nulla ha disposto per ciò che riguarda il regime tributario dei processi e, conseguentemente, per ciò che riguarda la corresponsione del Contributo Unificato;

ritenuto, pertanto, che appare necessario predisporre un quesito da inviare al Ministero della Giustizia per conoscere l'orientamento dell'Amministrazione;

ritenuta la opportunità – allo stato – di non esporre il personale a illegittime richieste di corresponsione del Contributo Unificato, anche in considerazione che l'art. 10 del DPR 115/2002 sembrerebbe escludere la percezione del contributo per processi già esenti secondo prescrizione legislativa e senza limiti di competenza o di valore;

ritenuta, comunque, la necessità di riservare all'Ufficio il diritto di ripetere il Contributo Unificato qualora l'Amministrazione assumesse un orientamento diverso da quello espresso con il presente provvedimento;

NOTIZIE UTILI

dispone

che per le cause di appello relative a provvedimenti in materia di opposizione a sanzioni amministrative – ai sensi dell’art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689 – non si provveda a richiedere alle parti la corresponsione del Contributo Unificato previsto dall’art. 9 del DPR n. 115/2002.

A tale scopo la parte dichiarerà nell’atto introduttivo, che l’esenzione è determinata dalla legge.

Ciò fino alla conoscenza della risposta del quesito che verrà immediatamente sottoposta al Ministero della Giustizia e con riserva per l’Ufficio di recuperare il contributo non corrisposto qualora l’Amministrazione disponesse in maniera difforme da quanto disposto con il presente provvedimento.

Bologna, 29 settembre 2006


Gennaro di Bisceglie – Dirigente

Visto, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Antonino CRICCHIO)





*“Lunga e diritta
correva la strada...”*

*Il mancato collega
Francesco Guccini
fra arringa e canzone.*